



Regione
Lombardia
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 27 luglio 2026 - n. XII/6570
Servizio di riscossione coattiva delle entrate regionali, tributarie e patrimoniali tramite Agenzia delle Entrate - Riscossione - Riaffidamento dei carichi ai sensi del d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110 2

Delibera Giunta regionale 27 luglio 2026 - n. XII/6572
Approvazione del piano di formazione territoriale della Regione Lombardia ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto 14 gennaio 2025, n. 30 e dei criteri e modalità di attuazione 10

Delibera Giunta regionale 27 luglio 2026 - n. XII/6618
Approvazione delle linee direttive per la promozione e attivazione delle reti territoriali della filiera formativa tecnologico-professionale in Regione Lombardia 22

Delibera Giunta regionale 27 luglio 2026 - n. XII/6624
Rinnovo del protocollo d’intesa tra la Regione Lombardia, la Regione Campania e il Comune di Pozzuoli per rendere operativo il gemellaggio di cui alle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri relative all’aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei 28

D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

Decreto dirigente unità organizzativa 27 luglio 2026 - n. 10095
Legge 12 dicembre 2016 n. 238 - Autorizzazione attivazione riserva vendemmiale DOC Garda Pinot grigio – Vendemmia 2026/2027. 37

D.G. Turismo, marketing territoriale e moda

Decreto direttore generale 30 luglio 2026 - n. 10340
Approvazione bando per la partecipazione alle iniziative di promozione turistica sui mercati italiano ed estero - Primo semestre 2027 38

D.G. Istruzione, formazione, lavoro

Decreto dirigente struttura 30 luglio 2026 - n. 10334
Approvazione dell’avviso per il finanziamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale dell’anno formativo 2026/2027 in attuazione della d.g.r. XII/6315 del 15 giugno 2026, parzialmente finanziato a valere sul PR FSE+ 2021-2027 (Priorità 2 – ESO4.6 – Azione f.1; Priorità 3 – ESO4.8 – Azione h.1) 94

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 04 agosto 2026

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 27 luglio 2026 - n. XII/6570**Servizio di riscossione coattiva delle entrate regionali, tributarie e patrimoniali tramite Agenzia delle Entrate - Riscossione - Riaffidamento dei carichi ai sensi del d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110 *«Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione»*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024, con entrata in vigore dal 8 agosto 2024;
- il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, *«Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»*, che ha riorganizzato il servizio nazionale di riscossione dei tributi in Italia, che ha stabilito le regole per l'affidamento delle concessioni, i requisiti delle società di riscossione, le funzioni degli ufficiali e la gestione dei ruoli e dei crediti;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, *«Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»*;
- l'art. 92 della l.r. 14 luglio 2023, n. 10, Capo III, inerente alla riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate regionali;
- l'art. 17 del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46, *«Entrate riscosse mediante ruolo»*, che prevede che può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni;
- il Testo unico del 24 marzo 2025 n. 33, *«Testo unico in materia di versamenti e di riscossione»*, che abroga e sostituisce il richiamato decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, il d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 e il decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46, con entrata in vigore dal 1° gennaio 2027, ai sensi dell'art. 243;

Richiamata la d.g.r. 11 luglio 2022, n. 6651 con la quale si è proceduto all'affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate regionali, tributarie e patrimoniali, all'agente nazionale della riscossione Agenzia delle Entrate - Riscossione (AdER), ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193;

Atteso che l'art.3, che al comma 1, del d.lgs. n. 110/2024 dispone che *«Le quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.»* e al comma 2 prevede il discarico anticipato da parte di Agenzia delle Entrate - Riscossione, delle somme affidate in presenza delle condizioni previste dallo stesso comma;

Preso atto delle specifiche disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, riguardanti i termini e le modalità di «Riaffidamento dei carichi» e, più precisamente, quelle contenute al comma 1 lett. c) e al comma 5, ai sensi delle quali il riaffidamento, per un massimo di 2 anni, all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, delle somme discaricate e della riscossione coattiva ad esse relativa ha luogo mediante adesione dell'Ente creditore *«alle condizioni di servizio rese disponibili dall'Agenzia mediante loro pubblicazione sul suo sito istituzionale»*;

Viste le specifiche previsioni contenute al comma 4 del medesimo art. 5 del d.lgs. n. 110/2024, secondo il quale le anzidette condizioni di servizio sono pubblicate da Agenzia delle Entrate - Riscossione entro dodici mesi dalla data di relativa entrata in vigore del citato decreto e l'adesione a tali condizioni è comunicata dall'Ente entro i successivi dodici mesi;

Viste le Condizioni di servizio pubblicate sul sito internet istituzionale dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione all'indirizzo <https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/enti/riaffidamento-dei-carichi-condizioni-di-servizio/> in data 8 agosto 2025, di cui all'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Valutato che si ritiene opportuno e necessario aderire all'istituto previsto dalla riforma nazionale della riscossione, che consente, anche dopo il discarico dei crediti da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, di mantenere la possibilità di riaffidare il recupero alla stessa Agenzia (soggetto pubblico originariamente incaricato della riscossione), al fine di salvaguardare l'interesse finanziario regionale, nonché di valorizzare le attività già

svolte sui carichi affidati in precedenza e di garantire continuità, efficacia ed economicità all'azione di riscossione;

Considerato che:

- l'adesione consente il riaffidamento delle somme discaricate secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- le Condizioni di servizio devono essere espressamente richiamate nel provvedimento dell'Ente;

Ritenuto, pertanto, necessario usufruire del servizio di riaffidamento delle somme discaricate e della riscossione coattiva ad esse relativa previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 110 del 2024, aderendo alle Condizioni di Servizio e al relativo Allegato, pubblicati in data 8 agosto 2025 sul sito di Agenzia delle Entrate Riscossione alla pagina: <https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/enti/riaffidamento-dei-carichi-condizioni-di-servizio/>

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di aderire, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110, alle Condizioni di servizio per il riaffidamento dei carichi dell'Ente ad Agenzia delle Entrate-Riscossione riferite alle entrate, tributarie ed extratributarie della Regione Lombardia;

2. di approvare le suddette Condizioni di servizio, di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare atto che l'adesione comporta l'accettazione integrale e incondizionata delle condizioni medesime;

4. di individuare il Dirigente Responsabile della U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali per la sottoscrizione e trasmissione della comunicazione formale all'adesione al servizio;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

6. di procedere alla pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Riccardo Perini

— • —



Condizioni di servizio

per il riaffidamento dei carichi ad Agenzia delle entrate-Riscossione

- Visto il decreto legislativo, 29 luglio 2024, n. 110 (pubblicato sulla G.U. del 7 agosto 2024) recante *“Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione”*;
- Viste le specifiche disposizioni contenute nell’art. 5 del predetto decreto legislativo riguardanti i termini e le modalità di *“Riaffidamento dei carichi”* e, più precisamente, quelle contenute al comma 1 lett. c) e al comma 5, ai sensi delle quali il riaffidamento, all'Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito anche solo “Agenzia”), delle somme discaricate e della riscossione coattiva ad esse relativa ha luogo mediante adesione dell’Ente creditore (di seguito anche solo “Ente”) *“alle condizioni di servizio rese disponibili dall’Agenzia mediante loro pubblicazione sul suo sito istituzionale”*;
- Viste le specifiche previsioni contenute al comma 4 del medesimo art. 5 del D.Lgs. n. 110 del 2024, secondo il quale le anzidette condizioni di servizio sono pubblicate dall’Agenzia entro dodici mesi dalla data di relativa entrata in vigore del citato decreto e l’adesione a tali condizioni è comunicata dall’Ente entro i successivi dodici mesi;

le sottostanti Condizioni di Servizio e il relativo Allegato costituiscono la disciplina dei rapporti tra Agenzia delle entrate-Riscossione e gli Enti creditori che intendono usufruire del servizio di riaffidamento delle somme discaricate e della riscossione coattiva ad esse relativa previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 110 del 2024.

Art. 1 – Oggetto

Le presenti condizioni disciplinano il riaffidamento dei carichi all’Agenzia ai sensi dell’art. 5, commi 1 lett. c) e 5, del decreto legislativo n. 110 del 2024 per la riscossione coattiva delle somme discaricate riguardanti carichi ad essa affidati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

L’adesione a tali condizioni determina:

1. in caso di discarico automatico ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 110 del 2024, il riaffidamento automatico, all’Agenzia, di tutte le somme discaricate indipendentemente dalla natura delle medesime;

2. in caso di discarico anticipato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 110 del 2024, il riaffidamento, entro il termine di cui all'art. 5, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 110 del 2024, delle sole somme discaricate, non ancora prescritte, per le quali l'Ente, a conoscenza di nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, comunichi all'Agenzia gli specifici beni del debitore da aggredire.

Art. 2 – Modalità di adesione alle condizioni di servizio

L'adesione avviene mediante invio, a mezzo PEC, all'indirizzo dedicato riaffidamento.carichi@PEC.agenziariscossione.gov.it, della Comunicazione di adesione redatta compilando il modello di cui all'allegato 1 e del provvedimento adottato dall'Ente secondo le forme previste dalla normativa vigente per l'adozione dei propri atti.

Tale provvedimento deve contenere espresso riferimento alle presenti condizioni, pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia.

L'adesione implica l'accettazione integrale e incondizionata delle presenti Condizioni.

Art. 3 – Obblighi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione

A fronte dell'adesione alle condizioni di servizio l'Agenzia è tenuta:

1. in caso di discarico automatico ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 110 del 2024, ad esercitare l'azione di recupero del credito esclusivamente a seguito:
 - a) delle segnalazioni di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
 - b) dell'affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore.
2. in caso di discarico anticipato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 110 del 2024, ad esercitare l'azione di recupero del credito esclusivamente sugli specifici beni comunicati dall'Ente. La mancata o incompleta individuazione e comunicazione, da parte dell'Ente, degli specifici beni del debitore da aggredire non consente di dare corso all'esecuzione del servizio.

L'Agenzia è tenuta, altresì, a far precedere l'avvio dell'azione di recupero, ove previsto, dalla notificazione dell'avviso di intimazione di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

L'Agenzia non è tenuta a svolgere attività di recupero diverse da quelle indicate ai punti 1 e 2.

In caso di scarico anticipato, l'Agenzia non è tenuta ad espletare il servizio se la comunicazione degli specifici beni da aggredire non perviene dall'Ente con almeno sei mesi di anticipo rispetto allo spirare del termine di prescrizione del diritto.

Si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 11, del D.Lgs. n. 110 del 2024.

Art. 4 – Obblighi dell'Ente creditore

L'Ente si impegna a:

1. cooperare con l'Agenzia e, in particolare, a fornire tempestivamente tutti i documenti che risultassero eventualmente necessari per l'efficiente esecuzione del servizio affidato;
2. comunicare all'Agenzia, per i casi di scarico anticipato, con le modalità telematiche definite d'intesa con la medesima Agenzia entro 15 giorni dal primo scarico anticipato utile, gli specifici beni del debitore da aggredire, in modo univoco e circostanziato;
3. assicurare che la comunicazione di cui al punto 2 avvenga almeno sei mesi prima dello spirare del termine di prescrizione del diritto, al fine di consentire all'Agenzia di porre in essere gli adempimenti di competenza in un lasso temporale sufficiente all'espletamento dell'attività ed è consapevole, che, in caso contrario, l'Agenzia non darà corso all'esecuzione del servizio.

L'Ente prende altresì atto che la mancata o incompleta individuazione e comunicazione degli specifici beni del debitore da aggredire, ovvero la tardività della comunicazione, non consentiranno di dare corso all'esecuzione del servizio.

Art. 5 – Recesso

Fermo quanto disposto dall'art. 5, commi 1, lett. c), 3, lett. b), e 5 del D.Lgs. n. 110 del 2024, l'Ente, in qualunque momento, potrà recedere dall'adesione alle presenti condizioni, previa comunicazione all'Agenzia, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo riaffidamento.carichi@PEC.agenziariscossione.gov.it.

Gli effetti del recesso si producono con riguardo alle somme discaricate a decorrere dall'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione, da parte dell'Agenzia, della relativa comunicazione.

Art. 6 – Pubblicazione e variazione delle condizioni di servizio e termini di adesione

Le presenti condizioni di servizio sono pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione ai sensi dell’art. 5, comma 4 del decreto legislativo n. 110 del 2024.

Relativamente ai carichi affidati all’Agenzia a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’Ente può aderire entro i dodici mesi successivi alla data di pubblicazione, fatta eccezione per gli enti che, a tale data, non abbiano carichi affidati alla stessa Agenzia; per tali ultimi enti, l’adesione può essere comunicata all’Agenzia entro i dodici mesi successivi a quello di affidamento del primo carico. L’adesione può comunque avere luogo anche successivamente alla scadenza dei predetti termini, ma, in tal caso, il riaffidamento opera relativamente ai carichi affidati all’Agenzia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di adesione.

È facoltà dell’Agenzia apportare in qualsiasi momento modifiche alle condizioni di servizio, fatta salva, per l’Ente, la possibilità di recesso, da esercitarsi ai sensi dell’art. 4 delle presenti condizioni di servizio.

Le modifiche delle condizioni di servizio saranno rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Art. 7 – Remunerazione

Si applicano le disposizioni dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Art. 8 – Privacy e Riservatezza

I dati personali necessari per l’adesione alle presenti condizioni di servizio e per l’esecuzione del servizio verranno trattati esclusivamente ai fini dell’esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

I dati personali conferiti non saranno oggetto di diffusione se non per ottemperare ad obblighi espressamente previsti dalla legge.

Lo svolgimento delle attività dedotte nelle presenti condizioni di servizio implica, inoltre, un trattamento di dati personali dei debitori delle somme riaffidate - ai sensi dell’art. 5, commi 1 lett. c) e 5 del decreto legislativo n. 110 del 2024 - per la riscossione coattiva.

Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati personali relativo alle attività oggetto del servizio, si impegnano, reciprocamente e per quanto di loro rispettiva competenza, a trattare i dati personali secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 Regolamento generale sulla protezione dei dati.

Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del servizio o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria e dichiarano, altresì, che gli stessi dati verranno trattati esclusivamente per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dall'adesione al servizio, nel rispetto dei suindicati principi, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza.

Le Parti si impegnano reciprocamente a mantenere riservate tutte le informazioni, i dati, i documenti e le conoscenze, che verranno scambiate o comunque conosciute nell'ambito dell'esecuzione del servizio.

Sono considerate Informazioni Riservate tutte quelle informazioni, di qualsiasi natura, rivelate da una Parte all'altra, sia in forma scritta che orale, che siano contrassegnate come riservate o che, per la loro natura, siano chiaramente da considerarsi tali.

Art. 9 – Responsabilità e manleva

Fermo quanto disposto dall'art. 6, comma 11, del D.Lgs. n. 110 del 2024 l'Ente riconosce e accetta che l'Agenzia non sarà responsabile per il mancato recupero delle somme oggetto del riaffidamento.

L'Ente si impegna a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da qualsiasi pretesa di terzi, inclusi eventuali enti o persone, derivante dal tentativo di recupero, nei limiti e nei termini di legge, delle somme oggetto del riaffidamento.

Art. 10 – Clausola finale

L'attività di recupero è svolta secondo le disposizioni della disciplina di settore vigente.

In conformità all'articolo 5, comma 4, del D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, le presenti condizioni sono pubblicate in data 8 agosto 2025.

All'Agenzia delle entrate-Riscossioneriaffidamento.carichi@PEC.agenzia riscossione.gov.it

Oggetto: Comunicazione di adesione alle condizioni di servizio per il riaffidamento, ad Agenzia delle entrate-Riscossione, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 110/2024¹, delle somme discaricate e della riscossione coattiva ad esse relativa.

- Visto il decreto legislativo, 29 luglio 2024, n. 110 (pubblicato sulla G.U. del 7 agosto 2024) recante *“Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione”*;
- Viste le specifiche disposizioni contenute nell'art. 5 del predetto decreto legislativo riguardanti i termini e le modalità di *“Riaffidamento dei carichi”* e, più precisamente, quelle contenute al comma 1 lett. c) e al comma 5, ai sensi delle quali il riaffidamento, all' Agenzia delle entrate-Riscossione, delle somme discaricate e della riscossione coattiva ad esse relativa ha luogo mediante adesione dell'Ente creditore *“alle condizioni di servizio rese disponibili dall'Agenzia mediante loro pubblicazione sul suo sito istituzionale”*;
- Viste le specifiche previsioni contenute al comma 4 del medesimo art. 5 del D.Lgs. n. 110/2024, secondo il quale le anzidette condizioni di servizio sono pubblicate dall'Agenzia entro dodici mesi dalla data di relativa entrata in vigore del citato decreto e l'adesione a tali condizioni è comunicata dall'Ente entro i successivi dodici mesi;
- Viste le condizioni di servizio pubblicate sul sito internet istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione all'indirizzo www.agenziaentrateriscossione.gov.it;

¹Dal 1° gennaio 2027 art. 213 del T.U. di cui al Decreto Legislativo n. 33/2025.

Il sottoscritto _____

in qualità di _____

dell'Ente creditore _____

codice Ente creditore² _____

trasmette in allegato copia del provvedimento n. _____, del _____,

con il quale l'Ente ha deliberato l'adesione alle condizioni di servizio - pubblicate sul sito

internet istituzionale di codesta Agenzia all'indirizzo www.agenziaentrateriscossione.gov.it

- per il riaffidamento, ad Agenzia delle entrate-Riscossione, ai sensi dell'art. 5 del decreto

legislativo n. 110 del 2024, delle somme discaricate e della riscossione coattiva ad esse

relativa.

Riferimento telefonico per eventuali contatti _____

Riferimento e-mail _____

Riferimento PEC _____

Data _____

² Corrisponde al "Codice Ente" presente nella tabella "Enti Creditori Beneficiari" disponibile sul sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione all'indirizzo

<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/enti/Servizi/DocumentazioneTecnicaEManuali/TabelleDiSupportoAiServiziIstituzionali/>.

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 04 agosto 2026

D.g.r. 27 luglio 2026 - n. XII/6572

Approvazione del piano di formazione territoriale della Regione Lombardia ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto 14 gennaio 2025, n. 30 e dei criteri e modalità di attuazione

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate

- la legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 recante «Politiche regionali per la famiglia» che all'art. 4, comma 12, prevede il sostegno e la valorizzazione dell'assistenza a domicilio in tutti i settori di intervento sociale e sanitario, come metodologia e come intervento specifico alternativo all'istituzionalizzazione;
- la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 recante «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia: Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;
- la legge regionale 4 agosto 2003, n. 13 recante «Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate»;
- la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 recante «Il mercato del lavoro in Lombardia»;
- la legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 recante «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario», e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare:
 - l'articolo 2, comma 1, lettere g) e h) che valorizza e sostiene il ruolo della famiglia anche per la cura della persona e promuove interventi volti a favorire la permanenza di persone fragili nel proprio contesto abituale di vita;
 - l'articolo 10, comma 1 che individua nei titoli sociali e sociosanitari gli strumenti volti a sostenere la permanenza a domicilio delle persone fragili e a riconoscere l'impegno diretto delle reti familiari nell'assistenza continuativa;
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 recante «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» così come modificata dalla legge regionale 11 agosto 2015 n. 23 e dalla legge regionale 14 dicembre 2021, n. 22, in particolare, l'articolo 2, comma 1 che indica tra i principi informatori:
 - la garanzia dell'universalità del SSL e della continuità terapeutica e assistenziale, attraverso l'implementazione della rete sanitaria e sociosanitaria ospedaliera e territoriale e l'integrazione con le politiche sociali di competenza delle autonomie locali, coinvolgendo tutti i soggetti pubblici e privati, insistenti sul territorio lombardo, nel rispetto delle relative competenze e funzioni - lettera j);
 - il rafforzamento dell'assistenza territoriale, anche attraverso una migliore integrazione con l'ambito del sociale, quale punto di riferimento del cittadino per la tutela e la cura della salute attraverso l'innovazione organizzativa e gestionale in relazione all'evoluzione dei bisogni di salute della popolazione - lettera n bis);
 - il rispetto e la promozione del diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità, anche attraverso la previsione, all'interno delle strutture sanitarie e sociosanitarie, di percorsi di accoglienza per l'assistenza medica avanzata e la cura delle persone con disabilità preferibilmente attraverso modelli organizzativi già consolidati - lettera n octies);
 - l.r. 11 giugno 2026, n. 13 «Testo unico degli interventi regionali per l'inclusione sociale e la tutela delle persone con disabilità o in condizioni di fragilità e per le attività di assistenza e cura»;

Visti

- il d.lgs. 15 marzo 2024, n. 29 recante «Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33»;
- il d.lgs. 3 maggio 2024, n. 62 recante «Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato», in particolare, l'articolo 33, commi 1 e 2 che prevedono una fase di sperimentazione finalizzata all'applicazione provvisoria, per la durata di dodici mesi e a campione, delle disposizioni relative sia alla valutazione di base che alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita;
- il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 recante «Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli

alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca», in particolare, l'articolo 9, comma 1, che individua per la regione Lombardia quale territorio oggetto di sperimentazione quello della provincia di Brescia;

- la d.g.r. 31 marzo 2025, n. 4140 avente ad oggetto «d.lgs. n. 62/2024 «Definizione della parte integrante e sostanziale del condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato»: indicazioni ai territori della provincia di Brescia coinvolti nella fase di sperimentazione. Primo provvedimento»;
- il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 41 del 19 febbraio 2026, in particolare, l'articolo 7 comma 1, che stabilisce, a decorrere dal 1° marzo 2026, l'estensione della sperimentazione a nuovi territori provinciali che riguardano l'intero territorio nazionale (Allegato 1) e che per la regione Lombardia sono: Bergamo, Como, Milano, Mantova, Pavia e Sondrio;
- la d.g.r. del 2 marzo 2026 n. XII/5792 di «Revisione della composizione della cabina di regia di cui alla d.g.r. n. 4140/2025 a seguito dell'estensione territoriale della sperimentazione di cui all'art. 33, commi 1 e 2, del d.lgs. 3 maggio 2024, n. 62, ai sensi dell'art. 7 del d.l. 19 febbraio 2026, n. 19»;

Richiamato nello specifico:

- il decreto 14 gennaio 2025, n. 30 «Regolamento attuativo dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, concernente le iniziative formative di carattere nazionale e il trasferimento delle risorse alle Regioni per la formazione, anche a carattere territoriale, dei soggetti coinvolti nei procedimenti di valutazione di base, nei procedimenti di valutazione multidimensionale e nell'elaborazione dei progetti di vita individuali»;
- il decreto del 10 novembre 2025 con il quale il Ministro per la Disabilità ha provveduto a ripartire alle Regioni la quota parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, per la realizzazione delle iniziative formative di carattere regionale che per Regione Lombardia ammontano ad euro 2.972.699,11;

Dato atto che, ai sensi della d.g.r. n. XII/5792/2026, nello svolgimento delle proprie attività, la Cabina di regia può organizzarsi per gruppi e sottogruppi di lavoro qualora ritenuto più funzionale all'analisi e all'approfondimento di tematiche specifiche ovvero di situazioni territoriali specifiche;

Considerato che nella Cabina di Regia del 14 maggio 2026, si è deciso di procedere alla costituzione del sottogruppo dedicato alla finalizzazione del Piano di formazione territoriale, composto da rappresentanti di Ambiti Territoriali Sociali, ATS, ASST, associazioni e sindacati;

Dato atto che con nota Protocollo J2.2026.0044026 del 16 giugno 2026 è stata trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità la proposta di Piano di formazione territoriale condivisa in seno al sottogruppo di cui sopra ed elaborata nel rispetto delle indicazioni nazionali, per l'esame e l'approvazione da parte del Gruppo di coordinamento di cui all'art. 8 del citato decreto 14 gennaio 2025, n. 30;

Preso atto della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità prot. J2.2026.57436 del 1° luglio 2026 con cui è stata comunicata l'approvazione del Piano con raccomandazioni;

Ritenuto quindi di approvare il Piano di formazione territoriale di Regione Lombardia, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il Piano di formazione territoriale di cui all'Allegato 1 prevede di attuare lo stesso mediante soggetti individuati e coinvolti secondo le modalità previste dall'art. 5 comma 2 lettera b) e lettera c) del Regolamento n. 30/2025, ossia:

- lettera b) protocolli di intesa e convenzioni con le amministrazioni, gli enti, le associazioni coinvolti nelle attività formative;
- lettera c) convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), ai sensi degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

Ritenuto che i soggetti attuatori dovranno essere selezionati mediante procedura di evidenza pubblica e partecipare ai tavoli di coprogettazione coordinati da Regione Lombardia;

Stabilito, quindi, di procedere all'approvazione dei criteri e modalità di attuazione del Piano, di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Stabilito di demandare alla Direzione Generale competente l'adozione di tutti gli atti che si renderanno necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

Dato atto che le risorse di cui al richiamato decreto del 10 novembre 2025 e pari ad euro 2.972.699,11 sono disponibili nel bilancio regionale per l'esercizio 2026 sul capitolo 12.02.104.17155 per euro 891.809,11 e sul capitolo 12.02.104.17828 per euro 2.080.890,00;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei criteri attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Richiamate la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 recante «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti relativi all'assetto organizzativo della Giunta regionale della XII legislatura;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il Piano di formazione territoriale di Regione Lombardia, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare i criteri e modalità di attuazione del Piano, di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di demandare alla Direzione Generale competente l'adozione di tutti gli atti che si renderanno necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

4. di dare atto che le risorse di cui al richiamato decreto del 10 novembre 2025 e pari ad euro 2.972.699,11 sono disponibili nel bilancio regionale per l'esercizio 2026 sul capitolo 12.02.104.17155 per euro 891.809,11 e sul capitolo 12.02.104.17828 per euro 2.080.890,00;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro per la Disabilità e alle parti interessate;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Riccardo Perini

ALLEGATO 1

1. DATI REGIONE									
1.1 NOME REGIONE:			REGIONE LOMBARDIA						
1.2 REFERENTE AMMINISTRATIVO DEL PIANO – CONTATTI:			MICAELA NASTASI Micaela_Nastasi@regione.lombardia.it 02 6765 2922						
1.3 REFERENTE SCIENTIFICO DEL PIANO – CONTATTI:			TAMARA TRENTO tamara_trento@regione.lombardia.it 02 6765 3774						
2. TIPOLOGIE ATTIVITA' FORMATIVE									
2.1 CORSI									
Si intendono per “corsi” i percorsi formativi che si sviluppano per almeno 6 ore/giorno anche in più giornate									
Numero complessivo di ore di formazione per ciascun tema da attivare: 3.002									
di cui:									
Argomento	N. ore	Tipologia di destinatari	N. destinatari	Territorio di riferimento	Tipologia di formatori	Modalità di svolgimento	Tipologia di soggetto/i con cui assicurare l'iniziativa formativa	Replicabilità o meno dell'evento	Documentazione da utilizzare
a) Valutazione di base	518	1. Personale di: - Servizio sanitario regionale - Ambiti territoriali sociali	8.924	Tutto il territorio regionale	Docenti/Esperti in materia, anche partecipanti alla formazione di carattere nazionale; Docenti/Esperti con esperienza in materia di minimo 10 anni e con laurea magistrale/vecchio ordinamento o cultura equivalente; Tutor	Modalità mista in presenza e on line, anche asincrona	Soggetti individuati sulla base dell'art. 5 comma 2 lettera b) e lettera c) del Regolamento n. 30/2025 (es. enti, Università, associazioni)	Replicabilità totale	Videolezioni, presentazioni PowerPoint, altri materiali di approfondimento messi a disposizione online, materiale per lavori di gruppo
b) Valutazione multidimensionale	518	- Comuni - Terzo settore e associazioni che operano in favore delle persone con disabilità	8.924						
c) Progetto di vita	518	- Collocamento mirato - Istituzioni scolastiche - Ordini professionali	8.924						
d) Budget di progetto	518	esercenti le professioni sanitarie, assistenti sociali e educatori che operano in regime convenzionato o in enti che hanno un rapporto convenzionale con pubbliche amministrazioni	8.924						
e) Accomodamento ragionevole	310	2. Persone con disabilità e loro familiari	8.924						
f) Riforma d.lgs. n. 62/2024	310		8.924						
g) Individuazione bisogni e processi decisionali	310		8.924						

2.2 LABORATORI

Si intendono per “laboratori” il lavoro in piccoli gruppi simulando dei casi

Numero complessivo di laboratori da attivare: 1.235

di cui:

Argomento	N. Laboratori	Tipologia di destinatari	N. destinatari	Territorio di riferimento	Tipologia di formatori	Tipologia di soggetto/i con cui assicurare l'iniziativa formativa	Replicabilità o meno dell'evento	Documentazione da utilizzare
a) Redazione del certificato medico introduttivo	247	1. Personale di: - Servizio sanitario regionale - Ambiti territoriali sociali - Comuni - Terzo settore e associazioni che operano in favore delle persone con disabilità - Collocamento mirato - Istituzioni scolastiche - Ordini professionali	3.708	Tutto il territorio regionale	Docenti/Esperti in materia, anche partecipanti alla formazione di carattere nazionale; Docenti/Esperti con esperienza in materia di minimo 10 anni e con laurea magistrale/vecchio ordinamento o cultura equivalente; Tutor	Soggetti individuati sulla base dell'art. 5 comma 2 lettera b) e lettera c) del Regolamento n. 30/2025 (es. enti, Università, associazioni)	Replicabilità totale	Kit e strumenti per la formazione laboratoriale ad hoc per ciascun argomento (es. schede di esercitazione, esempi applicativi e strumenti operativi)
b) Costruzione di accomodamenti ragionevoli	247		3.708					
c) Valutazione multidimensionale	247	esercenti le professioni sanitarie, assistenti sociali e educatori che operano in regime convenzionato o in enti che hanno un rapporto convenzionale con pubbliche amministrazioni	3.708					
d) Elaborazione del progetto di vita	247	2. Persone con disabilità e loro familiari	3.708					
e) Costruzione del budget di progetto e attivazione di budget autogestiti	247		3.708					

2.3 EVENTUALI SEMINARI/EVENTI/WEBINAR (max. 20% dell'attività formativa)

Si intendono per “seminari” altre tipologie di incontri informativi e di sensibilizzazione non inquadrabili nelle prime due tipologie

Numero di eventi complessivi:
di cui:

7

Argomento	N. eventi	Tipologia di destinatari	N. destinatari	Territorio di riferimento	Tipologia di formatori	Modalità di svolgimento	Tipologia di soggetto/i con cui assicurare l'iniziativa formativa	Replicabilità o meno dell'evento	Documentazione da utilizzare
a) Valutazione di base		1. Personale di: - Servizio sanitario regionale	3.232	Tutto il territorio regionale	Docenti/Esperti in materia, anche partecipanti alla formazione di carattere nazionale; Docenti/Esperti con esperienza in materia di minimo 10 anni e con laurea magistrale/vecchio ordinamento o cultura equivalente	Webinar e seminari	Soggetti individuati sulla base dell'art. 5 comma 2 lettera b) e lettera c) del Regolamento n. 30/2025 (es. enti, Università, associazioni)	Non replicabile (l'evento si realizzerà una tantum)	Presentazione PowerPoint per illustrare le tematiche dell'incontro (da mostrare durante l'evento), materiali a supporto dei webinar
b) Valutazione multidimensionale		1. Ambiti territoriali sociali - Comuni - Terzo settore e associazioni che operano	3.232						
c) Progetto di vita		1. in favore delle persone con disabilità - Collocamento mirato	3.232						
d) Budget di progetto		1. Istituzioni scolastiche - Ordini professionali esercenti le	3.232						
e) Accomodamento ragionevole		professioni sanitarie, assistenti sociali e educatori che operano in regime convenzionato o	3.232						
f) Riforma d.lgs. n. 62/2024		1. in enti che hanno un rapporto convenzionale con pubbliche	3.232						
g) Individuazione bisogni e processi decisionali		amministrazioni 2. Persone con disabilità e loro familiari	3.232						
h) Altri argomenti da specificare		-	-						

2.4. MATERIALE FORMATIVO E SUA DIFFUSIONE

1. Videolezioni suddivise in moduli tematici, complete di presentazioni PowerPoint (ppt) e contenuti teorici, finalizzate alla formazione asincrona e all'acquisizione delle conoscenze di base da parte dei partecipanti.

2. Materiali scaricabili di approfondimento, messi a disposizione online (es. piattaforma Syllabus Formez PA), tra cui, ad esempio: documentazione normativa infografiche e guide utili all'applicazione dei contenuti approvati.

3. Materiali a supporto dei webinar, destinati a illustrare l'impianto generale della formazione, nonché contenuti specifici per i webinar tematici di approfondimento.

4. Kit e strumenti per la formazione laboratoriale, predisposti per ogni tipologia di laboratorio comprendenti, ad esempio, schede di esercitazione, esempi applicativi e strumenti operativi;

5. Materiale della formazione nazionale in riuso.

3. SPECIFICHE PER EROGAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE				
2.1 CORSI: - registrazione partecipanti: cartacea tramite registro e/o mediante tracking informatico; - specificare le tipologie di accreditamenti (per ordini professionali) che si intendono attivare: gli accreditamenti per i crediti formativi ECM in ambito Sanitario per i professionisti sanitari e socio-sanitari (MMG, Neuropsichiatri, psichiatri, psicologi, educatori, TERP, fisioterapisti, infermieri...), i crediti formativi e deontologici per assistenti sociali; - questionari di gradimento: previsti al termine del completamento del percorso teorico; - questionari di apprendimento: test di verifica sugli argomenti trattati, posti al termine di ogni singolo modulo. 2.2 LABORATORI: - registrazione partecipanti: appositi registri (es. file xls) gestiti dai formatori; - specificare le tipologie di accreditamenti (per ordini professionali) che si intendono attivare: gli accreditamenti per i crediti formativi ECM in ambito Sanitario per i professionisti sanitari e socio-sanitari (MMG, Neuropsichiatri, psichiatri, psicologi, educatori, TERP, fisioterapisti, infermieri...), i crediti formativi e deontologici per assistenti sociali; - questionari di gradimento: previsti al termine del completamento del percorso laboratoriale. 2.3 SEMINARI E WEBINAR: - registrazione partecipanti: cartacea e/o mediante tracking informatico; - specificare le tipologie di accreditamenti (per ordini professionali) che si intendono attivare: gli accreditamenti per i crediti formativi ECM in ambito Sanitario per i professionisti sanitari e socio-sanitari (MMG, Neuropsichiatri, psichiatri, psicologi, educatori, TERP, fisioterapisti, infermieri...), i crediti formativi e deontologici per assistenti sociali; - questionari di gradimento: previsti al termine del webinar.				
4. DEFINIZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' FORMATIVE				
	luglio -settembre 2026	ottobre - dicembre 2026	gennaio - marzo 2027	aprile - giugno 2027
Procedure di individuazione degli enti				
Espletamento procedure				
Preparazione materiali				
Preparazione materiali per la formazione				
Preparazione materiale per seminari e webinar				
Erogazione attività formative				
Corsi di formazione online				
Corsi di formazione in presenza				
Laboratori				
Seminari e webinar				

5. PIANO ECONOMICO		
PRINCIPI GENERALI DI ELEGGIBILITÀ E AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE		
1)Eleggibilità Principi generali: a. le risorse attribuite ai beneficiari sono amministrate secondo principi di sana gestione contabile; b. non sono ammesse spese sostenute al di fuori della durata del progetto. 2)Ammissibilità Sono ritenuti ammissibili le spese: a. riconducibili al piano, documentate ed effettivamente sostenute nell'attuazione delle attività formative; b. contabilizzate e comprovabili attraverso fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente.		
TIPOLOGIA DI SPESE		
Come precisato al punto 2, le attività formative saranno erogate da soggetti individuati sulla base dell'art. 5 comma 2 lettera b) e lettera c) del Regolamento n. 30/2025, quali enti, Università, associazioni, e la totalità dei costi del piano economico sarà sostenuta da tali soggetti. Ne consegue che il valore complessivo del Piano, pari a euro 2.972.699,11 deve intendersi imputata alla voce di spesa 5.2. Per maggiore trasparenza, si riportano due colonne: la prima (Totale) evidenzia tale imputazione, la seconda (Dettaglio) dà evidenza della pianificazione delle risorse per voce di spesa.		
	Totale	Dettaglio
5.1 COMPENSI PER FORMATORI		1.891.773,00
5.2 SPESE PER CONVENZIONI ONEROSE CON I SOGGETTI DELL'ARTICOLO 5 COMMA 2, LETTERE B) E C) DEL Decreto	2.972.699,11	
5.3 SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI, LABORATORI ED EVENTUALI SEMINARI/EVENTI/WEBINAR		685.250,00
5.4 SPESE PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE		44.590,00
5.5 SPESE PER MATERIALE FORMATIVO		42.543,00
5.6 SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEI FORMATORI E DEL PERSONALE ORGANIZZATORE		38.298,11
5.7 SPESE GENERALI PER COORDINAMENTO DELL'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE		270.245,00
Totale	2.972.699,11	2.972.699,11

5.1 COMPENSI PER FORMATORI (figure interne o esterne alla Regione, anche se dipendenti di altre pubbliche amministrazioni) SECONDO I SEGUENTI MASSIMALI			
I compensi dei formatori sono stati calcolati sulla base dei seguenti massimali stabiliti dalle indicazioni nazionali:			
MASSIMALI DI COSTO			
Figura professionale		Unità di misura	Valore Max
Costi figure	Docenti di Fascia A*	ora	130,40 €
	Docenti di Fascia B*	ora	104,32 €
	Tutor e Addetto help desk	ora	39,12 €
*Fascia A: esperienza minimo 10 anni con laurea magistrale / vecchio ordinamento o cultura equivalente *Fascia B: minimo 3 anni con laurea triennale o cultura equivalente.			
Si riporta di seguito il dettaglio dei costi dei formatori per tipologia di attività formativa. Come emerge dalla pianificazione, Regione Lombardia intende dare un'impronta fortemente laboratoriale al Piano, privilegiando per questa modalità le sessioni in presenza. Al contrario, per i corsi saranno garantite delle sessioni in presenza su tutto il territorio regionale ma si prevedrà anche il ricorso alle edizioni online, anche in modalità asincrona.			
Corsi	398.583,25 €		
Laboratori	1.447.440,00 €		
Seminari e webinar	45.749,54 €		
5.2 SPESE PER CONVENZIONI ONEROSE CON I SOGGETTI DELL'ARTICOLO 5 COMMA 2, LETTERE B) E C) DEL Decreto			
Le attività formative saranno erogate da soggetti individuati sulla base dell'art. 5 comma 2 lettera b) e lettera c) del Regolamento n. 30/2025, quali enti, Università, associazioni, che saranno identificati secondo principi di trasparenza e non discriminazione ai sensi della legge in materia.			
5.3 SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI, LABORATORI ED EVENTUALI SEMINARI/EVENTI/WEBINAR			
La voce di spesa comprende: spese per locazione sale, servizio audio, servizi di videoconferenza, accreditamenti degli eventi, traduzione LIS e sottotitolazione, registrazione partecipanti e servizio di accoglienza, cartellonistica, cartelline con materiale. Si riporta di seguito il dettaglio dei costi per tipologia di attività formativa. Il maggiore costo dei corsi, nonostante la forte impronta laboratoriale del Piano, deriva dal maggiore impatto stimato dei costi degli accreditamenti per edizione.			
Corsi	361.200,00 €		
Laboratori	284.050,00 €		
Seminari e webinar	40.000,00 €		
5.4 SPESE PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE (nel limite massimo dell'1,5% delle risorse complessivamente assegnate)			
Manifesti, brochure, locandine			
5.5 SPESE PER MATERIALE FORMATIVO			
Il materiale formativo previsto è indicato al par. 2.4			
5.6 SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEI FORMATORI E DEL PERSONALE ORGANIZZATORE			
Si prevedono eventuali spese di viaggio e vitto per il personale coinvolto			
5.7 SPESE GENERALI PER COORDINAMENTO DELL'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE (nella misura massima del 10% rispetto alle precedenti spese "dirette" indicate ai numeri da 5.1 a 5.6)			
Le spese indicate sono pari al 10% delle spese dirette			

Allegato 2

Criteri e modalità di attuazione

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
TITOLO BANDO	PIANO FORMATIVO TERRITORIALE EX ARTICOLI 2, 5 E 8 DEL DM 14 GENNAIO 2025, N. 30
FINALITÀ	L'attuazione del D.Lgs. n. 62/2024 "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato" rappresenta una sfida di trasformazione delle politiche a favore delle persone con disabilità e delle relative famiglie, dal punto di vista culturale, operativo ed organizzativo. Per sostenere tale cambiamento Regione Lombardia, nell'ambito delle previsioni normative e ai sensi del DM 14 gennaio 2025, n. 30, sostiene la realizzazione di un Piano formativo territoriale, finalizzato a sostenere il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze degli operatori del settore e delle persone con disabilità e delle relative famiglie, in tutto il percorso che va dalla valutazione di base, ai procedimenti di valutazione multidimensionale e all'elaborazione e attuazione dei progetti di vita individuali. Il Piano è il frutto di un lavoro congiunto con il sottogruppo tecnico "Formazione", costituito in seno alla Cabina di regia per il monitoraggio della sperimentazione del D.Lgs. n. 62/2024 in Regione Lombardia, di cui alla DGR n. XII/5792/2026, che ha contribuito all'elaborazione dello stesso.
PRS XII LEGISLATURA	PRSS XII Legislatura 2.2.1 Favorire la realizzazione del progetto di vita delle persone con disabilità

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
SOGGETTI BENEFICIARI	Per l'attuazione del Piano formativo territoriale si prevede la costituzione di un partenariato che collabori con Regione Lombardia alla coprogettazione del Piano e alla realizzazione delle attività formative, previa sottoscrizione di una Convenzione. Il partenariato è costituito, oltre che da Regione Lombardia: - dalle federazioni e/o associazioni del terzo settore che partecipano o sono invitati permanenti all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, come da DM 14 gennaio 2025, n. 30, articolo 5, comma 2, lettera c) e aventi sede operativa in Lombardia; - dalle Università lombarde in possesso di comprovata esperienza di didattica, formazione e ricerca sulle tematiche oggetto del Piano di formazione, di cui all'Allegato 1. I beneficiari, inoltre, non devono trovarsi in cause di esclusione o incompatibilità previste dalla normativa vigente.
SOGGETTI DESTINATARI	Sono destinatari delle attività previste dal Piano formativo territoriale i soggetti interessati dall'attuazione del d.lgs. n. 62/2024 (ad esempio, personale del servizio sanitario regionale, degli Ambiti/Comuni, degli enti del terzo settore, del collocamento mirato, degli istituti scolastici, degli ordini professionali) e le persone con disabilità e relative famiglie.
SOGGETTO GESTORE	-
DOTAZIONE FINANZIARIA	2.972.699,11 euro
FONTE DI FINANZIAMENTO	Decreto del 10 novembre 2025 con il quale il Ministro per la Disabilità ha provveduto a ripartire alle Regioni la quota parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, per la realizzazione delle iniziative formative di carattere regionale
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	Contributo a fondo perduto

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
REGIME DI AIUTO DI STATO	Il piano di formazione territoriale è attuato tramite soggetti non aventi finalità di lucro ed è rivolto a persone con disabilità, famiglie e professionisti coinvolti nel processo di valutazione di base, valutazione multidimensionale ed elaborazione del progetto di vita e, pertanto, non costituisce "aiuto di Stato" in quanto persegue finalità istituzionali di interesse generale e le competenze acquisite non vengono successivamente impiegate per lo svolgimento di attività economiche.
INTERVENTI AMMISSIBILI	Sono ammissibili le seguenti azioni, secondo le modalità illustrate nel Piano di cui all'Allegato 1: a) Corsi di formazione b) Laboratori c) Seminari/Eventi/Webinar
SPESE AMMISSIBILI	Sono ammissibili i costi previsti dal quadro economico del Piano di cui all'Allegato 1, quali: - compensi per formatori; - spese per organizzazione di corsi, laboratori ed eventuali seminari/eventi/webinar; - spese per attività di comunicazione; - spese per materiale formativo; - spese per missioni e trasferte dei formatori e del personale organizzatore; - spese generali per coordinamento dell'attuazione delle attività formative. Le attività dovranno concludersi secondo il cronoprogramma del Piano di formazione, salvo proroghe che potranno essere previste con decreto dirigenziale previa autorizzazione ministeriale.
TIPOLOGIA DI PROCEDURA	Regione individua i soggetti chiamati a collaborare alla progettazione e all'erogazione delle attività formative mediante procedure coerenti con quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettere b) e c) del DM n. 30/2025, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e non discriminazione. Nello specifico, sarà indetto un Avviso finalizzato all'individuazione dei soggetti interessati alla coprogettazione per lo sviluppo dell'iniziativa.

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	Le federazioni/associazioni del terzo settore e le Università in possesso dei requisiti previsti possono presentare istanza di manifestazione di interesse a partecipare alla coprogettazione, completa di una prima idea progettuale. Le domande pervenute sono sottoposte a verifica di ammissibilità formale e sostanziale, finalizzata ad accertare: - il possesso dei requisiti soggettivi dei beneficiari; - la regolarità e la completezza della documentazione presentata. La valutazione delle idee progettuali sarà effettuata da apposito Nucleo di valutazione, attraverso specifici criteri di valutazione riguardanti, in particolare, i seguenti aspetti: - Qualità e coerenza dell'idea progettuale con il Piano di formazione regionale; - Carattere innovativo dell'idea progettuale. A seguito dell'individuazione dei soggetti selezionati, si svolgeranno i tavoli di coprogettazione, coordinati da Regione Lombardia, a conclusione dei quali sarà possibile procedere alla sottoscrizione della Convenzione. Pertanto, le idee progettuali proposte dai soggetti selezionati saranno oggetto di discussione, approfondimento ed eventuale revisione nell'ambito dei Tavoli, per la definizione della pianificazione di dettaglio. Il Tavolo di coprogettazione potrà svolgersi nell'ambito del sottogruppo tecnico costituito in seno alla Cabina di regia di cui alla DGR n. XII/5792/2026, dedicato alla formazione. In fase di attuazione, il tavolo sarà la sede di confronto utile ad assicurare il raccordo tra i soggetti coinvolti, a monitorare lo stato di avanzamento delle attività e a condividere eventuali proposte di aggiornamento o miglioramento, al fine di garantire l'efficace implementazione e la coerenza con gli obiettivi programmati, nonché di adempiere agli obblighi di rendicontazione quadrimestrali previsti dal DM n. 30/2025.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	Sono previste le seguenti modalità di erogazione del contributo: - il 60% a titolo di acconto a seguito della sottoscrizione della Convenzione; - il 40% a saldo a seguito di rendicontazione finale della spesa.

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 04 agosto 2026

D.g.r. 27 luglio 2026 - n. XII/6618 **Approvazione delle linee direttive per la promozione e attivazione delle reti territoriali della filiera formativa tecnologico-professionale in Regione Lombardia**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 «*Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53*», in particolare il Capo III «I percorsi di istruzione e formazione professionale»;

Richiamate le seguenti leggi regionali:

- legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «*Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia*», in particolare:
 - l'art. 11 comma 1, lett. a) dispone che il sistema di istruzione e formazione professionale (leFP) si articola, fra l'altro, in percorsi di secondo ciclo, per l'assolvimento del diritto dovere e dell'obbligo di istruzione, di durata triennale, nonché di un quarto anno;
 - l'art. 14, commi 1 e 2 prevedono che il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione è assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di leFP di secondo ciclo e che l'obbligo di istruzione, nel rispetto delle norme e delle leggi nazionali, è assolto anche attraverso la frequenza dei primi due anni dei percorsi di leFP di secondo ciclo;
- legge regionale 15 ottobre 2015, n. 30 «*Qualità, innovazione e internazionalizzazione dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul Mercato del Lavoro*»;

Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale n. XII-42 del 20 giugno 2023 «Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura», che ha previsto l'Obiettivo strategico 3.2.1 «Potenziare l'istruzione e la formazione professionale (leFP) in raccordo con le filiere economico-produttive»;

Richiamata la d.g.r. n. XI/3192 del 3 giugno 2020 «Repertorio regionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale e ulteriori determinazioni per l'attuazione del Sistema di istruzione e formazione professionale per l'anno formativo 2020/2021», con la quale è stato approvato il vigente Repertorio regionale delle Figure di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, le relative competenze tecnico professionali e quelle culturali di base, oltre che i modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;

Atteso che il Repertorio regionale dell'leFP è stato aggiornato con d.g.r. n. XII/4615 del 23 giugno 2025;

Richiamati inoltre gli atti regionali di attuazione del sistema regionale di leFP, gli atti attuativi del modello dotale, nonché quelli concernenti l'avvio e la prosecuzione della sperimentazione dei percorsi quadriennali di filiera:

- il decreto del 20 dicembre 2013, n. 12550 «Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo (art. 22, l.r. n. 19/2007)»;
- il decreto del 28 luglio 2014, n. 7214 «Approvazione delle procedure, disposizioni, adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi all'offerta di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo della Regione Lombardia, in attuazione del d.d.u.o. n. 12550 del 20 dicembre 2013»;
- la d.g.r. n. XII/1655 del 21 dicembre 2023 «Approvazione delle prime linee di attuazione della sperimentazione delle filiere formative tecnologico-professionali in Regione Lombardia»;
- il decreto n. 1638 del 26 gennaio 2024 «Sperimentazione delle filiere formative tecnologico-professionali in Regione Lombardia, di cui alla d.g.r. n. XII/1655 del 21 dicembre 2023: approvazione dell'elenco delle candidature pervenute e costituzione delle reti d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia»;
- la d.g.r. n. XII/2954 del 5 agosto 2024 «Sperimentazione delle filiere formative tecnologico-professionali ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito n. 240 del 7 dicembre 2023: indicazioni per l'attuazione e la progettazione delle filiere e disposizioni per i percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale (leFP)»;
- il decreto n. 12267 del 6 agosto 2024 «Sperimentazione delle filiere formative tecnologico-professionali ai sensi del d.m. n. 240 del 7 dicembre 2023: approvazione dei documenti di riferimento per la progettazione delle reti e per l'attuazione

dei percorsi quadriennali di leFP a seguito della d.g.r. n. XII/2954 del 5 agosto 2024»;

- la d.g.r. n. XII/3386 dell'11 novembre 2024 «Ulteriori disposizioni in merito all'attuazione della sperimentazione delle filiere formative tecnologico-professionali, di cui alla d.g.r. n. 1655 del 21 dicembre 2023»;
- il decreto n. 17944 del 22 novembre 2024 «Sperimentazione delle filiere formative tecnologico-professionali ai sensi del d.m. n. 240 del 7 dicembre 2023: approvazione della scheda per la correlazione degli esiti di apprendimento e l'integrazione delle progettazioni formative e degli interventi nell'ambito delle reti di filiera»;
- la d.g.r. n. XII/3590 del 9 dicembre 2024 «Filiere formative tecnologico-professionali per l'anno formativo 2025-2026: approvazione delle linee direttive di attuazione e della documentazione utile alla raccolta delle manifestazioni di interesse da parte delle Istituzioni formative»;
- il decreto n. 801 del 23 gennaio 2025 «Approvazione dell'elenco delle candidature delle istituzioni formative per le reti delle filiere formative tecnologico-professionali in Regione Lombardia, presentate ai sensi della d.g.r. n. 3590 del 9 dicembre 2024, e disposizioni per l'attivazione dei percorsi quadriennali sperimentali di leFP nell'annualità 2025/2026»;
- il decreto n. 9699 dell'8 luglio 2025 «Filiere formative tecnologico-professionali per l'anno formativo 2025/2026: formalizzazione delle reti di filiera in accordo con l'ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ai sensi della d.g.r. n. 3590 del 9 dicembre 2024»;
- la d.g.r. n. XII/5447 del 1° dicembre 2025 «Filiere formative tecnologico-professionali per l'anno formativo 2026/2027: indicazioni per la presentazione delle candidature, per la costituzione e per l'adesione delle istituzioni formative e delle Fondazioni ITS Academy alle reti territoriali di filiera in Regione Lombardia»;
- il decreto n. 1516 del 6 febbraio 2026 «Formalizzazione delle filiere formative tecnologico-professionali dell'anno scolastico e formativo 2026/2027»;

Visto il decreto n. 203 del 20 ottobre 2023 del Ministro dell'Istruzione e del Merito «Disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali»;

Vista la legge 8 agosto 2024, n. 121 «*Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale*», che:

- all'art. 1, comma 1 istituisce la Filiera formativa tecnologico-professionale come costituita dai percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione tecnica e professionale, dagli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), di leFP e da quelli di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);
- richiama le competenze in capo alle Regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa di istruzione e formazione;
- attribuisce alle stesse la definizione delle modalità realizzative della filiera;

Visto il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127 convertito con modificazioni dalla l. 30 ottobre 2025, n. 164, recante «Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026» e, in particolare, l'articolo 2, comma 1 che introduce il comma 8-bis all'articolo 25-bis del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144;

Considerata la competenza ordinamentale regionale sulla leFP e in materia di programmazione dell'offerta territoriale, nonché la competenza che la Legge 121/2024 assegna alle Regioni relativamente alla definizione delle modalità realizzative della filiera formativa tecnologico professionale;

Richiamato l'Accordo istituzionale tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, sottoscritto in forma digitale e perfezionato in data 6 luglio 2026, come da scheda approvato dalla Giunta regionale con d.g.r. n. XII/6354 del 22 giugno 2026;

Atteso che l'Accordo in argomento persegue molteplici finalità:

- garantire il raccordo organizzativo e operativo, mediante la definizione di procedure congiunte per assicurare l'efficace coordinamento tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Regione Lombardia, nel rispetto delle reciproche competenze;
- elaborare linee d'azione comuni per dare impulso alla progettazione dei percorsi di filiera e per supportare i partner

nella creazione di reti solide e coerenti con i fabbisogni formativi del territorio;

- programmare e svolgere attività istruttorie coordinate per verificare la conformità delle costituenti reti di filiera alla normativa nazionale (L. 121/2024) e regionale (d.g.r. XII/3590 e XII/5447 e successive Deliberazioni riferite alle future annualità formative), con particolare attenzione alla Tabella di correlazione e ai requisiti minimi stabiliti da Regione Lombardia;
- elaborare strumenti condivisi per il monitoraggio costante dei percorsi avviati, al fine di valutarne nel tempo l'efficacia in termini di successo formativo degli studenti e di coerenza con le richieste del mercato del lavoro;

Considerato che, tra le altre cose, l'Accordo definisce all'articolo 4 l'iter di attivazione dei percorsi nell'ambito delle reti territoriali di filiera, prevedendo in particolare la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di istituzioni scolastiche, istituzioni formative e Fondazioni ITS Academy per la candidatura di percorsi in filiera, da presentare in occasione delle scadenze annuali fissate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dalla Regione Lombardia;

Valutato, in considerazione delle competenze regionali attribuite dalla norma in materia di definizione delle modalità realizzative delle filiere in ambito territoriale e alla luce dell'esperienza delle precedenti tre annualità formative durante le quali sono state candidate e valutate le proposte di percorsi in filiera, di cui è in corso la realizzazione, definire delle linee direttive per la definizione della fisionomia, composizione minima e massima, nonché la promozione e attivazione delle reti territoriali della filiera formativa tecnologico-professionale, quale documento di riferimento non più vincolato ad una sola annualità formativa, ma a decorrere dal 2027/2028 in avanti, salvo modifiche di legge o modifiche all'Accordo istituzionale. Le linee direttive sono contenute nell'Allegato 1 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Confermato che la modalità realizzativa attraverso cui la filiera si declina e trova attuazione è quella delle reti di ambito territoriale costituite sulla base di un accordo di partenariato tra le Istituzioni che erogano percorsi quadriennali sperimentali di Istruzione Tecnica e Professionale, percorsi di leFP e ITS Academy, orizzontalmente e verticalmente connessi sulla base di un comune riferimento dei propri profili professionali e formativi a processi di lavoro e competenze di Figure e Profili ITS Academy ad essi correlate;

Considerata la necessità di assicurare la partecipazione contestuale e in condizioni di parità di tutte le Istituzioni, scolastiche e formative, all'attuazione della filiera tecnico-professionale, di favorire i processi di co-progettazione, di definizione di azioni trasversali e di messa in comune di risorse tra le reti;

Tenuto conto di quanto precedentemente definito con propri atti, relativamente alla fisionomia territoriale della filiera formativa tecnologico professionale;

Dato atto che con nota congiunta del 17 luglio 2026 a firma degli Uffici competenti di Regione Lombardia e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia è stata data notizia alle istituzioni scolastiche statali e paritarie che erogano percorsi di Istruzione tecnica e professionale, alle istituzioni formative di leFP e alle Fondazioni ITS Academy della sottoscrizione dell'Accordo istituzionale e dell'avvio della fase di attivazione delle filiere mediante raccolta di manifestazioni di interesse, rinviando ad un successivo provvedimento la definizione della fisionomia delle filiere e allegando la Tabella di correlazione tra Indirizzi scolastici, Profili leFP e Figure ITS, come da ultimo aggiornata;

Precisato che la raccolta delle manifestazioni di interesse sarà oggetto di successive comunicazioni da parte degli Uffici competenti, a cui è demandata la valutazione delle stesse e l'avvio dell'iter ufficiale di raccolta delle candidature di filiera in occasione delle scadenze utili alla programmazione dell'offerta formativa;

Visti la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti Organizzativi della XII Legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi in forma di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate:

1. di approvare le «Linee direttive per la promozione e attivazione delle reti territoriali della filiera formativa tecnologico-professionale in Regione Lombardia», di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la raccolta delle manifestazioni di interesse, che è attivata a seguito dell'adozione del presente atto e della sottoscrizione dell'Accordo istituzionale tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia perfezionato con firma digitale il 6 luglio 2026 e basato sullo schema approvato dalla Giunta regionale con d.g.r. n. XII/6354 del 22 giugno 2026, sarà oggetto di successive comunicazioni da parte degli Uffici competenti, a cui è demandata la valutazione delle stesse e l'avvio dell'iter ufficiale di raccolta delle candidature di filiera in occasione delle scadenze utili alla programmazione dell'offerta formativa;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul portale istituzionale www.regione.lombardia.it e ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Riccardo Perini

_____ • _____

ALLEGATO 1

LINEE DIRETTIVE PER LA PROMOZIONE E ATTIVAZIONE DELLE RETI TERRITORIALI DELLA FILIERA FORMATIVA TECNOLOGICO-PROFESSIONALE IN REGIONE LOMBARDIA

La Legge n. 121/2024 “Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale” ha istituito la filiera formativa tecnologico-professionale (di seguito “filiera”), quale modello di offerta formativa integrata a carattere tecnologico-professionale, costituita da percorsi sperimentali del secondo ciclo di Istruzione rimodulati su base quadriennale, percorsi formativi di Istruzione tecnologica superiore degli ITS Academy, percorsi di Istruzione e formazione professionale (leFP) di cui all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 1° agosto 2019 e percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

Ai sensi della Legge n. 121/2024, le Regioni partecipano alla filiera, programmandone i percorsi e definendone le modalità realizzative in ambito territoriale.

1. FISIONOMIA ED ELEMENTI MINIMI CARATTERIZZANTI LE RETI DI FILIERA IN LOMBARDIA

La filiera permette di organizzare in modo strutturale l’offerta dei percorsi secondari di secondo ciclo a carattere tecnico e professionalizzante, di quelli di specializzazione e terziari non accademici a carattere tecnico e professionalizzante, in stretta correlazione con il mondo dell’impresa e i fabbisogni di nuove competenze e profili professionali da esso espressi.

Con riguardo alle proprie competenze e a quanto attribuito dalla Legge n. 121/2024 relativamente alla definizione delle modalità realizzative, **Regione Lombardia prevede la seguente fisionomia e modello organizzativo della filiera**, secondo una distinzione tra livello macro-regionale e livello di specifico ambito territoriale:

- a) a livello regionale, la filiera si caratterizza e identifica con un’area tecnologica e suoi ambiti di articolazione, così come definiti dall’Allegato 1 al DM n. 203/2023 “Disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali”;
- b) a livello di specifico ambito territoriale, le filiere si articolano in *compagini di rete* aventi le seguenti caratteristiche:
 - *dimensione orizzontale*, concernente il raccordo tra i percorsi quadriennali erogati dalle Istituzioni di Istruzione e quelle formative, finalizzata a garantire una progettazione integrata dei curricula, azioni sinergiche e messa in comune di risorse, oltre che i passaggi degli allievi;
 - *dimensione verticale*, concernente il raccordo tra i suddetti percorsi e quelli ITS Academy, al fine di facilitarne l’accesso;
 - *necessario raccordo dell’intera compagine formativa con il mondo dell’impresa*, assicurato dalla partecipazione di almeno un’azienda partner;
 - *dimensione provinciale o interprovinciale*, secondo un criterio di *prossimità territoriale* definito anche sulla base dei tempi di percorrenza del trasporto pubblico, da parte dei percorsi di secondo ciclo;

- *risonomia e composizione minima*, assicurate dalla presenza di almeno una Istituzione scolastica di Istruzione Tecnica o Professionale e almeno di una Istituzione formativa, oltre che da un percorso ITS *Academy* di riferimento;
- *composizione massima*, definita dalla presenza:
 - di percorsi, erogati anche da più Fondazioni, ma riferiti ad **una sola Figura ITS Academy**;
 - complessiva di massimo sette tra Istituzioni scolastiche e formative di secondo ciclo;
 - complessiva di gruppi classe di percorsi quadriennali di secondo ciclo riferiti al massimo a sette tra indirizzi di Istruzione e Figure/Profili leFP.

La prossimità territoriale tra le Istituzioni di secondo ciclo è definita entro un limite di durata temporale massima di due ore di trasporto pubblico. Eventuali richieste di deroga saranno valutate in fase istruttoria dagli Uffici regionali sulla base della presenza di motivazioni oggettive e verificabili.

Un gruppo classe di un percorso secondario superiore (sia scolastico, sia formativo) può partecipare ad una sola rete territoriale; pertanto, la stessa Istituzione scolastica o formativa, che propone percorsi quadriennali di un determinato indirizzo o Figura/Profilo, può prendere parte a più reti di filiera con quell'indirizzo, ma a condizione che in ciascuna di esse sia presente una classe distinta dalle altre.

Oltre a quanto previsto dall'art. 1, cc. 1 e 2 della Legge n. 121/2024, la composizione minima della compagine di rete relativamente alla componente dei percorsi di Istruzione secondaria superiore è stabilita in coerenza con il *DM n. 221/2025*, art. 2, c. 1 e dal *Decreto recante norme di attuazione dell'art. 25-bis, c. 4, lett. b) e c. 5 del DL 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni con la legge 17 novembre 2022, n. 175, concernente la definizione di un sistema di valutazione dell'offerta formativa dei percorsi, di cui all'art. 17, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226*, art. 1, c.1, lett. a).

Costituisce vincolo per la costituzione delle compagini di rete territoriali il rispetto della Tabella di correlazione di cui all'Allegato 2 alla DGR n. 3590/2024 e sue successive modificazioni e integrazioni, che evidenzia il possibile raccordo formativo tra i percorsi quadriennali di secondo ciclo e le competenze delle Figure ITS *Academy* di riferimento, in rapporto ad uno o più comuni e specifici processi di lavoro di cui all'Atlante del lavoro.

Le reti assicurano:

- a) una progettazione formativa integrata dei curricula, l'individuazione di forme e livelli intermedi di certificazione, di sinergie e attività congiunte, nel rispetto dell'articolazione 4 + 2 e della specificità dei rispettivi ordinamenti;
- b) l'impegno a dare attuazione a quanto concordato in sede di *Tavolo tecnico interistituzionale per l'avvio e il monitoraggio della sperimentazione delle filiere in Regione Lombardia*¹, con particolare riferimento alle *Indicazioni e strumenti a supporto della progettazione dei percorsi delle filiere tecnologico-professionali*², all'utilizzo della *Scheda per la correlazione degli esiti di apprendimento e l'integrazione delle progettazioni formative e degli interventi nell'ambito delle reti di filiera*³ e agli eventuali altri strumenti predisposti dal Tavolo stesso.

¹ Costituito con Decreto n. 5287/2024.

² Allegato 1 al Decreto n. 12267/2024.

³ Allegato 1 al Decreto n. 17944/2024.

I percorsi di leFP di filiera assumono fin dalla prima annualità in via sperimentale la fisionomia e gli standard minimi di cui alle specifiche disposizioni regionali in materia⁴.

L’offerta formativa condivisa e integrata delineata dai Soggetti aderenti alla rete può raccordarsi con quella dei *campus* multiregionali e multisettoriali di cui all’articolo 10, comma 2, lettera f), della legge 15 luglio 2022, n. 99.

2. ITER DI ATTIVAZIONE DEI PERCORSI DI FILIERA NELL’AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE DELL’OFFERTA

La filiera rappresenta elemento qualificante l’offerta territoriale di Regione Lombardia e costituisce criterio ai fini delle scelte in sede di programmazione della stessa. Conseguentemente, **l’iter di presentazione delle candidature delle Istituzioni scolastiche e formative e di attivazione delle reti di filiera è allineato con la tempistica e ricompreso nell’ambito della programmazione territoriale dell’offerta**, nelle modalità e tempistiche rappresentate nella seguente tabella, assunta anche in sede di Accordo istituzionale sottoscritto con l’USR della Lombardia⁵:

PERIODO	OGGETTO	SOGGETTO COMPETENTE
GIUGNO	comunicazione congiunta Regione-USR alle Istituzioni scolastiche e formative, per promuovere la trasmissione delle loro manifestazioni di interesse alla partecipazione alle reti di filiera	Regione Lombardia USR per la Lombardia
LUGLIO – prima metà di SETTEMBRE	raccolta delle manifestazioni di interesse e avvio della verifica della conformità delle compagini di rete, effettuata congiuntamente da Regione-USR	
entro il 15 OTTOBRE	invio delle candidature a USR Lombardia per la partecipazione alle reti di filiera da parte delle Istituzioni scolastiche, nelle modalità indicate dal MIM, e invio delle candidature a Regione Lombardia da parte delle Istituzioni formative con definizione delle progettazioni quadriennali	Istituzioni scolastiche e formative
entro il 15 NOVEMBRE	verifica e validazione delle candidature delle Istituzioni scolastiche e formative, effettuata dagli Uffici competenti	Regione Lombardia USR per la Lombardia
	comunicazione alle Province delle candidature per inserimento nei piani provinciali	Regione Lombardia
16 – 30 NOVEMBRE	formalizzazione da parte di Regione in accordo con USR Lombardia delle reti validate	Regione Lombardia in accordo con USR per la Lombardia
DICEMBRE	formalizzazione e trasmissione degli Accordi di rete agli Uffici competenti	Istituzioni scolastiche e formative – ITS Academy
	programmazione dell’offerta di secondo ciclo, comprensiva dei percorsi quadriennali di filiera di Istruzione e di leFP	Regione Lombardia

⁴ Allegato B alla DGR n. 2954/2024 ed eventuali ss.mm.ii.

⁵ L’Accordo è disponibile al seguente link: <https://www.regione.lombardia.it/istruzione-formazione-e-lavoro/formazione-professionale/percorsi-iefp-its-e-ifts/sperimentazione-delle-filiere-formative-tecnologico-professionali>

GENNAIO	inserimento dei percorsi di secondo ciclo in SIDI	Regione Lombardia - USR per la Lombardia
GENNAIO - FEBBRAIO	orientamento – raccolta iscrizioni percorsi di secondo ciclo	Istituzioni scolastiche e formative

La raccolta delle manifestazioni di interesse è finalizzata ad individuare esclusivamente reti di filiera che non siano già state formalizzate negli anni precedenti con apposito decreto regionale⁶, oppure che, rispetto all’ultima formalizzazione in ordine di tempo, abbiano apportato modifiche sostanziali alla fisionomia di rete, con specifico riferimento ai requisiti minimi e massimi di composizione della rete in termini di Soggetti e/o indirizzi / Figure coinvolti.

Ai sensi dell’art. 3, c. 2 lett. a) della Legge n. 99/2022, l’articolazione in Profili delle Figure professionali ITS *Academy* è parimenti definita in sede di programmazione regionale dell’offerta formativa. Ai fini della partecipazione alla manifestazione di interesse, le Fondazioni ITS *Academy* devono possedere il percorso proposto e la relativa Figura nell’Offerta formativa al momento della candidatura.

Regione Lombardia assicura l’armonizzazione delle diverse linee programmatiche della propria offerta territoriale, definendo - ai fini della composizione dei relativi Atti - specifici criteri in rapporto alle:

- a) priorità strategiche formative di investimento su competenze e profili innovativi emergenti e richiesti dal mercato del lavoro;
- b) priorità e vincoli per la definizione dei Piani provinciali dell’offerta di secondo ciclo in rapporto ai percorsi di filiera.

La tempistica di dettaglio e le modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse saranno comunicate dagli Uffici regionali competenti⁷.

A seguito dell’approvazione e della formalizzazione delle reti di filiera sulla base del soddisfacimento dei requisiti minimi di fisionomia e di nucleo minimo dei percorsi, queste ultime sono attivate qualora almeno un percorso di secondo ciclo di Istruzione o di *leFP* abbia raggiunto il numero minimo di iscrizione degli allievi.

⁶ Decreti n.1638/2024, 9699/2025 e 1516/2026 e ss.mm.ii., disponibili al seguente link: <https://www.regione.lombardia.it/istruzione-formazione-e-lavoro/formazione-professionale/percorsi-iefp-its-e-ifts/sperimentazione-delle-filiere-formative-tecnologico-professionali>
⁷ Per l’annualità 2027/2028 la nota congiunta Regione-USR per la Lombardia è stata sottoscritta e inviata il 17 luglio 2026.

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 04 agosto 2026

D.g.r. 27 luglio 2026 - n. XII/6624

Rinnovo del protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia, la Regione Campania e il Comune di Pozzuoli per rendere operativo il gemellaggio di cui alle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri relative all'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2014, recante «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio», pubblicata sulla G.U. del 12 maggio 2014;
- la d.g.r. della Giunta della Regione Campania n. 669 del 23 dicembre 2014, avente ad oggetto «Rischio vulcanico in area flegrea. Delimitazione della zona rossa. Presa d'atto delle proposte comunali»;
- il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 2 febbraio 2015, recante «Indicazioni alle Componenti ed alle Strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile inerenti l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione della Zona rossa vesuviana»;
- le Indicazioni operative emanate dal Capo Dipartimento della Protezione Civile in data 22 aprile 2015 riguardanti «La determinazione dei criteri generali dei Centri Operativi di Coordinamento e delle Aree di Emergenza»;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2016, recante «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei», pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016, in base alla quale Regione Lombardia è gemellata con il Comune di Pozzuoli (NA);
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 «Codice della protezione civile» e s.m.i.;
- la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 «Disposizioni regionali in materia di protezione civile»;
- il decreto-legge n. 140 del 12 ottobre 2023 «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei» convertito nella legge 7 dicembre 2023, n. 183;
- il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 3236 del 30 ottobre 2025, recante «Approvazione dei livelli di allerta per il vulcano Campi Flegrei e delle prime indicazioni operative»;

Dato atto che i sopracitati Indirizzi nazionali prevedono, come strategia generale di intervento per la Zona Rossa, l'allontanamento cautelativo della popolazione prima dell'inizio dell'attività eruttiva (fasi di preallarme e di allarme) e che, al fine di garantire l'assistenza ai cittadini allontanati, i medesimi Indirizzi prevedono che ciascun Comune della Zona rossa sia gemellato con una Regione o Provincia Autonoma, in attuazione di specifici protocolli d'intesa, sottoscritti da ciascun Comune in Zona Rossa, dalla Regione/Provincia Autonoma gemellata e dalla Regione Campania;

Richiamati:

- la d.g.r. della Giunta della Regione Campania n. 245 del 7 giugno 2016, recante «Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2014. Pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio. Gemellaggi. Firma dei protocolli d'intesa e individuazione dei referenti per il gruppo di lavoro monitoraggio»;
- la d.g.r. della Giunta della Regione Campania n. 497 del 22 settembre 2016, recante «Approvazione dell'allegato tecnico al protocollo d'intesa tra Comuni Vesuviani, Regioni e Province Autonome - integrazione della d.g.r. n. 245 del 7 giugno 2016»;
- la d.g.r. della Giunta della Regione Campania n. 506 del 1 agosto 2017, avente ad oggetto «Legge regionale 22 maggio 2017, n. 12. Istituzione Tavolo Permanente di Pianificazione del rischio vulcanico nell'area vesuviana e nell'area flegrea»;
- la d.g.r. della Giunta della Regione Campania n. 35 del 29 gennaio 2018, avente ad oggetto «Pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2016. Gemellaggi. Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa disciplinante l'operatività dei gemellaggi e dell'Allegato tecnico»;
- la delibera della Giunta comunale di Pozzuoli (NA) n. 5 del 16 gennaio 2019, concernente la «Perimetrazione della Zona

Rossa per il Rischio Vulcanico «Campi Flegrei»: Approvazione del Protocollo d'Intesa per l'operatività dei gemellaggi di cui al decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale (DPC) del 2 febbraio 2015». Atto senza impegno di spesa;

- la propria d.g.r. n. XI/1653 del 20 maggio 2019, con la quale sono stati approvati gli Schemi di Protocollo d'Intesa tra la Regione Lombardia, la Regione Campania e i Comuni di Somma Vesuviana, Torre del Greco e Pozzuoli per rendere operativi i gemellaggi per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio e dei Campi Flegrei»;
- il decreto del Segretario Generale di Regione Lombardia n. 10768 del 16 luglio 2024, avente ad oggetto «Costituzione del Gruppo di Lavoro interdirezionale denominato «Piano Regionale per il trasferimento e l'accoglienza della popolazione del Comune di Pozzuoli (NA)» connesso al rischio vulcanico dei Campi Flegrei»;

Dato atto che l'art. 10 del Protocollo d'Intesa sottoscritto da Regione Lombardia, Regione Campania e Comune di Pozzuoli per rendere operativo il gemellaggio per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2016, stabilisce che lo stesso abbia durata di 5 anni dalla data della stipula;

Preso atto che detto Protocollo risulta scaduto e pertanto, ai fini della nuova sottoscrizione, occorre che sia confermato da tutti gli Enti cofirmatari il medesimo schema di Protocollo oggetto di prima sottoscrizione, in quanto approvato a livello centrale con il citato decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 2 febbraio 2015 e ratificato nel Piano nazionale;

Valutato che il rinnovo del gemellaggio risulta propedeutico all'approvazione, con successivo provvedimento, del Piano Regionale della Lombardia per il trasferimento e l'accoglienza della popolazione del Comune gemellato;

Viste:

- la nota n. Y1.2025.0006580 del 01 aprile 2025, con la quale Regione Lombardia ha richiesto la disponibilità di Regione Campania e del Comune di Pozzuoli a rinnovare alle medesime condizioni il protocollo d'intesa scaduto in data 16 ottobre 2024 mediante approvazione con nuova deliberazione delle rispettive Giunte;
- la d.g.r. della Giunta della Regione Campania n. 177 del 2 aprile 2025, con la quale è stato disposto il rinnovo dei Protocolli d'Intesa tra Regione Campania, Comuni in Zona Rossa - sia vesuviana che flegrea - e Regioni/Province Autonome disciplinanti l'operatività dei gemellaggi per il rischio vulcanico, che risultano scaduti per decorrenza del termine di durata quinquennale, tra cui quello sottoscritto da Regione Lombardia e dal Comune di Pozzuoli, mediante la sottoscrizione di un nuovo protocollo redatto secondo gli schemi tipo già approvati con le deliberazioni di Giunta regionale n. 245/2016, n. 497/2016 e n. 35/2018, conformi agli Indirizzi Nazionali;
- la delibera della Giunta comunale di Pozzuoli (NA) n. 81 del 20 giugno 2025, acquisita agli atti di Regione Lombardia con protocollo n. Y1.2026.0003680 del 23 febbraio 2026, con la quale è stato disposto il rinnovo del Protocollo d'Intesa per il rischio vulcanico Campi Flegrei, redatto secondo gli schemi tipo già approvati con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 245/2016, n. 497/2016 e n. 35/2018 in conformità agli Indirizzi nazionali, da stipularsi tra il Comune di Pozzuoli, Regione Lombardia e Regione Campania;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre il rinnovo del Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia, Regione Campania e Comune di Pozzuoli al fine di assicurare l'operatività del gemellaggio per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, mediante la sottoscrizione di un nuovo protocollo redatto secondo lo schema tipo già approvato con d.g.r. n. 1653/2019, conforme agli Indirizzi nazionali, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato che l'art. 9 dello schema di Protocollo d'Intesa prevede che «Alla copertura delle spese emergenziali, a cui ciascun ente ed amministrazione è chiamato a far fronte, si provvede con gli strumenti conseguenti la dichiarazione dello stato d'emergenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nel limite delle risorse stanziare»;

Preso atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori nuovi oneri a carico del bilancio regionale, oltre alle spese del personale connesse alle ordinarie attività di pianificazione e coordinamento;

Dato atto che il presente provvedimento concorre all'attuazione dell'Obiettivo strategico 2.5.4 «Rafforzare il sistema di protezione civile regionale», identificato nel Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 42 del 20 giugno 2023;

Visti la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di Organizzazione e Personale» nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Tutto ciò premesso, a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di disporre il rinnovo del Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia, Regione Campania e Comune di Pozzuoli al fine di assicurare l'operatività del gemellaggio per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, mediante la sottoscrizione di un nuovo protocollo redatto secondo lo schema tipo già approvato con d.g.r. n. 1653/2019, conforme agli indirizzi nazionali, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, che avrà validità quinquennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione;

2. di demandare al Presidente della Giunta regionale della Lombardia la sottoscrizione del suddetto protocollo d'intesa;

3. di demandare ad un successivo atto l'approvazione del Piano Regionale per il trasferimento e l'accoglienza della popolazione del Comune gemellato;

4. di trasmettere la presente Deliberazione:

- alla Regione Campania;
- al Comune di Pozzuoli;
- al Dipartimento della Protezione Civile;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, comprensiva dello Schema del Protocollo d'Intesa, sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito istituzionale - sezione «Amministrazione trasparente», in attuazione dell'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Riccardo Perini

— • —

ALLEGATO 1

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
LA REGIONE CAMPANIA
LA REGIONE LOMBARDIA
E
IL COMUNE DI POZZUOLI**

**PER RENDERE OPERATIVI I GEMELLAGGI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI “DISPOSIZIONI PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA PER IL
RISCHIO VULCANICO DEI CAMPI FLEGREI” DEL 24 GIUGNO 2016**

L'anno duemilaventisei, il giorno del mese di

tra

la Regione Campania – con sede in Napoli, Via Santa Lucia (C.F 80011990639) – di seguito “Regione”, nella persona del Presidente della Regione Campania, dott. Roberto Fico, delegato alla stipula del presente accordo con decreto n.del

la Regione Lombardia – con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia (C.F 80050050154) – di seguito “Regione gemellata”, nella persona del Presidente della Regione Lombardia, dott. Attilio Fontana, delegato alla stipula del presente accordo con decreto n.del

e

il Comune di Pozzuoli – con sede in Pozzuoli(NA), Via Tito Livio n.4 (C.F 00508900636) – di seguito “Comune”, nella persona del Sindaco, dott. Luigi Manzoni,

VISTO l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008 concernente: “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri “Disposizioni per l’aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei” del 24 giugno 2016 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016 - ed in particolare l’art. 2 in cui si dispone che, al fine di garantire l’assistenza alla popolazione dell’area flegrea cautelativamente evacuata, ciascun Comune della Zona rossa è gemellato con una Regione o Provincia Autonoma;

VISTA la Delibera della Giunta regionale della Campania n. 35 del 29/01/2018 recante "Pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2016. Gemellaggi. Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa disciplinante l'operatività dei gemellaggi e dell'Allegato tecnico. Determinazioni”;

VISTA la Delibera della Giunta regionale della Campania n. 177 del 02/04/2025 recante "Rinnovo dei Protocolli d’intesa disciplinanti l’operatività dei gemellaggi dei Comuni in Zona rossa vesuviana e flegrea con altre Regioni e del relativo Allegato tecnico. Determinazioni.”;

VISTO il rapporto finale, trasmesso al Dipartimento della protezione civile il 2 gennaio 2013, redatto dal Gruppo di lavoro incaricato della definizione dello scenario di riferimento per il piano di emergenza dei Campi Flegrei per il rischio vulcanico, nominato con decreto del Capo Dipartimento della protezione civile dell’11 maggio 2009;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in particolare gli articoli 18 e seguenti, disciplinanti il trattamento di dati personali da parte di

soggetti pubblici;

VISTO il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 10 gennaio 2000, secondo il quale il trattamento delle informazioni e dei dati necessari alla pianificazione comunale di protezione, compresi i dati sensibili, nonché la comunicazione degli stessi ad altre istituzioni, quali il Dipartimento di protezione civile, le Prefetture, le Regioni e le Province, rientrano nei compiti istituzionali dei Comuni sulla base della vigente legislazione in materia di protezione civile e non richiedono il consenso degli interessati né l'autorizzazione del Garante;

CONSIDERATO che la Regione Campania e il Dipartimento della protezione civile, sulla base del predetto documento, hanno avviato le attività di competenza volte alla revisione del Piano nazionale d'emergenza e alla ridefinizione dei confini della Zona rossa del medesimo Piano, intesa come area da evacuare cautelativamente per salvaguardare le vite umane dagli effetti di una possibile eruzione in quanto ad alta probabilità di invasione di flussi piroclastici;

VISTA la Delibera della Giunta regionale della Campania n. 669 del 23 dicembre 2014, concernente "Rischio vulcanico in area flegrea. Delimitazione della Zona rossa. Presa d'atto delle proposte comunali";

CONSIDERATO che il citato decreto del 24 giugno 2016 dispone altresì che le Regioni e le Province Autonome rendano operativi i predetti gemellaggi mediante specifici protocolli d'intesa sottoscritti con la Regione Campania ed i comuni gemellati, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e provvedano ad elaborare specifici piani per il trasferimento e l'accoglienza della popolazione da assistere;

CONSIDERATO, altresì, che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Commissione speciale protezione civile, nella seduta tecnica congiunta con il Dipartimento della Protezione civile del 23 luglio 2015 e, successivamente, nella seduta politica del 11 febbraio 2016, ha approvato il metodo per il gemellaggio e l'abbinamento tra i Comuni della Zona rossa e le Regioni e Province autonome ai fini della distribuzione territoriale della popolazione flegrea in caso di evacuazione;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 2 febbraio 2015 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2015 recante "Indicazioni alle Componenti ed alle Strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile inerenti l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione della "Zona rossa vesuviana" valide, fatti salvi i dovuti adattamenti relativi al territorio, per i Campi Flegrei, ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei" del 24 giugno 2016;

RAVVISATA, la necessità di assicurare e garantire un omogeneo e coerente svolgimento delle attività di pianificazione per l'allontanamento, il trasferimento e l'accoglienza della popolazione nello spirito di leale collaborazione che deve contraddistinguere le iniziative e le attività delle pubbliche amministrazioni, soprattutto in un ambito strategico e particolare quale quello della protezione civile;

RITENUTO che sia possibile attuare rapporti di collaborazione e sinergie al fine di addivenire ad una condivisione delle metodologie e degli strumenti necessari per la compiuta attuazione del gemellaggio;

ACQUISITO il parere favorevole del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art. 2 del sopra citato Decreto del 24 giugno 2016;

DATO ATTO che le attività di cui al presente protocollo d'intesa riguardano eventi di carattere nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile", e per fronteggiare i quali si procederà con le modalità e le risorse previste dall'art. 24 del medesimo decreto legislativo;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1
(Premesse)

1. Le "premesse" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 2
(Obiettivi)

1. Con il presente Protocollo d'Intesa si definiscono gli accordi necessari a disciplinare le attività volte a rendere operativo il gemellaggio tra il Comune e la Regione/PA gemellata, ai fini dell'allontanamento, trasferimento ed accoglienza della popolazione del Comune della Zona rossa flegrea, in caso di ripresa dell'attività vulcanica dei Campi Flegrei, sulla base delle linee guida emanate dal Dipartimento della protezione civile nelle "Indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per la Zona rossa".

Articolo 3
(Compiti della Regione Campania)

1. La Regione Campania si impegna a svolgere le attività espressamente previste nelle "Indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per la Zona rossa".
2. In particolare la Regione Campania, nell'ambito delle attività relative alla condivisione delle informazioni, si impegna ad assicurare:
 - la partecipazione alle attività di raccordo conoscitivo e informativo tra amministratori e tecnici delle Amministrazioni;
 - il coordinamento della attività per la creazione di standard per lo scambio dei dati.

Articolo 4
(Compiti della Regione/PA gemellata)

1. La Regione/PA gemellata si impegna a svolgere le attività espressamente previste nelle "Indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per la Zona rossa".
2. In particolare la Regione/PA gemellata, nell'ambito delle attività relative alla condivisione delle informazioni, si impegna ad assicurare, con modalità individuate anche in successivi documenti attuativi:
 - il recepimento, l'aggiornamento telematico e la gestione dei dati della popolazione, con il coinvolgimento degli uffici competenti;
 - l'accesso ai servizi di base della popolazione ospitata;
 - la promozione di possibili iniziative volte a facilitare l'integrazione della popolazione ospitata nella comunità di accoglienza.

Articolo 5
(Compiti del Comune)

1. Il Comune si impegna a svolgere le attività espressamente previste nelle "Indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per la Zona rossa".
2. In particolare il Comune, nell'ambito delle attività relative alla condivisione delle informazioni, si impegna ad assicurare, con modalità individuate anche in successivi documenti attuativi:
 - la trasmissione e l'aggiornamento telematico dei dati anagrafici e delle altre banche dati della popolazione del Comune alla Regione/PA gemellata;
 - la trasmissione e l'aggiornamento delle informazioni di carattere sanitario della popolazione del Comune alla Regione/PA gemellata, in raccordo con l'Azienda sanitaria competente per

territorio;

- la trasmissione e l'aggiornamento dei dati per la continuità dell'attività scolastica della popolazione del Comune alla Regione/PA gemellata, in raccordo con l'Ufficio scolastico regionale.

Articolo 6

(Compiti di Comune e Regione/PA gemellata)

1. Il Comune e la Regione/PA gemellata, nell'ambito delle attività relative alla condivisione delle informazioni, provvedono:
 - al raccordo conoscitivo e informativo tramite la programmazione di periodici incontri tra amministratori e tecnici delle Amministrazioni;
 - alla definizione delle modalità di condivisione dei dati.
2. Il Comune e la Regione/PA gemellata, nell'ambito delle attività relative alle modalità di attuazione del trasferimento e accoglienza della popolazione, provvedono altresì:
 - alla predisposizione di uno specifico schema di distribuzione della popolazione del Comune della Zona rossa nel territorio regionale di accoglienza, teso a mantenere unite le comunità esistenti nel Comune di partenza;
 - alla predisposizione di Accordi e "gemellaggi" tra le associazioni di volontariato del Comune e della Regione/PA gemellata.

Articolo 7

(Tutela dati personali)

1. Le parti si impegnano a perseguire gli obiettivi del presente protocollo d'intesa nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici.

Articolo 8

(Gruppo di lavoro per il monitoraggio delle attività)

1. Per garantire il corretto e costante svolgimento delle attività previste nel presente Protocollo d'Intesa, è costituito un Gruppo di Lavoro, con funzioni di monitoraggio.
2. Il Gruppo di Lavoro è costituito da un referente designato da ciascuna delle Amministrazioni firmatarie. La partecipazione a tale Gruppo di lavoro è a titolo gratuito.
3. Al termine di ciascun anno il Gruppo di Lavoro redige una sintetica relazione sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da inoltrare ai competenti vertici delle rispettive amministrazioni, segnalando eventuali problemi ed individuando le possibili soluzioni. Detta relazione viene inoltrata per opportuna informazione al Dipartimento della protezione civile.

Articolo 9

(Costi delle operazioni disciplinate dal Protocollo)

1. Alla copertura delle spese emergenziali, a cui ciascun ente ed amministrazione è chiamato a far fronte, si provvede con gli strumenti conseguenti la dichiarazione dello stato d'emergenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nel limite delle risorse stanziare.
2. Restano a carico dei bilanci ordinari delle singole amministrazioni ed enti i costi connessi con le attività di pianificazione e coordinamento che vanno sviluppate ordinariamente e durante la Fase operativa I di Attenzione.

Articolo 10

(Entrata in vigore e durata)

1. Il presente Protocollo ha la durata di 5 anni dalla data della stipula, e può essere rinnovato, agli stessi patti e condizioni, previo scambio di corrispondenza tra le parti, entro la scadenza naturale dello stesso.

2. Il presente Protocollo è stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'articolo 15, comma 2 bis della legge 241/90.

Regione Campania

Regione Lombardia

Comune di Pozzuoli

ALLEGATO TECNICO AL PROTOCOLLO D'INTESA

Compiti della Regione Lombardia

In riferimento all'art. 4 del protocollo "Compiti della Regione/PA gemellata" si specifica che la Regione garantisce quanto segue:

- la promozione di protocolli di intesa con le associazioni di categoria, ordini professionali e camere di commercio per valutare eventuali possibilità di inserimento lavorativo della popolazione ospitata;
- il coinvolgimento dei diversi settori dell'amministrazione regionale a vario titolo competenti;
- il coinvolgimento del Sistema regionale di protezione civile, con particolare riguardo per le Organizzazioni di volontariato;
- eventuale supporto tecnico alle attività di pianificazione di emergenza del Comune gemellato;
- l'individuazione di un responsabile per il trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente in materia
- la possibilità di fungere da "disaster recovery" dei dati anagrafici del Comune gemellato.

Compiti del Comune di Pozzuoli

In riferimento all'art. 5 del protocollo "Compiti del Comune" si specifica che il Comune garantisce quanto segue:

- la costituzione di un Nucleo di riferimento tecnico-amministrativo della struttura comunale che possa dare continuità ai propri concittadini, a trasferimento avvenuto nella Regione gemellata, al raccordo delle informazioni e delle attività riguardanti il Comune di provenienza;
- l'invio della pianificazione di emergenza di competenza alla Regione gemellata;
- il coinvolgimento dei diversi settori dell'amministrazione comunale;
- l'aggiornamento annuale dei dati anagrafici e della banca dati della popolazione (l'aggiornamento andrà comunque previsto per ciascun passaggio di Fase operativa e, in Fase di preallarme, con cadenza mensile), ove non sia presente un sistema informatico di condivisione dei dati in tempo reale del Comune in Zona rossa Campi Flegrei nella Regione gemellata;
- la disponibilità di dati anagrafici che contengano:
 - la popolazione residente suddivisa per genere e classi di età;
 - la popolazione stabilmente dimorante sul territorio comunale, ove il dato sia disponibile;
 - la suddivisione della popolazione per circoscrizioni, quartieri e/o frazioni e/o aree omogenee;
 - la popolazione con attività lavorativa presso strutture pubbliche o strutture private a carattere nazionale (servizi essenziali) etc, ove il dato sia disponibile.

Il trasferimento dei dati sanitari, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, sarà assicurato sulla base dei criteri definiti nell'ambito del Piano del settore sanitario, previsto dalle Indicazioni del Capo del Dipartimento della protezione civile per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza della Zona rossa dei Campi Flegrei, con il raccordo tra i soggetti competenti delle Amministrazioni regionali. I dati sanitari dovranno indicare la popolazione con speciali necessità in relazione a disabilità, patologie croniche (ad es. sottoposte a specifici protocolli terapeutici, necessità di supporti elettromedicali) o altre situazioni di natura socio-sanitaria (ad es. tossicodipendenza, patologie psichiatriche).

Compiti del Comune di Pozzuoli e della Regione Lombardia

In riferimento all'art. 6 del protocollo "Compiti di Comune e Regione/PA gemellata" il Comune e la Regione gemellati si impegnano a:

- definire standard per lo scambio dati;
- pianificare momenti formativi tra Comune in Zona rossa Campi Flegrei e Regione gemellata, in accordo con la Regione Campania, in particolare per gli operatori di protezione civile e delle organizzazioni di volontariato.

Gruppo di lavoro per il monitoraggio delle attività

In riferimento all'art. 8 del protocollo "Gruppo di lavoro per il monitoraggio delle attività" (di seguito Gruppo), le Amministrazioni firmatarie individuano, per le attività di tale gruppo, due rappresentanti qualificati nel settore di protezione civile, di cui uno con funzioni di supplente.

Il Comune e la Regione gemellati si impegnano, in fase ordinaria, a convocare riunioni del Gruppo con cadenza almeno semestrale, invitando se lo ritengono opportuno, rappresentanti di enti e amministrazioni esperti nelle tematiche da discutere e utili ai fini delle attività da svolgere.

La prima riunione del Gruppo sarà convocata dal Comune in Zona rossa Campi Flegrei entro 60 giorni dalla firma del protocollo d'intesa. Nell'ambito di tale prima riunione, il Gruppo definirà il regolamento interno e le modalità di convocazione dei successivi incontri.

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

D.d.u.o. 27 luglio 2026 - n. 10095

Legge 12 dicembre 2016 n. 238 - Autorizzazione attivazione riserva vendemmiale DOC Garda Pinot grigio - Vendemmia 2026/2027

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA FILIERE VEGETALI E ZOOTECHNICHE, AGROAMBIENTE, NITRATI E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, BONIFICA E IRRIGAZIONE E FITOSANITARIO

Richiamati:

- il Regolamento (UE) del 17 dicembre 2013 n. 1308 del Parlamento Europeo e Consiglio recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n 922/72, (CEE) n 234/79, (CE) n 1037/2001 e (CE) n 1234/2007 del Consiglio» ed in particolare il Titolo II, Capo I, sezione 2 «Denominazione di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo»;
- il Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018, che integra il Regolamento (UE) n 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione dell'17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli e del regolamento (UE) n 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema dei controlli;
- la legge 12 dicembre 2016, n. 238 «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino» ed in particolare:
 - il comma 1 dell'articolo 39 che stabilisce per i vini a DOP, in annate climaticamente favorevoli, che le regioni, su proposta dei consorzi e sentite le organizzazioni professionali della regione, possono destinare l'esubero massimo di resa del 20%, di cui all'articolo 35, comma 1 lettera d), a riserva vendemmiale per far fronte, nelle annate successive, a carenze di produzione fino al limite massimo delle rese previsto dal disciplinare di produzione;
 - il comma 4 dell'articolo 41 che assegna ai Consorzi di tutela riconosciuti, che dimostrino una rappresentatività nella compagine sociale di almeno il 40% dei viticoltori e di almeno il 66% della produzione certificata della denominazione interessata, la possibilità di adottare politiche di gestione delle produzioni di cui all'articolo 39, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto a DOP e contribuire a un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato della denominazione tutelata;
- il decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 8 ottobre 1996 di approvazione del disciplinare di produzione DOC Garda, e le successive modifiche;
- l'articolo 6, comma 3 del decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 18 luglio 2018 «Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini», il quale prevede che le proposte di cui all'articolo 39 comma 1 della Legge 238/2016, avanzate dai Consorzi, siano adottate in sede di assemblea ordinaria;
- il decreto dirigenziale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 30 luglio 2025 n. 04560 di Conferma dell'incarico al Consorzio Garda DOC a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Garda»;

Preso atto che:

- il Consorzio di tutela, in vista della prossima vendemmia, ha svolto approfondite valutazioni sul potenziale quantitativo e qualitativo, rilevando una situazione potenzialmente positiva sul piano produttivo, fitosanitario e qualitativo grazie alle condizioni meteorologiche ottimali che si sono registrate durante il primo semestre della corrente stagione vegetativa dei vigneti, tanto da ritenere che vi siano le condizioni per chiedere per la prossima vendemmia 2026 l'attivazione della riserva vendemmiale, sino al limite massimo del 20%, così come previsto dal Disciplinare all'articolo 4, comma 8;
- le attuali giacenze di Garda DOC Pinot grigio sono in costante diminuzione e si prevede un esaurimento (o comunque un residuo quasi nullo) entro il mese di dicembre di quest'anno;

Vista la richiesta di attivazione della riserva vendemmiale per la vendemmia 2026/2027, presentata dal Consorzio Garda DOC, pervenuta con nota del 10 luglio 2026, protocollo n. M1.2026.0132696, approvata all'unanimità dall'Assemblea dei soci nella seduta del 29 giugno 2026;

Visto il parere positivo delle organizzazioni professionali di categoria e della regione Veneto relativamente all'attivazione della riserva vendemmiale 2026/2027, proposta dal Consorzio Garda DOC, data la favorevole previsione per la prossima vendemmia di una produzione di uva potenzialmente buona sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, espresso nell'incontro del 17 luglio scorso come da verbale agli atti della scrivente Unità Organizzativa;

Ritenuto di accogliere la richiesta del Consorzio Garda DOC di attivare la riserva vendemmiale per il Garda DOC Pinot grigio, concedendo ai vigneti la possibilità di destinare alla riserva vendemmiale l'intera percentuale di supero della resa uva/ettaro, sino al limite massimo del 20%, così come previsto dal Disciplinare all'articolo 4, comma 8;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro il termine previsto di 30 giorni, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge 241/90;

Visto l'art 17 della l. r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente dell'Unità Organizzativa Filiere vegetali e zootecniche, agroambiente, nitrati e sostenibilità ambientale, bonifica e irrigazione e fitosanitario, attribuite con la deliberazione della Giunta regionale n. XII/4425 del 26 maggio 2025;

DECRETA

1. di autorizzare la riserva vendemmiale per il Garda DOC Pinot grigio per la vendemmia 2026, concedendo ai vigneti la possibilità di destinare alla riserva vendemmiale l'intera percentuale di supero della resa uva/ettaro, sino al limite massimo del 20%, così come previsto dal Disciplinare all'articolo 4, comma 8;

2. di notificare il presente provvedimento ai competenti uffici del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio Garda DOC, all'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Milano), all'Organismo di Controllo (Società Siquia s.p.a.);

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Andrea Azzoni

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 04 agosto 2026

D.G. Turismo, marketing territoriale e moda

D.d.g. 30 luglio 2026 - n. 10340

Approvazione bando per la partecipazione alle iniziative di promozione turistica sui mercati italiano ed estero - Primo semestre 2027

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE
TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E MODA

Vista la legge regionale 1° ottobre 2015 n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» e, in particolare, l'articolo 2 che prevede il coinvolgimento e la partecipazione di operatori turistici lombardi alle manifestazioni turistiche e alle iniziative promozionali;

Richiamata la d.g.r. del 22 giugno 2026, n. XII/6349 con cui sono stati approvati i nuovi criteri per la partecipazione e la selezione degli operatori turistici lombardi alle manifestazioni fieristiche e alle iniziative turistiche B2B in ambito turistico partecipate da Regione Lombardia;

Considerato che per il primo semestre 2027 sono state individuate le iniziative, di seguito elencate:

- FITUR, Madrid dal 20 al 24 gennaio
- Borsa Internazionale del Turismo, Milano dal 9 al 11 febbraio
- Internationale Tourismus-Börse, Berlino dal 16 al 18 marzo
- Arabian Travel Market, Dubai a maggio 2027 (in attesa di comunicazione ufficiale)
- Internationale Tourismus-Börse China, Shanghai dal 25 al 27 maggio

Ritenuto, pertanto, di approvare, in attuazione della d.g.r. n. 6349/2026, la misura «Bando per la partecipazione alle iniziative di promozione turistica sui mercati italiano ed estero - primo semestre 2027», di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamato il decreto legislativo del 27 novembre 2025, n. 184, Codice degli incentivi, che fra l'altro, prevede che i soggetti che svolgono attività economica devono:

- avere assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare) applicabile per soggetti che hanno una posizione aperta presso gli Enti previdenziali;
- non essere stata oggetto come impresa di sanzione interdittiva, di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- avere legali rappresentanti o amministratori per i quali non sussistono condanne, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 27 novembre 2025 n. 184, per i reati che costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico a una procedura di appalto;

Considerato che, in ragione della natura e delle finalità dell'intervento, l'introduzione di criteri di premialità legati ad obiettivi sociali o di parità di genere non risulta strettamente pertinente rispetto all'oggetto e alle finalità del bando, anche in considerazione della platea dei beneficiari, che comprende piccole imprese e associazioni spesso prive di specifiche certificazioni o dei requisiti necessari per accedere a tali premialità;

Ritenuto, pertanto, di escludere i predetti elementi premianti ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante il Codice degli incentivi.

Richiamata la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) e in particolare il punto 2 della stessa per quanto riguarda la nozione di impresa ed attività economica;

Visto il Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione europea del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 c.1 e 2 (Cumulo) e 6 (Controllo);

Dato atto che la concessione delle agevolazioni non sarà rivolta:

- ai settori esclusi di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
- alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto

nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

Dato atto, inoltre, che i soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti:

- di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1, par. 1 e 2, del suddetto Regolamento (UE) n. 2831/2023;
- di non essere sottoposto a procedura concorsuale per insolvenza o soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa richiedente conformemente a quanto previsto dall'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 2831/2023;

Dato atto che non sarà prevista la cumulabilità degli incentivi della misura di cui all'allegato 1 con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115, con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che, qualora l'importo dell'agevolazione concesso per il singolo beneficiario sia superiore al massimale «de minimis» disponibile, l'importo dell'agevolazione potrà essere rideterminato fino alla concorrenza del massimale «de minimis» ancora disponibile per il singolo beneficiario, ai sensi del decreto 31 maggio 2017, n. 115, art. 14, comma 4;

Dato atto che agli adempimenti connessi al Registro Nazionale Aiuti sopra richiamato provvederà la Direzione Generale Turismo, Marketing Territoriale, in particolare, in ordine:

- al corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione e in fase di verifiche propedeutiche ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 8-9 e ss.;
- alla verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione;

Vista la comunicazione del 29 luglio 2026 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del Bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Viste:

- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni nonché il Regolamento di contabilità della Giunta regionale;
- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;
- la legge regionale 1 febbraio 2012 n. 1 ed in particolare l'articolo 8, comma 1 che prevede che «Ove non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone od Enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente;

DECRETA

per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente richiamato:

1. di approvare, in attuazione della d.g.r. 22 giugno 2026, n. XII/6349, il «Bando per la partecipazione alle iniziative di promozione turistica sui mercati italiano ed estero - primo semestre 2027», di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prevedere che, per i potenziali beneficiari che svolgano attività economica, i contributi saranno concessi ed erogati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione europea del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 c. 1 e 2 (Cumulo) e 6 (Controllo);

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi e Servizi - www.bandi.regione.lombardia.it.

Il direttore
Paola Negroni

_____ • _____

Allegato 1



**BANDO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA
SUI MERCATI ITALIANO ED ESTERO
PRIMO SEMESTRE 2027**

INDICE

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE.....

 A.1 Finalità e obiettivi

 A.2 Riferimenti normativi

 A.3 Soggetti beneficiari

 A.4 Dotazione finanziaria

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

 B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

 C.1 Presentazione delle domande

 C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse.....

 C.3 Istruttoria.....

 C.3a Modalità e tempi del processo.....

 C.3b Verifica di ammissibilità delle domande.....

 C.3c Valutazione delle domande.....

 C.3.d Integrazione documentale

 C.3.e Concessione dell'agevolazione, comunicazione degli esiti dell'istruttoria ed erogazione del contributo.....

 C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione.....

 C.4a Adempimenti post concessione

D. DISPOSIZIONI FINALI

 D.1 Obblighi dei Soggetti beneficiari

 D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei Soggetti beneficiari

 D.3 Proroghe dei termini

 D.4 Ispezioni e controlli

 D.5 Monitoraggio dei risultati

 D.6 Responsabile del procedimento.....

 D.7 Trattamento dati personali

 D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti.....

 D.9 Diritto di accesso agli atti

 D.10 Riepilogo date e termini temporali

 D.11 Allegati/informative e istruzioni.....

 Allegato A - SCHEDE INIZIATIVA

 Allegato B – MODULISTICA E INFORMATIVE.....

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

La **Direzione Turismo, Marketing Territoriale e Moda** intende rafforzare il proprio posizionamento sui mercati di riferimento, **sostenendo gli operatori del settore turistico** attraverso la partecipazione a iniziative in Italia e all'estero.

In particolare, si offre agli operatori la possibilità di prendere parte ad alcune delle principali manifestazioni fieristiche e workshop nazionali e internazionali, in programma nel **primo semestre 2027**, all'interno degli stand regionali.

L'obiettivo è promuovere e valorizzare il territorio lombardo e le sue destinazioni turistiche, in sinergia con tutti gli attori **che operano localmente**.

Le manifestazioni fieristiche per il semestre di riferimento sono di seguito elencate:

- FITUR, Madrid dal 20 al 24 gennaio
- Borsa Internazionale del Turismo, Milano dal 9 al 11 febbraio
- Internationale Tourismus-Börse, Berlino dal 16 al 18 marzo
- Arabian Travel Market, Dubai a maggio 2027 (in attesa di comunicazione ufficiale)
- Internationale Tourismus-Börse China, Shanghai dal 25 al 27 maggio

A.2 Riferimenti normativi

Normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato:

- Regolamento U.E. n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".

Normativa regionale:

- l.r. n. 1 del 1° febbraio 2012, "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria";
- l.r. n. 27 del 1° ottobre 2015 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo";
- dgr n. XII/ 6349 del 22 giugno 2026 "Approvazione dei nuovi criteri per la partecipazione e la selezione degli operatori turistici lombardi alle manifestazioni fieristiche e alle iniziative b2b in ambito turistico partecipate da regione Lombardia".

A.3 Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda le seguenti categorie:

- a) Enti locali e/o loro enti strumentali, ad esclusione di Province e Città Metropolitana di Milano e/o loro Enti strumentali. È ammessa a partecipare la sola Provincia di Sondrio e/o suoi enti strumentali secondo quanto previsto dal comma 5, art. 6 della l.r. n. 27/2015;
- b) Soggetti con rappresentatività territoriale che promuovono la destinazione Lombardia: Camere di Commercio e/o loro Enti strumentali, Enti pubblici non economici; Consorzi turistici, Agenzie di promozione, Enti privati in forma non imprenditoriale;
- c) Soggetti che commercializzano direttamente l'offerta turistica lombarda: Operatori turistici in forma imprenditoriale in forma singola; Outlet della filiera moda e design.
Sono esclusi: ostelli della gioventù, campeggi, case vacanza e appartamenti, rifugi alpini, alberghi 1 e 2 stelle.

I soggetti beneficiari **devono** possedere, alla data di presentazione della domanda, tutti i seguenti requisiti:

- avere sede operativa in Lombardia
- promuovere e/o commercializzare l'offerta turistica lombarda incoming

I soggetti che svolgono attività economica devono:

- commercializzare l'offerta turistica incoming;
- per gli Outlet della filiera moda e design, avere partnership attive con tour operator che propongono shopping tour e/o attività ed esperienziali simili;
- per soggetti che hanno una posizione aperta presso gli enti previdenziali, avere assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare);
- non essere stati oggetto, come impresa, di sanzione interdittiva - di cui all' art. 9 comma 2 lettera d) del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 - o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- avere legali rappresentanti o amministratori per i quali non sussistono condanne, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 27 novembre 2025 n. 184, per i reati che costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico a una procedura di appalto.

La concessione dell'aiuto non è rivolta ai soggetti che svolgono attività economica che:

- rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1, par. 1 e 2, del suddetto Regolamento (UE) n. 2831/2023;
- si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.

La tabella che segue ha valore riepilogativo. Per le categorie di soggetti che possono presentare domanda di partecipazione, gli eventuali requisiti specifici e la documentazione aggiuntiva richiesti da ciascuna manifestazione fanno fede le Schede Iniziativa di cui all'Allegato A.

Manifestazione	Enti locali cat. a)	Soggetti con rappresentatività territoriale cat. b)	Operatori turistici e outlet cat. c)	Limitazioni specifiche
FITUR Madrid Scheda Iniziativa n. 1	No	Sì	Sì	Esclusioni generali di cui all'articolo A.3
BIT Milano Scheda Iniziativa n. 2	Sì	Sì	Sì	Esclusioni generali di cui all'articolo A.3
ITB Berlino Scheda Iniziativa n. 3	No	Sì	Sì	Esclusioni generali di cui all'articolo A.3
ATM Dubai Scheda Iniziativa n. 4	No	Sì	Sì	Partecipazione riservata all'offerta turistica lusso; per la categoria c) sono ammessi esclusivamente hotel 5 stelle, DMC, tour operator incoming e agenzie di viaggio incoming, Outlet della filiera moda e design.
ITB China Shanghai Scheda Iniziativa n. 5	No	Sì	Sì	Esclusioni generali di cui all'articolo A.3

A.4 Dotazione finanziaria

Il presente bando non prevede un'erogazione diretta di contributi.

La dotazione finanziaria si intende pari al valore previsionale delle postazioni messe a disposizione o servizi erogati per ogni iniziativa così come definite nell'Allegato A.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

L'agevolazione corrisponde al costo previsionale di un metro quadrato di spazio espositivo oppure al valore del servizio erogato in rapporto al numero degli operatori accreditati.

L'agevolazione previsionale corrisponde a:

- 1.159,00 euro iva inclusa per FITUR Madrid
- 6.807,76 euro iva inclusa per BIT Milano
- 1.220,00 euro iva inclusa per ITB Berlino
- 1.647,00 euro iva inclusa per ATM Dubai
- 1.220,00 euro iva inclusa per ITB China Shanghai

Regime Aiuti di Stato – “de minimis”

La partecipazione alle iniziative di promozione turistica costituisce, per i soggetti che svolgono attività economica, un’agevolazione concessa sulla base del Regolamento de minimis n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizione ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 c. 1 e 2 (Cumulo) e 6 (Controllo).

Ai sensi del Regolamento, in particolare, tale regime prevede che:

- art. 2, c. 2: per “impresa unica” s’intende l’insieme delle imprese, fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:
 - a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
 - b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
 - c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
 - d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima;
- art. 3, c. 2: l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi a un’impresa unica non può superare € 300.000 nell’arco di tre anni solari. Il periodo di tre anni è da considerarsi su base mobile, rispetto al momento della concessione.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “de minimis” a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione.

Gli aiuti “de minimis” concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de minimis” concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti “de minimis”.

Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto “de minimis” è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Non sarà prevista la cumulabilità degli incentivi della presente misura con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili (art. 5 - cumulo).

È richiesta, prima di concedere l'aiuto una dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, in forma scritta o elettronica, sui soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2.2, lett. c) e d), del regolamento (UE) n. 2831/2023, al fine di verificare qualsiasi altro aiuto «de minimis» a norma del Regolamento (CE) n. 2831/2023 o di altri regolamenti «de minimis», ricevuto dall'impresa unica nei tre anni.

Le dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per l'applicazione corretta del Regolamento «de minimis» saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo.

Qualora l'importo dell'agevolazione concedibile per il singolo beneficiario sia superiore al massimale «de minimis» disponibile, l'importo dell'agevolazione potrà essere rideterminato fino alla concorrenza del massimale «de minimis» ancora disponibile per il singolo beneficiario, ai sensi del Decreto 31 maggio 2017, n. 115, art. 14, comma 4.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate esclusivamente in forma telematica sul portale regionale "Bandi e Servizi" compilando la modulistica all'indirizzo:

<https://www.bandiregione.lombardia.it>

dal 24 agosto, ore 10.00 fino al 15 settembre, ore 16.00 per:

- FITUR, Madrid
- Borsa Internazionale del Turismo, Milano
- Internationale Tourismus-Börse, Berlino

dal 16 novembre, ore 10.00 fino al 4 dicembre, ore 16.00 per:

- Arabian Travel Market, Dubai
- Internationale Tourismus-Börse China, Shanghai

Il legale rappresentante o il soggetto delegato dallo stesso alla compilazione deve:

- essere registrato alla piattaforma "Bandi e Servizi";
- aver completato o aggiornato la profilazione:
 - compilando le informazioni anagrafiche;
 - allegando un documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'atto costitutivo che dia evidenza delle cariche associative.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente.

L'accesso alla piattaforma "Bandi e Servizi" è consentito solo mediante autenticazione via identità digitale SPID; Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo - Allegato B1.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituisce **causa di inammissibilità** formale della domanda di partecipazione.

Nella domanda, il soggetto richiedente deve indicare:

- informazioni generali relative al soggetto richiedente;
- eventuale delegato alla firma dei documenti previsti dalla misura. Tale delega è comprovabile esclusivamente mediante procura o atto depositato che sancisca i poteri di firma.

È ammessa una sola domanda per ciascuna iniziativa da parte di ciascuna "impresa unica" come definita dall'art. 2, comma 2, del Regolamento UE n. 2831/2023 ed esplicitato nel paragrafo B1.

Se più imprese appartenenti al medesimo perimetro d'impresa presentano domanda verrà ammessa una sola domanda sulla base del criterio cronologico di invio della stessa.

Per i soggetti alla prima registrazione/aggiornamento sulla piattaforma "Bandi e Servizi" considerare:

- di procedere con congruo anticipo alla fase di registrazione e/o aggiornamento del proprio profilo;
- che i tempi di validazione possono variare a seconda della modalità di profilazione utilizzata, durante tale periodo non sarà possibile operare sulla piattaforma;
- che tali attività possono essere realizzate in qualsiasi momento a prescindere dall'apertura del bando;
- che la verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti nel profilo all'interno del sistema informativo sono ad esclusiva cura e responsabilità di ciascun soggetto richiedente;
- che i dati inseriti manualmente in fase di profilazione sono modificabili, mentre i dati precaricati dalla Camera di Commercio non sono modificabili. Per richiederne la modifica è necessario contattare l'assistenza di "Bandi e Servizi" tramite il numero verde 800.131.151 oppure l'indirizzo e-mail bandi@regione.lombardia.it, allegando alla richiesta il documento d'identità del Legale rappresentante e la visura camerale aggiornata.

La domanda è trasmessa e protocollata elettronicamente dopo il completamento delle fasi sopra riportate cliccando "Invia al protocollo". A conclusione il sistema informativo invia alla casella di posta elettronica, numero e data di protocollo ed assegna il codice identificativo (ID) che attesta l'avvenuto ricevimento della domanda.

Per determinare l'ordine di presentazione delle domande fa fede la data e l'orario di invio al protocollo.

È di esclusiva responsabilità del soggetto la presentazione della domanda entro la scadenza dei termini.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la mancata o tardiva ricezione della stessa dovuta a malfunzionamenti o incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma informatica “Bandi e Servizi”, difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo è di responsabilità del soggetto proponente.

Ulteriori informazioni sono disponibili cliccando al link: [Informative Bandi e Servizi](#)

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

COSA	OBBLIGATORIO PER CHI	COME
Allegato B2 – Dichiarazione assenza di cause ostative da parte di legali rappresentanti e amministratori;	Tutti i soggetti richiedenti	da compilare a sistema, scaricare, firmare digitalmente e ricaricare a sistema
Allegato B5 – Manleva	Tutti i soggetti richiedenti	da scaricare, compilare, firmare digitalmente e ricaricare a sistema
Allegato B6 – Scheda Offerta: documento attestante la qualità dell’offerta turistica incoming	Tutti i soggetti richiedenti	da scaricare, compilare e ricaricare a sistema
Allegato B12 – Modulo di domanda	Tutti i soggetti richiedenti	da compilare a sistema, scaricare, firmare digitalmente e ricaricare a sistema
Documentazione utile alla valutazione della coerenza dell’offerta con il posizionamento della manifestazione, secondo quanto specificato nella Scheda Iniziativa	Tutti i soggetti richiedenti	da caricare a sistema
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN RAGIONE DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA		
Allegato B4 – Modulo per la dichiarazione de minimis impresa unica	Tutti i soggetti che svolgono attività economica e riconducibili al perimetro "impresa unica"	da scaricare, compilare e ricaricare a sistema
Statuto o Atto Costitutivo	Soggetti beneficiari di natura privata in forma non imprenditoriale, art. A.3 lettera b)	da caricare a sistema
Elenco dettagliato dei soggetti rappresentati e rispettivi CF/PI – Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000	Soggetti richiedenti di natura pubblica e privata in forma non imprenditoriale che rappresentano, oltre sé stessi, altri soggetti	da caricare a sistema
Documentazione comprovante l’offerta turistica incoming lombarda ai fini della valutazione del criterio c) – copertura territoriale (ad es. brochure, link specifici, catalogo, etc.)	Soggetti di cui all’art. A.3 lettera c)	da caricare a sistema
Documentazione comprovante le partnership attive con tour operator che propongono shopping tour e/o attività esperienziali simili	Outlet della filiera moda e design, art. A.3 lettera c)	da caricare a sistema
DOCUMENTAZIONE SPECIFICA PER INIZIATIVA		
SI VEDA LA SCHEDA INIZIATIVA DI CIASCUNA MANIFESTAZIONE (Allegato A)		
Documentazione comprovante il possesso dei requisiti specifici di accesso, ove previsti dalla Scheda Iniziativa (ad es. portfolio di offerta lusso per ATM Dubai)	Soggetti candidati a iniziative per le quali la Scheda Iniziativa prevede requisiti specifici	da caricare a sistema

Per il dettaglio dei documenti che devono essere sottoscritti con firma digitale o elettronica del Legale Rappresentante del soggetto richiedente o di suo delegato fa fede quanto richiesto dal sistema in sede di compilazione della domanda su “Bandi e Servizi”.

DURC

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015).

L'**irregolarità contributiva** comporterà l'**esclusione immediata dalla procedura** o la revoca della concessione eventualmente già disposta.

Firma Elettronica

Ai sensi del Regolamento dell'Unione europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al Bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Imposta di bollo

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16.00 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" dall'apposita sezione del Sistema Informativo.

(Art 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID. Art 15 Dlgs n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA).

Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà inoltre, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la relativa dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 Allegato B articolo 16 oppure 27bis.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

La procedura utilizzata è di tipo valutativo a graduatoria.

Le richieste pervenute, a seguito di istruttoria formale, saranno sottoposte ad un'istruttoria tecnica e valutate da un apposito nucleo di valutazione.

La validazione della graduatoria definitiva viene approvata dal Responsabile del procedimento.

C.3 Istruttoria

C.3a Modalità e tempi del processo

Le fasi sono:

1. **istruttoria formale**
2. **istruttoria tecnica**
3. **graduatoria finale** e concessione dell'aiuto.

Il **termine** è stabilito in **massimo 60 giorni** solari e consecutivi dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande ai sensi della d.g.r del 22 giugno 2026 XII/6349.

Sospensione dei termini: l'eventuale richiesta di chiarimenti e/o integrazioni comporta la sospensione dei citati termini di conclusione del procedimento, fino alla data di protocollo della relativa risposta.

C.3b Verifica di ammissibilità delle domande

Istruttoria formale: conclusi i termini di presentazione delle domande, si avvia l'istruttoria formale secondo l'ordine cronologico di arrivo. Le domande presentate oltre i termini sono escluse dall'istruttoria. Durante l'istruttoria, verranno verificati i requisiti indicati agli articoli A.3, B.1, C.1.

Inammissibilità della domanda: la domanda di partecipazione verrà considerata inammissibile se, nel caso in cui il candidato abbia presentato domanda per una sola iniziativa, alla verifica del plafond "de minimis" disponibile, non dovesse avere capienza uguale o superiore all'importo dell'agevolazione per suddetta iniziativa.

Nel caso in cui il soggetto si sia candidato per più iniziative il cui importo complessivo sia superiore alla capienza del plafond "de minimis" disponibile, la domanda di partecipazione verrà riparametrata sulla base dell'ordine di priorità delle iniziative, dichiarate in "Bandi e Servizi" e del plafond disponibile.

Incompletezza delle domande: nel caso la documentazione risulti incompleta o non esaustiva, verrà chiesto di **trasmettere le integrazioni** tramite "Bandi e Servizi", **entro 5 giorni lavorativi** dall'invio della richiesta medesima.

Decorso il termine senza che siano pervenute le integrazioni, non sarà possibile ammettere la domanda alla successiva fase di istruttoria tecnica. Qualora il soggetto si sia candidato per più iniziative previste dal Bando, l'esclusione di cui sopra potrebbe riguardare solo alcune di queste.

C.3c Valutazione delle domande

Le domande che hanno superato l'istruttoria formale sono sottoposte a **istruttoria tecnica** da parte di un nucleo di valutazione la cui composizione sarà definita con successivo atto.

I punteggi vengono attribuiti secondo i seguenti criteri:

Criteri	Punteggi	Punteggio massimo
a) qualità dell’offerta turistica	max 60 punti	100 punti
b) rappresentatività del soggetto, valido per i soggetti A.3a e A.3b	max 40 punti	
c) copertura territoriale dell’offerta, valido per i soggetti A.3c		

I punteggi vengono attribuiti, per ciascuno dei tre criteri, come da tabelle sotto riportate:

Criterio valido per tutti i soggetti all'articolo A.3		
Criterio	Parametri	Punteggio
a) Qualità dell'offerta turistica *	- Coerenza dell'offerta con il posizionamento e il mercato target della manifestazione, come dichiarati nella relativa Scheda Iniziativa (Allegato A) - Distintività: qualità dell'offerta in termini di eccellenza - Unicità e delocalizzazione: specificità o originalità dell'offerta e valorizzazione delle destinazioni meno note - Partnership e valorizzazione delle eccellenze locali - Varietà e diversificazione delle proposte e/o dei servizi offerti	max 60
*Per il criterio a) Tutti i soggetti dovranno scaricare, compilare e ricaricare a sistema la Scheda Offerta (Allegato B6) e fornire la documentazione utile alla valutazione della coerenza dell'offerta con il posizionamento della manifestazione		

Il **parametro relativo alla coerenza** espresso all'interno del criterio a), consente di valutare l'offerta in relazione al tipo di manifestazione, generando un punteggio differente per ogni soggetto a seconda dell'iniziativa di riferimento a cui si è candidato. Gli elementi oggetto di valutazione sono esplicitati nella Scheda Iniziativa - Allegato A.

Criterio valido SOLO per i soggetti all'articolo A.3a e A.3b				
Criterio	Parametro	Descrizione	Punteggio	Sub-punteggio
b) Rappresentatività del soggetto **	Rappresenta sé stesso	Soggetti che rappresentano solo sé stessi o una singola località. Es. soggetti che rappresentano una singola località come associazioni di promozione locale, Comuni non associati in unioni di comuni, etc.	5	max 40
	Rappresenta sé stesso e altri soggetti	Operatori che rappresentano più soggetti e/o che rappresentano un ambito territoriale. La copertura delle attività riguarda solo un determinato territorio lombardo o ambito turistico e non un'intera provincia. Es. consorzi turistici, agenzie di promozione, soggetti di natura pubblica o privata in forma non imprenditoriale che promuovono il territorio lombardo con una copertura di livello locale/territoriale, unione di comuni, comunità montane etc.	20	
	Rilevanza provinciale	Operatori che rappresentano più soggetti e che hanno rilevanza provinciale. Es. Camere di Commercio, enti pubblici non economici, consorzi turistici, agenzie di promozione e soggetti di natura pubblica o privata in forma non imprenditoriale che promuovono il territorio lombardo con una copertura di livello provinciale.	40	
** Per il criterio b) a titolo esemplificativo ma non esaustivo farà fede lo statuto o la visura camerale.				

Criterio valido SOLO per i soggetti al punto A.3c				
Criterio	Parametro	Descrizione	Punteggio	Sub-punteggio
c) Copertura territoriale dell'offerta ***	Offerta localizzata	Operatori turistici che propongono un'offerta relativa ad un'unica sede o località.	5	Max 40
	Offerta provinciale	Operatori turistici che propongono un'offerta relativa a più sedi o località all'interno di una provincia. Es. catene alberghiere con più strutture distribuite su una stessa provincia, operatori che offrono servizi o pacchetti rappresentativi di una stessa provincia.	20	
	Offerta sovraprovinciale	Operatori turistici che propongono un'offerta relativa a più sedi o località all'interno di più province all'interno del territorio regionale. Es. catene alberghiere con più strutture distribuite su più province all'interno del territorio regionale, operatori che offrono servizi o pacchetti rappresentativi su più province all'interno del territorio regionale.	40	

*** Per il **criterio c)** sarà necessario fornire una presentazione dettagliata relativa all'offerta turistica incoming lombarda (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: un file con indicazione dell'URL alle sezioni del proprio sito web dedicato alla promozione dell'offerta turistica incoming lombarda; flyer, brochure, cataloghi, etc).

A parità di punteggio prevale l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

A seguito dell'attribuzione del punteggio, il nucleo di valutazione provvede a stilare la graduatoria delle domande ammissibili.

Sulla base dei posti disponibili, viene quindi stilata la graduatoria definitiva di ogni iniziativa, con relativa assegnazione delle postazioni, tenendo conto, ove prevista, della riserva provinciale descritta nel paragrafo seguente.

Riserva provinciale

Ai fini di garantire la massima rappresentatività territoriale, relativamente ai beneficiari A.3a e A.3b si precisa che, nel rispetto dell'ordine di graduatoria, ove prevista, verrà garantita preliminarmente **una postazione per ogni provincia**.

Per la ripartizione di questi posti fa fede l'ambito territoriale di riferimento del soggetto richiedente.

I soggetti appartenenti alla categoria A.3b con una copertura sovraprovinciale potranno fare richiesta di una postazione per ogni provincia rappresentata.

Lista d'attesa: i soggetti con esito istruttorio positivo ma non selezionati saranno posti in una lista d'attesa da cui si potrà attingere in caso di rinuncia da parte degli operatori selezionati.

Tali e ulteriori specifiche sulle assegnazioni dei posti applicate all'interno delle singole iniziative, sono esplicitate nell'Allegato A.

Le **graduatorie finali** relative alle singole iniziative vengono infine composte dai seguenti elenchi e trasmesse al Responsabile del procedimento:

- domande ammissibili e selezionate;
- domande ammissibili in lista d'attesa;
- domande non ammissibili con relativa motivazione.

C.3.d Integrazione documentale

Il Presidente del nucleo può fare richiesta di integrazione documentale.

Il richiedente dovrà rispondere entro 5 giorni lavorativi dall'invio della richiesta.

Decorso inutilmente il termine sopracitato, non sarà possibile ammettere la domanda.

Se il soggetto si è candidato a più iniziative, l'esclusione può riguardare solo alcune di queste.

I chiarimenti resi non potranno, in ogni modo, modificare il restante contenuto della domanda.

C.3.e Concessione dell'agevolazione, comunicazione degli esiti dell'istruttoria ed erogazione del contributo

Il Responsabile del procedimento:

- recepisce la graduatoria dal nucleo di Valutazione e adotta il decreto di approvazione della stessa e concessione delle agevolazioni;
- verifica il rispetto del massimale relativo agli aiuti in regime “de minimis”, attraverso il Registro Nazionale Aiuti (RNA);
- verifica la capienza del plafond di ciascun soggetto in base alle iniziative per cui ha presentato domanda di partecipazione;
- può attingere, in caso di cancellazione o rinuncia da parte degli operatori selezionati, alle domande ammissibili in lista d'attesa, con l'adozione di successivi provvedimenti.

L'agevolazione si intende erogata con la messa a disposizione della postazione da parte di Regione Lombardia e fruizione del servizio da parte del soggetto beneficiario.

C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

C.4a Adempimenti post concessione

Gli esiti istruttori sono comunicati ai soggetti interessati tramite notifica della piattaforma “Bandi e Servizi” all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nella domanda.

Entro 5 giorni lavorativi dalla suddetta notifica, il soggetto a cui è stata comunicata l'accettazione deve confermare la propria partecipazione accedendo all'apposita sezione: <https://www.bandi.regione.lombardia.it> pena l'esclusione dalla partecipazione alla fiera.

Per gli adempimenti relativi ai servizi complementari correlati alla partecipazione alle iniziative indicate nel presente bando, Regione Lombardia si avvarrà del supporto della Direzione Comunicazione e Promozione Turistica di Aria S.p.a. in base a quanto stabilito nell'incarico vigente affidato alla società per la gestione del Piano Promozione turistica.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei Soggetti beneficiari

Ogni soggetto beneficiario deve:

- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;
- comunicare tempestivamente eventuali variazioni soggettive del proponente/beneficiario tali da incidere sui requisiti richiesti per la partecipazione al bando e/o sui presupposti per la concessione del contributo;
- collaborare ed accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione all'iniziativa/evento;
- assicurare il rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni previsti dal presente bando.

La mancata conferma delle iniziative da parte degli organizzatori o la rinuncia alla partecipazione da parte di Regione Lombardia o la riduzione del numero di postazioni non comporta alcuna pretesa in capo agli operatori selezionati.

Gli operatori selezionati non possono avanzare pretese o richieste di risarcimento.

Ferme restando le disposizioni precedentemente elencate, si riepilogano di seguito, per ciascuna fase, gli adempimenti a carico degli operatori.

Fase	Adempimenti
Prima della domanda	- registrazione o aggiornamento del profilo su "Bandi e Servizi" con congruo anticipo (SPID, CNS o CIE con PIN dispositivo); - verifica della capienza del plafond "de minimis" rispetto alle iniziative prescelte; - verifica dei requisiti specifici previsti dalla Scheda Iniziativa di ciascuna manifestazione prescelta; - verifica della propria regolarità contributiva;
Domanda (nelle finestre temporali di cui all'articolo C.1)	- compilazione della domanda con indicazione dell'ordine di priorità delle iniziative prescelte; - caricamento della documentazione comune e di categoria di cui all'articolo C.1; - caricamento della documentazione specifica prevista dalla Scheda Iniziativa; - assolvimento dell'imposta di bollo tramite pagoPA e invio al protocollo;
Dopo la selezione	- conferma della partecipazione entro 5 giorni lavorativi dalla notifica degli esiti, a pena di esclusione; - comunicazione preventiva delle generalità del personale che presiederà la postazione; - eventuale rinuncia esclusivamente a mezzo PEC entro i 30 giorni antecedenti l'inizio dell'iniziativa;
In manifestazione	- presidio della postazione con personale qualificato per tutti i giorni e per l'intera durata oraria della manifestazione; - divieto di presenza autonoma con proprio stand nella medesima manifestazione; - materiale promozionale aggiornato, redatto almeno in lingua inglese, coerente con la destinazione target e corrispondente alla ragione sociale accreditata; - sostenimento di tutte le spese di missione e organizzazione autonoma del trasporto di materiali e dotazioni.

Adempimenti in fase di erogazione:

I soggetti selezionati devono **garantire la presenza fisica allo stand regionale o alla postazione** assegnata durante tutti i giorni di durata della manifestazione e per l'intera durata oraria della stessa, mediante presenza di personale qualificato le cui generalità dovranno essere comunicate preventivamente ai referenti della Direzione Turismo, Marketing Territoriale e Moda o loro incaricati.

I soggetti selezionati **non possono contemporaneamente essere presenti in via autonoma** con proprio stand all'interno della medesima manifestazione. Qualora tale prescrizione non venga rispettata, **il soggetto sarà escluso** dalla partecipazione alle iniziative di promozione turistica messe a Bando da Regione Lombardia per il primo semestre utile successivo a quello per cui era stato selezionato.

Ogni operatore accreditato deve **sostenere tutte le spese relative alla missione**, organizzare autonomamente il trasporto del materiale e di eventuali dotazioni.

Nel caso in cui la manifestazione dovesse essere riconvertita dagli organizzatori in modalità virtuale, i soggetti selezionati devono garantire la partecipazione agli appuntamenti virtuali per tutta la durata della manifestazione, sulla base degli orari e delle modalità di partecipazione definite dagli organizzatori stessi.

Pubblicità del contenuto regionale:

L' **Ente Locale beneficiario** del contributo è tenuto a:

- evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto (es. materiale a stampa, pubblicità eventualmente realizzate), che esso è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia;
- mettere a disposizione, su richiesta di Regione Lombardia, eventuali spazi per la trasmissione di messaggi di comunicazione istituzionale.

Requisiti del materiale promozionale e promo-commerciale:

Eventuali materiali promozionali esposti e distribuiti in occasione delle manifestazioni devono essere aggiornati, redatti almeno in lingua inglese, avere carattere di valorizzazione del territorio e dell'offerta turistica lombarda, **proporre contenuti in tema con la destinazione target** e devono corrispondere alla ragione sociale accreditata alla manifestazione.

La responsabilità dei contenuti del materiale promozionale distribuito resta in capo ai partecipanti. Qualora il personale di Regione Lombardia presente alle manifestazioni, o loro incaricati, dovessero identificare del materiale non in possesso dei requisiti di cui sopra ne richiederà l'immediata rimozione.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei Soggetti beneficiari

La **rinuncia** da parte di un operatore già selezionato potrà avvenire esclusivamente con una comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo **turismo_moda@pec.regione.lombardia.it**, entro i 30 giorni antecedenti la data di inizio della iniziativa.

In caso di **mancata partecipazione** all'evento per il quale l'operatore è stato selezionato, **senza che ne sia stato dato alcun preavviso o con un preavviso inferiore ai 30 giorni**, il soggetto inadempiente potrà essere escluso dalla partecipazione alle iniziative di promozione turistica messe a Bando da Regione Lombardia per il primo semestre utile successivo a quello per cui era stato selezionato.

Il servizio si intende fruito da parte del soggetto beneficiario se lo stesso non rinuncia alla partecipazione all'evento almeno 30 giorni prima.

È fatta eccezione per le comprovate assenze legate a causa di forza maggiore.

D.3 Proroghe dei termini

Non sono ammesse proroghe ai termini indicati dal bando salvo eventuali successive disposizioni.

D.4 Ispezioni e controlli

Vengono disposti gli accertamenti a campione, sul 10% delle domande pervenute, per verificare le dichiarazioni oggetto di autocertificazione.

In caso di falsa dichiarazione, oltre alle conseguenze legali, il soggetto selezionato potrà essere escluso non solo dalle successive fasi istruttorie ma anche dalla partecipazione alle fiere per cui è stato selezionato.

D.5 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo bando, l'indicatore individuato è rappresentato dal numero di soggetti partecipanti.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction nella fase di adesione.

Tutte le informazioni vengono raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.6 Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento viene individuato nel Direttore Generale della Direzione Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia.

D.7 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE N. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all'Allegato B9 "Informativa sul trattamento dei dati personali".

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati è pubblicata sul B.U.R.L. e sulla piattaforma informativa "Bandi e Servizi" di Regione Lombardia all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it.

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del bando e agli adempimenti connessi può essere richiesta via e-mail all'indirizzo: fiere_turismo@regione.lombardia.it.

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di ARIA SpA al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico;
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica alla compilazione.

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n. 1, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata:

TITOLO	BANDO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA SUI MERCATI ITALIANO ED ESTERO – PRIMO SEMESTRE 2027
DI COSA SI TRATTA	La Direzione Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia intende rafforzare il proprio posizionamento sui mercati di riferimento, sostenendo gli operatori del settore turistico attraverso la partecipazione a iniziative in Italia e all'estero. In particolare, si offre agli operatori la possibilità di prendere parte ad alcune delle principali manifestazioni fieristiche e workshop nazionali e internazionali, in programma nel primo semestre del 2027, all'interno degli stand regionali. L'obiettivo è promuovere e valorizzare il territorio lombardo e le sue destinazioni turistiche, in sinergia con tutti gli attori che operano localmente.
TIPOLOGIA	Agevolazione
CHI PUÒ PARTECIPARE	a) Enti locali e/o loro enti strumentali, ad esclusione di Province e Città Metropolitana di Milano e/o loro Enti strumentali. È ammessa a partecipare la sola Provincia di Sondrio e/o suoi enti strumentali secondo quanto previsto dal comma 5, art. 6 della l.r. n. 27/2015; b) Soggetti con rappresentatività territoriale che promuovono la destinazione Lombardia; Camere di Commercio e/o loro Enti strumentali, Enti pubblici non economici; Consorzi turistici, Agenzie di promozione, Enti privati in forma non imprenditoriale; c) Soggetti che commercializzano direttamente l'offerta turistica lombarda: Operatori turistici in forma imprenditoriale in forma singola; Outlet della filiera moda e design. Per la manifestazione fieristica FITUR Madrid potranno fare richiesta di partecipazione i soggetti di cui ai punti b), c);

	Per la manifestazione fieristica BIT Milano potranno fare richiesta di partecipazione i soggetti di cui ai punti a), b), c); Per la manifestazione fieristica ITB Berlino potranno fare richiesta di partecipazione i soggetti di cui ai punti b), c); Per la manifestazione fieristica ATM Dubai potranno fare richiesta di partecipazione i soggetti di cui ai punti b), c); Per la manifestazione fieristica ITB China Shanghai potranno fare richiesta di partecipazione i soggetti di cui ai punti b), c). Per la manifestazione fieristica ATM Dubai la partecipazione è riservata ai soggetti che promuovono e/o commercializzano l'offerta turistica lusso, secondo quanto specificato nella relativa Scheda Iniziativa (Allegato A). Per tutte le iniziative sono esclusi dalla categoria dei soggetti beneficiari alla lettera c): ostelli della gioventù, campeggi, case vacanza e appartamenti, rifugi alpini, alberghi 1 e 2 stelle.
RISORSE DISPONIBILI	Dal momento che il presente bando non prevede un'erogazione diretta di contributi, la dotazione finanziaria si intende pari al valore di un metro quadrato di spazio espositivo oppure al valore del servizio erogato in rapporto al numero degli operatori accreditati
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	L'agevolazione consiste nella concessione di uno spazio all'interno della manifestazione fieristica prescelta secondo le caratteristiche previste dalle schede informative Allegato A.
DATA DI APERTURA	1° finestra: 24 agosto 2026 alle ore 10.00 2° finestra: 16 novembre 2026 alle ore 10.00
DATA DI CHIUSURA	1° finestra: 15 settembre 2026 alle ore 16.00 2° finestra: 4 dicembre 2026 alle ore 16.00
COME PARTECIPARE	La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online su "Bandi e Servizi" all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it caricando direttamente sulla piattaforma gli Allegati richiesti dal Bando, sulla base dei Modelli di documento disponibili in "Bandi e Servizi".
PROCEDURA DI SELEZIONE	La procedura utilizzata è di tipo valutativo a graduatoria, previa istruttoria formale. Le proposte formalmente ammissibili vengono sottoposte ad un'istruttoria tecnica e valutate da un apposito nucleo.
INFORMAZIONI E CONTATTI	<u>Per Assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate</u> è possibile contattare il Call Center di ARIA S.p.A. al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi: - dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza alla compilazione; - dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico. <u>Per informazioni relative ai contenuti ed agli adempimenti connessi al bando</u> via e-mail all'indirizzo: fiere_turismo@regione.lombardia.it

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.9 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia.

L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

DG Turismo, Marketing territoriale e Moda
Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano
PEC: turismo_moda@pec.regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a 16,00 euro ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

D.10 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche
Apertura dei termini per la presentazione delle domande	1° finestra: 24 agosto 2026 alle ore 10.00 2° finestra: 16 novembre 2026 alle ore 10.00
Chiusura dei termini per la presentazione delle domande	1° finestra: 15 settembre 2026 alle ore 16.00 2° finestra: 4 dicembre 2026 alle ore 16.00
Assegnazione	Entro 60 giorni successivi dalla data di chiusura dei termini di presentazione della domanda.

D.11 Allegati/informative e istruzioni

I documenti che seguono hanno una funzione informativa.

La versione da compilare, qualora necessario, è quella disponibile sulla piattaforma informativa “Bandi e Servizi”:

- **Allegato A** – Schede iniziative
- **Allegato B** – Modulistica e informative

Allegato B1 – Istruzioni sulle procedure di presentazione delle domande nei sistemi informativi in uso;

Allegato B2 – Dichiarazione assenza di cause ostative da parte di legali rappresentanti e amministratori;

Allegato B3 – Modulo informativo per la Dichiarazione degli Aiuti De Minimis;

Allegato B4 – Dichiarazione sostitutiva per la concessione di Aiuti in «De Minimis»;

Allegato B5 – Manleva;

Allegato B6 – Scheda Offerta;

Allegato B7 – Incarico sottoscrizione digitale e presentazione della domanda;

Allegato B8 – Richiesta d'accesso agli atti;

Allegato B9 – Informativa relativa al trattamento dei dati personali;

Allegato B10 – Firma elettronica;

Allegato B11 – Applicazione dell'imposta di bollo;

Allegato B12 – Schema del Modulo di Domanda

(generato automaticamente dalla piattaforma informativa “Bandi e Servizi” al termine della compilazione e che va scaricato, firmato digitalmente e ricaricato sulla piattaforma, prima dell'invio al protocollo della domanda).

Allegato A - SCHEDE INIZIATIVA

Le Schede Iniziativa disciplinano per ciascuna iniziativa, il posizionamento e il mercato target, i posti disponibili, le categorie ammesse, gli eventuali requisiti specifici e la relativa documentazione da presentare, i servizi per gli operatori selezionati, il valore dell'agevolazione e gli elementi di valutazione della coerenza dell'offerta.

Si rimanda a:

- articolo C.1 per le modalità di presentazione della domanda;
- articolo D.8 per informazioni e contatti.

SCHEDA INIZIATIVA N. 1 – FITUR MADRID	
Di cosa si tratta	FITUR, Feria Internacional de Turismo, è riconosciuta come la fiera leader mondiale per il turismo spagnolo e ibero-americano e rappresenta il principale punto di incontro per gli operatori turistici europei intenzionati a sviluppare affari con la Spagna e l'America Latina. L'edizione 2026 ha registrato oltre 155.000 partecipanti del settore, 100.000 visitatori e più di 10.000 espositori in rappresentanza di 161 Paesi. Per maggiori informazioni: https://www.ifema.es/en/fitur
Posizionamento e mercato target	Manifestazione generalista di rilevanza mondiale, con dimensione sia professionale (b2b) sia rivolta al pubblico (b2c); mercati di riferimento: Spagna, Paesi di lingua spagnola e America Latina.
Posti disponibili	Regione Lombardia partecipa con uno spazio di 100 mq all'interno dell'area Italia coordinata da ENIT, che può ospitare fino a 20 co-espositori . Si applica la riserva provinciale come previsto all'articolo C.3c.
Date	20 - 24 gennaio 2027
Chi può partecipare	Le categorie b) e c) di cui all'articolo A.3, con le esclusioni generali previste.
Requisiti e documentazione specifica	Non sono previsti requisiti specifici né documentazione aggiuntiva rispetto a quanto indicato agli articoli A.3 e C.1.
Servizi per gli operatori selezionati	Postazione dedicata da presidiare con personale proprio nel rispetto delle linee guida previste da ENIT (tavolino con sedute); accesso alla piattaforma dedicata.
Valore dell'agevolazione (regime "de minimis")	La partecipazione presso lo stand di Regione Lombardia costituisce, per i soggetti che svolgono attività economica, un'agevolazione in regime "de minimis" (Regolamento UE n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023). La registrazione dell'aiuto nel Registro Nazionale Aiuti è effettuata ai sensi degli artt. 9 e 14 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115. Il valore previsionale del beneficio per ciascun co-espositore è pari a euro 1.159,00 IVA inclusa.
Parametro di coerenza ai fini della valutazione	Adeguatezza dell'offerta ai mercati di riferimento della manifestazione, con particolare riguardo alla fruibilità dell'offerta da parte della domanda di lingua spagnola e latino-americana (canali di commercializzazione, materiali e servizi dedicati). Da comprovare con relativa documentazione.

SCHEDA INIZIATIVA N. 2 – BIT MILANO	
Di cosa si tratta	BIT, Borsa Internazionale del Turismo, è la fiera internazionale del turismo in Italia: un evento che connette i professionisti del settore in un contesto b2b e che, al contempo, offre agli operatori l'opportunità di incontrare direttamente i viaggiatori. L'edizione 2026 ha visto più di 1.000 espositori, dei quali oltre il 39% esteri provenienti da 54 Paesi. Per maggiori informazioni: http://bit.fieramilano.it
Posizionamento e mercato target	Manifestazione di riferimento per il mercato italiano, con dimensione sia trade (b2b) sia consumer (b2c).
Posti disponibili	Regione Lombardia partecipa con uno stand regionale di 745,5 mq che può ospitare fino a 50 co-espositori . È prevista l'assegnazione di massimo 12 postazioni "premium" che Regione Lombardia si riserva di assegnare a propria discrezione ai soggetti maggiormente rappresentativi per la promozione del territorio. Si applica la riserva provinciale come previsto all'articolo C.3c.
Date	9 - 11 febbraio 2027
Chi può partecipare	Le categorie a), b) e c) di cui all'articolo A.3, con le esclusioni generali previste.
Requisiti e documentazione specifica	Non sono previsti requisiti specifici né documentazione aggiuntiva rispetto a quanto indicato agli articoli A.3 e C.1.
Servizi per gli operatori selezionati	Postazione dedicata all'interno dell'area assegnata; agenda di appuntamenti prefissati tramite la piattaforma My Matching, attraverso la quale buyer ed espositori entrano in contatto richiedendosi vicendevolmente un appuntamento.
Valore dell'agevolazione (regime "de minimis")	La partecipazione presso lo stand di Regione Lombardia costituisce, per i soggetti che svolgono attività economica, un'agevolazione in regime "de minimis" (Regolamento UE n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023). La registrazione dell'aiuto nel Registro Nazionale Aiuti è effettuata ai sensi degli artt. 9 e 14 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115. Il valore previsionale del beneficio per ciascun co-espositore è pari a euro 6.807,76 IVA inclusa.
Parametro di coerenza ai fini della valutazione	Capacità dell'offerta di presidiare tanto la dimensione trade quanto quella consumer della manifestazione, anche in termini di varietà delle proposte rivolte al pubblico finale e agli operatori professionali. Da comprovare con relativa documentazione.

SCHEDA INIZIATIVA N. 3 – ITB BERLINO	
Di cosa si tratta	ITB Berlino è una delle più importanti manifestazioni fieristiche b2b del comparto turistico a livello internazionale. L'edizione 2026 ha registrato 97.000 visitatori professionali provenienti da 166 Paesi, oltre 5.600 espositori e 400 relatori internazionali, attestandola come il principale evento trade in Europa. Per maggiori informazioni: https://www.itb.com/de
Posizionamento e mercato target	Principale manifestazione trade europea, a carattere esclusivamente b2b; mercati di riferimento: Germania, Paesi di lingua tedesca ed Europa centrale.
Posti disponibili	Regione Lombardia partecipa con uno spazio di 100 mq all'interno dell'area Italia coordinata da ENIT, che può ospitare fino a 20 co-espositori . Si applica la riserva provinciale come previsto all'articolo C.3c.
Date	16 - 18 marzo 2027
Chi può partecipare	Le categorie b) e c) di cui all'articolo A.3, con le esclusioni generali previste.
Requisiti e documentazione specifica	Non sono previsti requisiti specifici né documentazione aggiuntiva rispetto a quanto indicato agli articoli A.3 e C.1.
Servizi per gli operatori selezionati	Postazione dedicata da presidiare con personale proprio nel rispetto delle linee guida previste da ENIT (tavolino con sedute); accesso alla piattaforma dedicata.
Valore dell'agevolazione (regime "de minimis")	La partecipazione presso lo stand di Regione Lombardia costituisce, per i soggetti che svolgono attività economica, un'agevolazione in regime "de minimis" (Regolamento UE n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023). La registrazione dell'aiuto nel Registro Nazionale Aiuti è effettuata ai sensi degli artt. 9 e 14 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115. Il valore previsionale del beneficio per ciascun co-espositore è pari a euro 1.220,00 IVA inclusa.
Parametro di coerenza ai fini della valutazione	Adeguatezza dell'offerta ai mercati di riferimento della manifestazione e alla sua dimensione trade (canali b2b attivi, materiali e servizi fruibili in lingua tedesca o inglese). Da comprovare con relativa documentazione.

SCHEDA INIZIATIVA N. 4 – ATM DUBAI	
Di cosa si tratta	L'Arabian Travel Market di Dubai è l'evento leader a livello mondiale del turismo in Medio Oriente. Da oltre 30 anni la manifestazione, a carattere b2b, mette in contatto prodotti e destinazioni provenienti da tutto il mondo con buyer del settore leisure, MICE, viaggi lusso e d'affari. Per maggiori informazioni: https://www.wtm.com/atm/en-gb.html
Posizionamento e mercato target	Principale manifestazione b2b del Medio Oriente; segmento di riferimento: turismo lusso, MICE e viaggi d'affari. La partecipazione è riservata esclusivamente ai soggetti che promuovono e/o commercializzano l'offerta turistica lusso.
Posti disponibili	Regione Lombardia partecipa con uno spazio di 50 mq all'interno dell'area Italia coordinata da ENIT, che può ospitare fino a 8 co-espositori .
Date	Maggio 2027 (in attesa di comunicazione ufficiale)
Chi può partecipare	Le sole categorie b) e c) di cui all'articolo A.3. <u>La partecipazione ad ATM Dubai è limitata esclusivamente agli operatori che promuovono e/o commercializzano l'offerta turistica lusso.</u> Per la categoria c) sono ammessi esclusivamente: hotel classificati 5 stelle ai sensi del Regolamento regionale 7 dicembre 2009, n. 5; DMC; tour operator incoming; agenzie di viaggio incoming, Outlet della filiera moda e design. Per gli outlet della filiera moda e design restano ferme le condizioni previste dall'articolo A.3.
Requisiti e documentazione specifica	Ai fini della verifica del portfolio di offerta lusso, oggetto di promozione nel corso della manifestazione: - i soggetti di cui alla categoria c) devono allegare alla domanda documentazione attestante il possesso del requisito (a titolo esemplificativo e non esaustivo: indicazione degli url alle sezioni del proprio sito web dedicate a pacchetti turistici lusso e servizi tailor made; flyer, brochure, etc.); - i soggetti di cui alla categoria b) devono allegare documentazione relativa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a eventi e iniziative realizzati in partnership con aziende o marchi del settore lusso, nonché a progetti di promozione delle destinazioni e delle proposte locali più esclusive rivolte al target lusso.
Servizi per gli operatori selezionati	Postazione dedicata da presidiare con personale proprio nel rispetto delle linee guida previste da ENIT (tavolino con sedute); accesso alla piattaforma dedicata.
Valore dell'agevolazione (regime "de minimis")	La partecipazione presso lo stand di Regione Lombardia costituisce, per i soggetti che svolgono attività economica, un'agevolazione in regime "de minimis" (Regolamento UE n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023). La registrazione dell'aiuto nel Registro Nazionale Aiuti è effettuata ai sensi degli artt. 9 e 14 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115. Il valore previsionale del beneficio per ciascun co-espositore è pari a euro 1.647,00 IVA inclusa.
Parametro di coerenza ai fini della valutazione	Adeguatezza dell'offerta al segmento lusso: qualità e standard dei servizi proposti, offerta tailor made, capacità di intercettare la domanda alto-spendente dei mercati del Golfo. Da comprovare con relativa documentazione.

SCHEDA INIZIATIVA N. 5 – ITB CHINA SHANGHAI	
Di cosa si tratta	ITB China è la più grande fiera b2b dedicata esclusivamente al mercato turistico cinese e si svolge annualmente a Shanghai. L'edizione 2026 ha visto la partecipazione di oltre 23.500 professionisti del settore, più di 900 espositori provenienti da 85 Paesi e 1.700 buyer internazionali. Per maggiori informazioni: https://www.itb-china.com
Posizionamento e mercato target	Manifestazione a carattere esclusivamente b2b, dedicata al mercato turistico cinese.
Posti disponibili	Regione Lombardia partecipa con uno spazio di 50 mq all'interno dell'area Italia coordinata da ENIT, che può ospitare fino a 8 co-espositori .
Date	25 - 27 maggio 2027
Chi può partecipare	Le sole categorie b) e c) di cui all'articolo A.3, con le esclusioni generali previste.
Requisiti e documentazione specifica	Non sono previsti requisiti specifici né documentazione aggiuntiva rispetto a quanto indicato agli articoli A.3 e C.1.
Servizi per gli operatori selezionati	Postazione dedicata da presidiare con personale proprio nel rispetto delle linee guida previste da ENIT (tavolino con sedute); accesso alla piattaforma dedicata.
Valore dell'agevolazione (regime "de minimis")	La partecipazione presso lo stand di Regione Lombardia costituisce, per i soggetti che svolgono attività economica, un'agevolazione in regime "de minimis" (Regolamento UE n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023). La registrazione dell'aiuto nel Registro Nazionale Aiuti è effettuata ai sensi degli artt. 9 e 14 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115. Il valore previsionale del beneficio per ciascun co-espositore è pari a euro 1.220,00 IVA inclusa.
Parametro di coerenza ai fini della valutazione	Predisposizione dell'offerta al mercato cinese: canali di promozione e commercializzazione raggiungibili dalla domanda cinese, servizi e materiali dedicati, eventuale presenza su piattaforme digitali rilevanti per il mercato di riferimento. Da comprovare con relativa documentazione.

Allegato B – MODULISTICA E INFORMATICA

Allegato B1 - ISTRUZIONI PROCEDURE PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ISTRUZIONI SULLE PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE NEI SISTEMI INFORMATIVI IN USO

FASE DI REGISTRAZIONE/ACCESSO

Per poter presentare una domanda l'utente deve innanzitutto accedere al sistema informativo tramite apposite credenziali d'accesso. Nel caso non ne fosse in possesso, l'utente deve registrarsi seguendo la procedura prevista e illustrata su ogni piattaforma telematica. Secondo le ultime disposizioni di legge, le credenziali di accesso generalmente accettate dai sistemi regionali sono SPID e CNS/CIE (l'utilizzo delle cosiddette "credenziali deboli", userid e password è ammesso solo in casi eccezionali e in dismissione).

FASE DI PROFILAZIONE

Una volta ultimata la fase di registrazione, in molti casi l'utente deve "profilarsi" al sistema (ovvero specificare con che ruolo vi accede) inserendo le informazioni richieste; spesso è possibile che uno stesso utente registrato possa agire con diversi profili a seconda dei casi (es.: come privato cittadino o come rappresentante di un ente o azienda). Ogni profilo può dare accesso a differenti funzionalità del sistema.

Anche le fasi di profilazione cambiano a seconda dei sistemi a cui ci si collega.

FASE DI VALIDAZIONE

Prima di procedere alla presentazione della domanda, potrebbe essere necessario attendere la validazione del profilo. La verifica della correttezza dei dati inseriti all'interno del sistema informativo è a cura esclusiva e di diretta responsabilità del soggetto richiedente.

FASE DI COMPILAZIONE

L'utente deve compilare on line il modulo di richiesta del contributo. Al termine della compilazione e prima dell'acquisizione definitiva della domanda, il sistema informativo genera un modulo di adesione che deve essere opportunamente sottoscritto dal soggetto richiedente mediante apposizione di firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata (a seconda di come richiesto nel bando). Ove richiesto sarà necessario caricare a sistema come allegati la documentazione e le dichiarazioni indicate nel bando. Le dichiarazioni da presentare dovranno essere opportunamente sottoscritte con le medesime modalità del modulo di adesione.

Nota Bene: nel caso in cui l'utente possa assumere diversi "profili" è importante che esso verifichi con quale sta agendo in quel momento ed eventualmente cambi ruolo se necessario (es.: un utente che si collega e agisce da privato cittadino non potrà compilare una richiesta per conto dell'azienda che rappresenta se prima non effettua un cambio profilo).

FASE DI INVIO DELLA RICHIESTA

Dopo aver completato e sottoscritto la domanda di adesione, ove previsto il richiedente dovrà procedere all'assolvimento degli obblighi dell'imposta di bollo. Una volta conclusa tale operazione, potrà quindi trasmettere per via telematica la domanda di partecipazione al bando. Il sistema provvederà a protocollarla comunicando il numero di protocollo ad essa associato.

Allegato B2 – DICHIARAZIONE ASSENZA DI CAUSE OSTATIVE DA PARTE DI LEGALI
RAPPRESENTANTI E AMMINISTRATORI

**DICHIARAZIONE ASSENZA DI CAUSE OSTATIVE DA PARTE DI LEGALI
RAPPRESENTANTI E AMMINISTRATORI**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 38 - 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)**

Dichiarazione di assenza di cause ostative

Il sottoscritto _____ nat _____ a _____
il _____ residente in _____ nella sua qualità di legale
rappresentante/amministratore dell'Ente _____, con sede in
_____, via _____, codice fiscale n.
_____ e partita IVA n. _____

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 d.p.r. n. 445/2000 s.m.i. consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, lo scrivente Ente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ,

☐ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda

Oppure dichiara

☐ che nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, per i seguenti reati:

(N.B: inserire tutti i provvedimenti di condanna pertinenti, emessi a carico del soggetto sottoscrittore, avendo cura di riportare esattamente i provvedimenti così come risultanti dalla Banca dati del Casellario giudiziale compreso l'indicazione del/dei reati, della/e circostanza/e, de/dei dispositivo/i e dei benefici eventuali. Vanno altresì inseriti quei provvedimenti di condanna per i quali sia stato previsto il beneficio della non menzione.

Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).

Luogo e data

Firma digitale del Legale rappresentante / amministratore
del soggetto richiedente

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 82/2005



RegioneLombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell’art. 13 e 14 Regolamento Europeo 2016/679

PER L’INIZIATIVA DI SELEZIONE OPERATORI TURISTICI

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all’art. 13 e 14 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
I dati personali sono trattati al fine della selezione e partecipazione ad attività di promozione turistica della destinazione Lombardia con la partecipazione degli operatori turistici lombardi	Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6 (1) lett. e) del GDPR), nonché dell'art. 2-ter del Codice Privacy. ARTT. 15 -16 della LEGGE REGIONALE 1 ^a ottobre 2015 27/2015 “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio Lombardo”; DGR n. XII/6349 del 22/06/2026 che definisce i nuovi criteri della misura D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Art. 2 octies, lett. c); DECRETO LEGISLATIVO 27 novembre 2025, n. 184, Codice degli incentivi, art. 9	Dati comuni: • nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, C.I., PEC, indirizzo email, recapito telefonico, residenza, identificativi on line dell'impresa individuale; • nome, cognome, indirizzo email, telefono, CF, C.I. del soggetto delegato; • nome, cognome, indirizzo email, telefono dei referenti operativi • nome e cognome, data e luogo di nascita, CF, email, recapito telefonico dei legali rappresentanti di soggetti giuridici • nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo residenza degli eventuali amministratori dei soggetti proponenti <u>Dati relativi a condanne penali/reati</u> dei legali rappresentanti o amministratori dei soggetti giuridici ammissibili al contributo

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici o privati quali:

- ENIT- Agenzia Nazionale del Turismo, gli enti organizzatori e gestori delle fiere e degli eventi B2B a fini della partecipazione alle iniziative per cui si è stati selezionati
- il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al fine dell'alimentazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA)
- la Procura della Repubblica per la richiesta del certificato del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. c) del d.lgs. 184/2025.

I Suoi dati personali saranno oggetto di pubblicazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, artt. 26 e 27.

Inoltre, i Suoi dati personali, vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabile del trattamento ARIA S.p.A. per la gestione delle piattaforme informatiche Bandi e Servizi ed EDMA, nonché, per l'eventuale supporto nella gestione degli adempimenti relativi ai servizi complementari correlati alla effettiva partecipazione degli operatori alle iniziative.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dalla data di presentazione della domanda per adempiere agli obblighi di pubblicazione ex art. 8 del d.lgs. 33/2013. Sono fatti salvi, comunque, i tempi di conservazione dei dati personali previsti per l'ulteriore finalità di archiviazione dei documenti ai sensi di quanto indicato dalla normativa di riferimento e conformemente a quanto previsto dal «Quadro di Classificazione e Massimario di selezione per la conservazione e lo scarto» approvato con Decreto n. 4413 del 7 aprile 2026 e s.m.i. che prevede la conservazione per un tempo di 10 anni

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: turismo_moda@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: luglio 2026

Allegato B3 - MODULO INFORMATIVO DICHIARAZIONE AIUTI DE MINIMIS**MODULO INFORMATIVO PER LA DICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DE MINIMIS DI CUI ALL'ART.2.2 LETT.C) E D) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2831/2023**

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – **che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa /Libero Professionista richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 2831/2023:**

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 2831/2023/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- *un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- *un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- *un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- *un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Con riferimento alle relazioni di cui alle suddette lett. a) e b) valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla legge 234/2012 art. 52 e relativo decreto n. 115/2017) sia con riferimento al perimetro di impresa considerato, come risultante dal registro delle imprese, sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa. Tali verifiche saranno effettuate quindi d'ufficio dall'Amministrazione, sulla base delle risultanze di RNA. Pertanto, per maggiore completezza, rispetto a tali dati riguardanti l'impresa candidata e le imprese facenti parte del perimetro di impresa unica, si prega di visionare la sezione trasparenza del Registro Nazionale Aiuti (RNA):

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

Con riferimento all'art. 2359 del Codice civile (di seguito riportato nel box sottostante) si precisa che l'art. 2, paragrafo 2, lett.c), del Regolamento de minimis corrisponde al punto 3) dell'art. 2359, mentre la lett. d) dell'art. 2, paragrafo 2, del de minimis corrisponde al punto 2) del predetto articolo del Codice civile

Art. 2359 cc

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (1).*

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati (2).

Note:

- (1) Si configura un controllo esterno di una società su di un'altra e ciò in virtù di determinati vincoli contrattuali.*

(2) Comma così modificato dall'art. 8 D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

Informazioni a titolo esemplificativo per una valutazione caso per caso di tali fattispecie:

Per contratto concluso tra imprese che possa creare un legame di influenza dominante, si possono citare i contratti di franchising, i contratti di distribuzione in esclusiva, i contratti di rete, alcuni contratti di partenariato, alcuni contratti ove vengono disciplinati i rapporti in un consorzio a rilevanza esterna. Dal momento che non tutti i contratti menzionati hanno le caratteristiche sufficienti per instaurare un rapporto di influenza dominante tra imprese, ai fini della dichiarazione di cui sopra, e del relativo controllo, l'impresa dichiarante deve valutare se tali clausole dei contratti, di cui fosse parte contraente, abbiano i connotati di creare - a monte o a valle - anche un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali (forma di eterodeterminazione dell'attività dell'impresa in forza di vincoli contrattuali esterna alla stessa). Pertanto, non conta la forma iuris del contratto, ma il contenuto dello stesso e delle obbligazioni create dal contratto come forma di controllo esterno dell'impresa slegato dal possesso della maggioranza dei voti.

Per patto parasociale, si rinvia alla definizione di cui all'art. 2341-bis c.c. secondo cui "i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni". Anche in questo caso, il patto parasociale deve essere valutato nel merito del proprio contenuto, ai fini di determinare se sia in grado di instaurare un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali.

Allegato B4 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CONCESSIONE AIUTI DE MINIMIS

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN «DE MINIMIS», AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente						
Il Titolare o legale rappresentante dell'impresa ¹	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di		Prov
	Comune di residenza	CAP	Via		n.	Prov

In qualità di Titolare/legale rappresentante dell'Impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale ²	Comune	CAP	Via		n. Prov
	Codice fiscale		Partita IVA		

In relazione a quanto previsto dal **Bando/Misura/Regime** 

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 2831 della Commissione del 2023, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 15 Dicembre 2023), nel rispetto di quanto previsto predetto Regolamento ed esclusivamente ai soli fini dell'acquisizione delle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento per la definizione del perimetro di impresa unica; le altre relazioni di cui alle lett. a) e b) di tale articolo non devono essere quindi segnalate, ma verranno verificate d'ufficio.

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

D I C H I A R A

(barrare obbligatoriamente una delle due opzioni)

- ☐ Che - **a monte o a valle** - i seguenti soggetti:
esercitano o subiscono un'influenza dominante sull'Impresa richiedente in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

1 Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Sono ricompresi in tale definizione anche i professionisti, singoli o associati, secondo le modalità definite dal bando.

2 Nel caso di professionista indicare il Luogo di esercizio prevalente.

e/o

controllano o sono controllati, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa richiedente

	Denominazione	CF	P.IVA
1			
2			
n			

* Devono essere indicati anche i soggetti per i quali intercorre la suddetta relazione per il tramite di una o più imprese.

☐ Che l'Impresa non ha alcune delle precedenti relazioni di influenza dominante di fatto si cui sopra, né a monte né a valle, con alcuna altra impresa

_____, li __/__/____

In fede
(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa*)

* il modulo deve essere firmato dal titolare/legale rappresentante indicato in precedenza e non da un delegato

Allegato B5 – MANLEVA**MANLEVA**

- Il beneficiario garantisce l'esecuzione di tutte le attività descritte nella Scheda relativa alla manifestazione per la quale si è candidato, nel rispetto:
 - delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla presentazione della domanda;
 - delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini contenuti nel "Bando per la partecipazione alle iniziative di promozione turistica promosse da Regione Lombardia, sui mercati italiano ed estero relative al primo semestre 2027".
- Il beneficiario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne Regione Lombardia da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza di dette norme e dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'attività oggetto delle manifestazioni, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
- Il beneficiario si impegna, altresì, a utilizzare i materiali di proprietà di Regione Lombardia o gli allestimenti e gli strumenti da questa messi eventualmente a disposizione nel corso delle manifestazioni secondo le finalità dell'iniziativa e senza arrecare loro danno alcuno, restituendoli integri e impegnandosi, allo stesso tempo, a risarcire eventuali danni.
- Regione Lombardia per quanto di rispettiva competenza, chiederà il ristoro al soggetto beneficiario di eventuali danni cagionati in conseguenza della mancata osservanza di quanto sopra.
- Il beneficiario dichiara che nulla è dovuto da Regione Lombardia per l'esecuzione delle manifestazioni e che tutti gli oneri necessari per detta attività sono a carico del beneficiario stesso.
- Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla presentazione della domanda, resteranno ad esclusivo carico del beneficiario che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di Regione Lombardia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo beneficiario ogni relativa alea.
- I materiali promozionali e commerciali esposti e distribuiti in occasione delle manifestazioni devono essere aggiornati, redatti almeno in lingua inglese, avere carattere di valorizzazione del territorio e dell'offerta turistica lombarda, proporre contenuti in tema con la destinazione target e devono corrispondere alla ragione sociale accreditata alla manifestazione. La responsabilità dei contenuti del materiale distribuito resta in capo ai Partecipanti selezionati. Qualora il personale di Regione Lombardia presente alle manifestazioni (o loro incaricati) dovessero identificare del materiale non in possesso dei requisiti di cui sopra ne chiederà l'immediata rimozione.

- Il beneficiario è consapevole che la partecipazione alle iniziative del presente Bando costituisce per i soggetti che svolgono attività economica un'agevolazione erogata nel rispetto dei limiti del regime "de minimis" di cui al Regolamento UE n. 2831/2023 e corrisponde indicativamente al costo di un metro quadrato di spazio espositivo oppure al valore del servizio erogato in rapporto al numero degli operatori selezionati, secondo le previsioni "de minimis" riportate nella Scheda Informativa di ciascuna procedura.
 - La registrazione dell'aiuto "de minimis" nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) è effettuata, ai sensi degli artt. 9 e 14 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017.
 - Il beneficiario è consapevole che, qualora la concessione di nuovi aiuti nel regime "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, l'agevolazione potrà essere concessa nei limiti del plafond "de minimis" ancora disponibile ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del DM 115/17 e nei limiti del valore dell'agevolazione in conto servizi e, ove possibile, sulla base della riparametrazione della domanda da parte del beneficiario. Qualora invece si rilevi che il beneficiario abbia già esaurito il proprio massimale, non sarà possibile procedere con la registrazione dell'agevolazione.

Luogo e data

Firma digitale del Legale rappresentante del soggetto
richiedente o suo delegato*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 82/2005*

Allegato B6 – SCHEDA OFFERTA

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL CRITERIO C) QUALITA' DELL'OFFERTA TURISTICA
Da redigere in lingua italiana

DISTINTIVITA' DELL'OFFERTA TURISTICA	<i>Descrivere ed evidenziare gli elementi qualitativi che caratterizzano l'offerta turistica promossa e/o commercializzata in termini di distintività dell'offerta in particolare in termini di eccellenza del servizio offerto.</i>

UNICITA' E DELOCALIZZAZIONE	<i>Descrivere ed evidenziare gli elementi che caratterizzano l'offerta turistica in termini di unicità del contesto/dell'esperienza, di specificità e/o originalità soprattutto in termini di valorizzazione delle destinazioni meno note.</i>

PARTNERSHIP E VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE LOCALI	<i>Elencare le eventuali partnership e collaborazioni che contribuiscono a qualificare ulteriormente l'offerta turistica promossa e/o commercializzata, in termini di distintività dell'offerta e/o di unicità del contesto/dell'esperienza e/o di valorizzazione delle eccellenze locali.</i>
--	--

VARIETÀ E DIVERSIFICAZIONE DELLE PROPOSTE E/O DEI SERVIZI OFFERTI	<i>Descrivere le proposte e/o i servizi che compongono il prodotto turistico dando rilevanza alla varietà e alla distribuzione territoriale dell'offerta incoming (ad. Es. descrizione di pacchetti turistici e/o servizi integrativi o ancillari)</i>

LINK ALLE PAGINE WEB	<i>Riportare i link alle pagine del sito dal quale è possibile visionare l'offerta turistica proposta, anche con rimando a specifiche sezioni di particolare interesse per il mercato target della manifestazione fieristica cui si chiede di partecipare.</i>

Allegato B7 - INCARICO SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE DOMANDA

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE
TELEMATICA DELLA DOMANDA A VALERE SUL BANDO PER LA
PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA SUI
MERCATI ITALIANO ED ESTERO, PRIMO SEMESTRE 2027
PROCURA AI SENSI DELL'ART. 1392 C.C.

Il/La sottoscritto/a _____

☐ Presidente ☐ Legale rappresentante pro tempore ☐ Altro

della società denominata _____

con sede legale nel Comune di _____

Via _____ CAP _____ Prov. _____

tel.: _____ cell. Referente: _____

e-mail _____

CF _____

Indirizzo postale (se diverso da quello legale) _____

indirizzo P.E.C. _____

autorizzato ☐ con procura dal competente organo deliberante della società ☐ dallo Statuto

DICHIARA DI CONFERIRE

al sig. (cognome e nome dell'intermediario)

in qualità di (denominazione intermediario)

PROCURA SPECIALE

per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda ai fini della partecipazione al bando PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA SUI MERCATI ITALIANO ED ESTERO quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti dal bando.

Domicilio Speciale: è eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti alla domanda.

Nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratica presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica occorre barrare la seguente casella ☐.

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa del Delegante, acquisito tramite scansione in formato pdf ed Allegato, con firma digitale del Delegato, alla modulistica elettronica.

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- ai sensi dell'art 46.1 lett. U) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza della società.
- ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000 e del D.L. vo 196/2003 si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti amministrativi relativi alla presentazione telematica della domanda.

Li.....

Firma Delegante.....

Firma Delegato.....

Allegato B8 - RICHIESTA D'ACCESSO AGLI ATTI**RICHIESTA D'ACCESSO AGLI ATTI**
(L. 241/1990 e L.R. 1/2012)☐ All'Ufficio Spazio Regione, sede di _____

oppure

☐ Alla Direzione _____
Unità Organizzativa _____/Struttura _____
(indicare se conosciuti)

Il/La sottoscritto/a

COGNOME* _____

NOME* _____

NATA/O* IL _____ a _____

RESIDENTE* IN _____ - Prov. (____)

Via _____ n. _____

E-mail: _____

Tel. _____

Documento identificativo (all.) _____

☐ Diretto interessato ☐ Legale rappresentante (all. Doc) ☐ procura da parte (all. Doc)**CHIEDE**☐ di visionare ☐ di estrarne copia in carta semplice o su supporto informatico ☐ di estrarne copia conforme in bollo**DOCUMENTAZIONE RICHIESTA** (specificare gli elementi necessari per identificare il provvedimento richiesto):

_____**MOTIVO DELL'ACCESSO** (art. 25 Legge 241/90):

_____**INDIRIZZO** (per comunicazioni/copie):

DICHIARA

- di essere informato che dovrà previamente versare l'importo dei costi di riproduzione e di invio, come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010;
- di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci;
- di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta.

Luogo e data

Firma

Allegato B9 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI



RegioneLombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 e 14 Regolamento Europeo 2016/679
PER L’INIZIATIVA DI SELEZIONE OPERATORI TURISTICI

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all’art. 13 e 14 del Regolamento.

12. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

13. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
I dati personali sono trattati al fine della selezione e partecipazione ad attività di promozione turistica della destinazione Lombardia con la partecipazione degli operatori turistici lombardi	Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6 (1) lett. e) del GDPR), nonché dell'art. 2-ter del Codice Privacy. ARTT. 15 -16 della LEGGE REGIONALE 1 ^a ottobre 2015 27/2015 “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio Lombardo”; DGR n. XII/6349 del 22/06/2026 che definisce i nuovi criteri della misura D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Art. 2 octies, lett. c); DECRETO LEGISLATIVO 27 novembre 2025, n. 184, Codice degli incentivi, art. 9	Dati comuni: • nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, C.I., PEC, indirizzo email, recapito telefonico, residenza, identificativi on line dell'impresa individuale; • nome, cognome, indirizzo email, telefono, CF, C.I. del soggetto delegato; • nome, cognome, indirizzo email, telefono dei referenti operativi • nome e cognome, data e luogo di nascita, CF, email, recapito telefonico dei legali rappresentanti di soggetti giuridici • nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo residenza degli eventuali amministratori dei soggetti proponenti <u>Dati relativi a condanne penali/reati</u> dei legali rappresentanti o amministratori dei soggetti giuridici ammissibili al contributo

14. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

15. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

16. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici o privati quali:

- ENIT- Agenzia Nazionale del Turismo, gli enti organizzatori e gestori delle fiere e degli eventi B2B a fini della partecipazione alle iniziative per cui si è stati selezionati
- il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al fine dell'alimentazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA)
- la Procura della Repubblica per la richiesta del certificato del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. c) del d.lgs. 184/2025.

I Suoi dati personali saranno oggetto di pubblicazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, artt. 26 e 27.

Inoltre, i Suoi dati personali, vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabile del trattamento ARIA S.p.A. per la gestione delle piattaforme informatiche Bandi e Servizi ed EDMA, nonché, per l'eventuale supporto nella gestione degli adempimenti relativi ai servizi complementari correlati alla effettiva partecipazione degli operatori alle iniziative.

17. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

18. Tempi di conservazione.

I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dalla data di presentazione della domanda per adempiere agli obblighi di pubblicazione ex art. 8 del d.lgs. 33/2013. Sono fatti salvi, comunque, i tempi di conservazione dei dati personali previsti per l'ulteriore finalità di archiviazione dei documenti ai sensi di quanto indicato dalla normativa di riferimento e conformemente a quanto previsto dal «Quadro di Classificazione e Massimario di selezione per la conservazione e lo scarto» approvato con Decreto n. 4413 del 7 aprile 2026 e s.m.i. che prevede la conservazione per un tempo di 10 anni

19. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: turismo_moda@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda.

20. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

21. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

22. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: luglio 2026

Allegato B10 - FIRMA ELETTRONICA**FIRMA ELETTRONICA**

Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25,3), conferma che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia del Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015.

Inoltre:

1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare, l'art. 26 del Regolamento Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:
 - a) è connessa unicamente al firmatario;
 - b) è idonea a identificare il firmatario;
 - c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
 - d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.
2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2 "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile".
3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all'art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice."

Nei bandi in emanazione dal 1° gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste dal Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti.

Allegato B11 - APPLICAZIONE IMPOSTA DI BOLLO

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo è un'imposta indiretta regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che rappresenta il principale riferimento in materia. In particolare, l'Allegato A identifica gli atti, i documenti e i registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine mentre nell'Allegato B elenca le casistiche che ne sono esenti in modo assoluto. Tale normativa ha subito negli anni modifiche e integrazioni, oltre ad aggiornamenti delle tariffe applicate.

L'articolo 3 dell'Allegato A - Tariffa (parte I) del DPR impone l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo, per un importo predefinito di € 16,00, nel caso di istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

In caso di **aggregazione di soggetti pubblici e privati** l'imposta di bollo deve essere versata.

In caso di **beneficiari "plurimi"** nel fac-simile della domanda allegata al bando ciascun beneficiario dovrà dichiarare: "di essere esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi della L.... art.... /di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di 16 euro ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative".

Esenzioni dagli obblighi di bollo

L'elenco che segue è da considerarsi non esaustivo per quanto attiene i riferimenti ad eventuali leggi speciali che ampliano la base di esenzione prevista dall'Allegato B del D.P.R. n. 642/1972:

- **Cittadini** che presentano domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti (Allegato B art. 8.3);
- **Enti pubblici** per atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati (Allegato B art. 16);
- **Società agricole** (Allegato B art. 21 bis);
- **Società cooperative** (Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis);
- **Cooperative sociali** (L. 266/1991 art. 8);
- **ONLUS e federazioni sportive** (Allegato B art. 27 bis).

Allegato B12 – SCHEMA DEL MODULO DI DOMANDA

Generato automaticamente dalla piattaforma informativa Bandi e Servizi al termine della compilazione e che va scaricato, firmato digitalmente e ricaricato sulla piattaforma, prima dell'invio al protocollo della domanda.

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 04 agosto 2026

D.G. Istruzione, formazione, lavoro

D.d.s. 30 luglio 2026 - n. 10334

Approvazione dell'avviso per il finanziamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale dell'anno formativo 2026/2027 in attuazione della d.g.r. XII/6315 del 15 giugno 2026, parzialmente finanziato a valere sul PR FSE+ 2021-2027 (Priorità 2 – ESO4.6 – Azione f.1; Priorità 3 – ESO4.8 – Azione h.1)

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SISTEMA IEFP (ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE)

Visto l'art. 1, comma 622, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone l'obbligo di istruzione per almeno dieci anni, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età e che prevede che «L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226»;

Richiamate le seguenti leggi regionali:

- legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e s.m.i., in particolare:
 - l'art. 8 che ha previsto l'attribuzione, da parte della Regione, di buoni e contributi alle famiglie degli allievi frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo di istruzione e formazione, stabilendo inoltre che le modalità di attuazione di detti interventi siano definite dalla Giunta Regionale sulla base degli indirizzi dei documenti di programmazione regionale;
 - l'art. 11 comma 1, lett. a) che dispone che il sistema di istruzione e formazione professionale (leFP) si articola, fra l'altro, in percorsi di secondo ciclo, per l'assolvimento del diritto dovere e dell'obbligo di istruzione, di durata triennale; nonché di un quarto anno;
 - l'art. 14, commi 1 e 2 che prevedono che il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione è assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di leFP di secondo ciclo e che l'obbligo di istruzione, nel rispetto delle norme e delle leggi nazionali, è assolto anche attraverso la frequenza dei primi due anni dei percorsi di leFP di secondo ciclo;
- legge regionale 15 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innovazione e internazionalizzazione dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle l.r. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul Mercato del Lavoro»;
- legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» e s.m.i.;
- legge regionale 4 agosto 2003, n. 13 «Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate», come integrata dall'art. 28 della citata l.r. 22/2006;

Richiamati gli atti regionali relativi al sistema di accreditamento dei soggetti autorizzati ad erogare servizi di leFP:

- la d.g.r. n. XI/6696 del 18 luglio 2022 «Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro – revoca delle d.g.r.: 26 ottobre 2011 - n. IX/2412, n. XI/2861 del 18 febbraio 2020 e n. XI/5030 del 12 luglio 2021»;
- il decreto n. 15516 del 28 ottobre 2022 «Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale - Sezione A in attuazione della d.g.r. n. XI/6696 del 18 luglio 2022»;
- la d.g.r. n. XII/5964 del 7 aprile 2026 «Modalità operative e procedurali per l'applicazione delle disposizioni in materia di decadenza, diffida, sospensione e revoca degli Enti accreditati alla formazione»;

Richiamati i principali atti regionali in materia di Repertorio leFP:

- il decreto n. 6643 del 4 agosto 2015 «Aggiornamento del Repertorio dell'offerta di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo e integrazione del quadro degli standard formativi minimi di apprendimento del sistema di istruzione e formazione professionale di Regione Lombardia», che definisce altresì la gamma dei percorsi di secondo ciclo, dei relativi profili e denominazioni regionali;
- il decreto n. 16110 del 8 novembre 2019, con il quale è stato recepito l'Accordo siglato in Conferenza Stato Regioni del 1 agosto 2019 riguardante l'approvazione del nuovo Repertorio delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e

i diplomi professionali, degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, rinviando a successivi provvedimenti la declinazione delle Figure nazionali in Profili regionali;

- la d.g.r. n. XI/3192 del 3 giugno 2020 «Repertorio regionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale e ulteriori determinazioni per l'attuazione del Sistema di istruzione e formazione professionale per l'anno formativo 2020/2021», con la quale è stato approvato il vigente Repertorio regionale delle Figure di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, le relative competenze tecnico professionali e quelle culturali di base, oltre che i modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;
- la d.g.r. n. XII/4615 del 23 giugno 2025 «Aggiornamento del repertorio regionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale (leFP)»;

Richiamati gli atti regionali di attuazione del sistema regionale di leFP, che hanno stabilito le indicazioni e le procedure per lo svolgimento dei percorsi formativi di leFP, nonché gli atti attuativi del modello dotale:

- il decreto n. 12550 del 20 dicembre 2013 «Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo (art. 22, l.r. n. 19/2007)»;
- il decreto n. 7214 del 28 luglio 2014 «Approvazione delle procedure, disposizioni, adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi all'offerta di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo della Regione Lombardia, in attuazione del d.d.u.o. n. 12550 del 20 dicembre 2013»;
- il decreto n. 1319 del 22 febbraio 2012 «Modifiche ed integrazioni al «Manuale operatore» di cui all'allegato 1 del d.d.u.o. del 21 aprile 2011», che approva il Manuale operatore per l'attuazione degli interventi finanziati con il sistema dote, in quanto applicabile anche alla programmazione europea 2021-2027»;
- il decreto n. 11462 dell'8 agosto 2025 «Integrazione delle «Indicazioni regionali per la leFP», già approvate con decreto n. 12550/2013, con l'inserimento della previsione di interventi disciplinari, in attuazione della d.g.r. n. XII/4504 del 3 giugno 2025»;

Richiamato il decreto n. 15823 del 6 novembre 2025 «Piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione – Offerta formativa 2026/2027»;

Richiamati infine gli atti regionali in materia di tirocini:

- la d.g.r. n. X/7763 del 17 gennaio 2018 «Indirizzi regionali in materia di tirocini (prosecuzione del procedimento per decorrenza termini per l'espressione del parere da parte della competente commissione consiliare ai sensi dell'art. 1 commi 24 e 26 della legge regionale 3/2001)» e le relative FAQ, pubblicate sul sito istituzionale di Regione Lombardia e aggiornate, da ultimo, in data 1° ottobre 2025;
- il decreto n. 6286 del 7 maggio 2018 «Indirizzi regionali in materia di tirocini – disposizioni attuative»;

Tenuto conto che l'leFP:

- è una materia di competenza legislativa esclusiva regionale, esercitata nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) stabiliti a livello statale;
- costituisce uno dei canali formativi attraverso i quali gli studenti assolvono l'obbligo scolastico stabilito dal citato art. 1, comma 622 della Legge 296/2006;
- l'leFP costituisce una delle articolazioni del secondo ciclo di istruzione all'interno del sistema educativo nazionale di istruzione e di formazione;
- in Regione Lombardia i percorsi formativi di leFP sono erogati da istituzioni formative accreditate e iscritte alla sezione A dell'albo regionale, costituito ai sensi della l.r. 19/2007;
- è sostenuta mediante il modello della «dote individuale» assegnata a ciascuno studente;
- è oggetto di programmazione annuale da parte della Giunta regionale, che provvede all'individuazione delle risorse finanziarie necessarie a dare copertura alla spesa;
- è oggetto di Avvisi pubblici annuali, che stabiliscono le modalità di richiesta e le regole di assegnazione delle doti;
- è finanziata da diverse tipologie di risorse, quali le risorse

autonome regionali, le risorse statali vincolate (per il diritto-dovere e per il sistema duale) e le risorse del PR FSE+ 2021-2027;

- è finanziata mediante due modalità di assegnazione delle doti a favore delle istituzioni formative accreditate: a sportello e a budget, rispettivamente concorrendo all'utilizzo delle risorse messe a bando e potendo contare su una quota assegnata a ciascuna delle istituzioni con apposito Decreto di approvazione del budget;

Dato atto che:

- con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 190 del 28 aprile 2025 sono state ripartite tra le Regioni e Province Autonome le risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro, assegnando a Regione Lombardia € 69.418.049,00;
- con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 191 del 28 aprile 2025 sono state ripartite tra le Regioni e Province Autonome le risorse per il finanziamento dei percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, assegnando a Regione Lombardia € 74.832.655,00;
- con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 156 del 2 aprile 2026 sono state ripartite tra le Regioni e Province Autonome le risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro, assegnando a Regione Lombardia € 69.109.496,00;
- con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 157 del 2 aprile 2026 sono state ripartite tra le Regioni e Province Autonome le risorse per il finanziamento dei percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, assegnando a Regione Lombardia € 76.608.700,00;

Richiamata la normativa europea in materia di Fondo Sociale Europeo Plus e di costi standard:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento Delegato (UE) 2021/702 della Commissione del 10 dicembre 2020 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- il Regolamento delegato (UE) 2023/1676 della Commissione del 7 luglio 2023 che integra il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda

la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica italiana CCI 2021IT16FFPA001 relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 5302 final del 18 luglio 2022, che approva il programma «PR Lombardia FSE+ 2021-2027» per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per la Regione Lombardia in Italia CCI 2021IT05SFRP008, aggiornata con Decisione di esecuzione della Commissione C(2026) 1698 final dell'11 marzo 2026, con cui è stata approvata dalla Commissione Europea la versione 2.0 del PR Lombardia FSE+ 2021-2027, in particolare per quanto riguarda la Priorità 2, Obiettivo specifico ESO4.6, Azione f.1, e la Priorità 3, Obiettivo specifico ESO4.8, Azione h.1;

Visti gli atti regionali di programmazione e attuazione del Fondo Sociale Europeo Plus:

- la d.g.r. n. XI/5106 del 26 luglio 2021 che approva il piano finanziario preliminare del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo plus (FSE+) 2021-2027;
- la d.g.r. n. XI/4275 dell'8 febbraio 2022 «Approvazione del documento 'Principali sfide e priorità per l'utilizzo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027' e del documento 'Principali sfide e priorità per l'utilizzo del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027' e avvio del negoziato sui fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027»;
- la d.g.r. n. XI/6214 del 4 aprile 2022, con cui la Giunta Regionale ha approvato, tra l'altro, la proposta di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia e individuato l'Autorità di Gestione pro tempore del Programma FSE+ 2021-2027, successivamente confermata con d.g.r. n. XI/6606 del 30 giugno 2022, d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023 e d.g.r. XII/6329 del 22 giugno 2026;
- la d.g.r. n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027;

Richiamate:

- la Priorità 2 «Istruzione e Formazione» del PR FSE+ 2021-2027, in particolare l'Obiettivo specifico ESO4.6 «Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e all'accessibilità per le persone con disabilità» e l'Azione f.1 «Sostegno al sistema di istruzione e formazione professionale»;
- la Priorità 3 «Inclusione Sociale», in particolare l'Obiettivo Specifico ESO4.8 «Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati» e l'Azione h.1 «Sostegno all'inclusione socio-lavorativa per le persone in condizioni di vulnerabilità o a rischio di marginalità»;

Visti gli atti relativi al PR FSE+ 2021-2027:

- i «Criteri di selezione delle operazioni» del Programma FSE+ 2021-2027, approvati nell'ambito della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza, avviata l'8 maggio 2026 e chiusa il 18 maggio 2026, in aggiornamento del documento già adottato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 settembre 2022;
- il decreto n. 15176 del 24 ottobre 2022 che ha approvato il «BRAND GUIDELINES FSE+ 2021-2027» contenente indicazioni per il corretto adempimento degli obblighi in materia di informazione e comunicazione da parte di Regione Lombardia e dei beneficiari degli interventi cofinanziati dalla Politica di coesione dell'Unione europea come aggiornato dal decreto n. 6570 del 19 maggio 2026;
- il decreto n. 6975 del 27 maggio 2026 «PR FSE+ 2021-2027 - Aggiornamento della metodologia di analisi e valutazione del rischio ex ante per le verifiche di gestione amministrative

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 04 agosto 2026

(on desk) di cui all'art. 74 del Reg. (UE) n. 2021/1060», che sostituisce il decreto n. 12044 del 2 agosto 2024;

- il decreto n. 6113 dell'11 maggio 2026 di aggiornamento dei responsabili di priorità/azioni del PR FSE+ 2021-2027 - modifica del decreto n. 12394 del 10 settembre 2025;
- il decreto n. 7182 del 29 maggio 2026 «Approvazione della versione 4.0 del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del PR Lombardia FSE+ 2021-2027 - Revisione del SI.GE.CO. approvato con decreto n. 9280 del 30 giugno 2025»;
- il decreto n. 17076 del 26 novembre 2025 «PR FSE+ 2021-2027 - Modifica nuove indicazioni per l'applicazione di criteri di riduzione del contributo nel rispetto del principio di proporzionalità in presenza di carenze o non conformità alle disposizioni di riferimento delle operazioni in sede di verifiche di gestione ai sensi dell'art. 74 del Regolamento (UE) n. 1060/2021»;
- il Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica, tra gli altri, il regolamento (UE) 2021/1057;
- il d.p.r. 10 marzo 2025, n. 66 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027»;
- il Regolamento (UE) 2025/1913 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 settembre 2025 recante modifica del regolamento (UE) 2021/1057;
- il Vademecum del FSE+ 2021-2027, versione consolidata presentata nella riunione del Sottocomitato dei diritti sociali del 23 ottobre 2025;
- la d.g.r. n. XII/5578 del 22 dicembre 2025, con la quale la Giunta regionale ha approvato la proposta di riprogrammazione del Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 di Regione Lombardia, inserita nel quadro della Revisione intermedia della politica di coesione (Middle Term Review - MTR);

Visto infine il decreto n. 17895 del 22 novembre 2024 dell'Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021-2027 «Adeguamento dei valori delle Unità di Costo Standard (UCS) dei servizi inerenti ai percorsi personalizzati per allievi disabili (PPD) erogati nell'ambito del sistema regionale di istruzione e formazione professionale (leFP) che approva l'adeguamento del valore dell'Unità di Costo Standard (UCS) dei servizi inerenti ai PPD»;

Richiamate:

- la d.g.r. n. XII/6122 del 4 maggio 2026, con la quale la Giunta regionale ha definito la programmazione finanziaria pluriennale per gli anni formativi 2026/2027 e 2027/2028;
- la d.g.r. n. XII/6315 del 15 giugno 2026 «Programmazione di dettaglio del sistema di istruzione e formazione professionale (leFP) per l'Anno Formativo 2026/2027 e primi orientamenti per la programmazione dell'Anno Formativo 2027/2028», con la quale la Giunta regionale ha definito la programmazione di dettaglio del sistema regionale di leFP per l'Anno Formativo 2026/2027, a parziale modifica di quanto già programmato con la citata d.g.r. 6122/2026. Tra le altre cose, la d.g.r. 6315/2026 ha istituito il «Budget Duale leFP» e ne ha definito i criteri di riparto;
- la d.g.r. n. XII/6491 del 13 luglio 2026, con cui la Giunta regionale ha disposto un'integrazione finanziaria di € 3.000.000,00 a favore della dotazione del Budget Duale leFP;

Atteso che le risorse disponibili per l'Anno Formativo 2026/2027 per i percorsi formativi oggetto del presente provvedimento sono € 268.831.310,65, di cui:

- € 174.681.310,65, a valere su risorse regionali e statali, comprensivi dell'incremento di € 3.000.000,00 disposto con la d.g.r. n. 6491/2026, a copertura del Budget Duale leFP, destinato al finanziamento dei percorsi ordinari di prima, seconda, terza e quarta annualità e di IV anno, ivi compresi i percorsi in forma modulare per il contrasto alla dispersione scolastica, nonché, in via integrativa, dei PPD ove il relativo budget dedicato non risulti sufficiente;
- € 56.000.000,00, a valere sulle risorse del PR FSE+ 2021-2027, Priorità 2, Obiettivo specifico ESO4.6, Azione f.1, a copertura del Budget Terzi Anni, destinato al finanziamento dei percorsi di terza annualità;
- € 15.150.000,00, a valere sulle risorse del PR FSE+ 2021-2027, Priorità 3, Obiettivo specifico ESO4.8, Azione h.1, a copertura del Budget PPD, destinato al finanziamento dei Percorsi Perso-

nalizzati per allievi Disabili di prima, seconda e terza annualità e dell'eventuale anno integrativo;

- € 23.000.000,00, a valere su risorse regionali e statali, per il sostegno didattico agli allievi con disabilità certificata dei percorsi di prima, seconda, terza e quarta annualità, da assegnare mediante lo «sportello» in ordine cronologico di presentazione delle domande di dote e fino all'esaurimento delle risorse;

Considerato che le risorse del Fondo Sociale Europeo Plus impiegate nel presente provvedimento si pongono in diretta continuità rispetto agli investimenti realizzati nell'ambito del PNRR nel quadriennio 2022/2023-2025/2026, assicurando la continuità didattica e formativa dei percorsi avviati e la stabilità strutturale del sistema regionale di leFP anche in assenza delle risorse straordinarie del PNRR, come rilevato dalla stessa d.g.r. n. XII/6315/2026;

Atteso che la d.g.r. 6315/2026 ha altresì previsto di:

- applicare l'UCS di € 6.654,00 ai percorsi di leFP (di prima, seconda, terza e quarta annualità e di IV anno) e di apprendistato di primo livello;
- applicare agli interventi di sostegno didattico per allievi con disabilità certificata («componente disabilità») dell'UCS relativa alla «Formazione individuale e individualizzata» di importo pari a € 45,00/ora, stabilita con delibera del Commissario straordinario ANPAL n. 5 del 12 aprile 2023;
- confermare il costo massimo riconosciuto per allievo disabile certificato per un importo massimo di € 3.446,00;
- confermare il costo dei PPD, come rivalutato a seguito dell'adozione del decreto dell'Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021-2027 n. 17895 del 22 novembre 2024, fissandolo all'importo massimo di € 10.100,00 per allievo;

Richiamato il decreto n. 8192 del 19 giugno 2026 «Annullamento del decreto n. 8131 del 18 giugno 2026 e integrale sostituzione dei Budget assegnati per l'Anno Formativo 2026/2027 alle Istituzioni Formative accreditate nel Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) in attuazione della d.g.r. n. XII/6315 del 15 giugno 2026», con il quale sono stati approvati:

- il Budget Duale leFP;
- il Budget Terzi Anni;
- il Budget PPD;

Richiamati altresì:

- la d.g.r. n. XII/5967 del 7 aprile 2026, con la quale la Giunta regionale ha definito la procedura di riassegnazione delle attività erogate dagli Enti accreditati destinatari di un provvedimento di revoca, approvando i criteri minimi per l'adozione dell'avviso finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse per l'erogazione dei percorsi precedentemente svolti dall'Ente revocato;
- il decreto n. 6436 del 15 maggio 2026, con cui è stato approvato l'Avviso per la raccolta e l'individuazione degli Enti di formazione che subentrano, a partire dall'Anno Formativo 2026/2027, nell'erogazione dei percorsi di leFP nel Comune di Montichiari (BS);
- il decreto n. 8121 del 18 giugno 2026, con cui sono stati approvati gli esiti della raccolta di manifestazioni d'interesse ad erogare percorsi triennali e di IV anno di istruzione e formazione professionale (leFP) nel Comune di Montichiari (BS) a partire dall'anno formativo 2026/2027;
- il decreto n. 9277 del 9 luglio 2026 e il decreto n. 9790 del 20 luglio 2026, con cui è stata disposta, ai sensi della d.g.r. n. XII/5964 del 7 aprile 2026, la revoca dell'accreditamento di due istituzioni formative;
- il decreto n. 9332 del 10 luglio 2026 e il decreto n. 9814 del 21 luglio 2026, con cui è stata conseguentemente avviata, ai sensi della citata d.g.r. n. XII/5967/2026, la raccolta di manifestazioni di interesse per l'erogazione dei percorsi precedentemente svolti dalle istituzioni formative destinatarie dei due provvedimenti di revoca;

Dato atto che a seguito delle procedure di riassegnazione delle attività formative, descritte al paragrafo precedente, il Budget Duale leFP sarà integrato, con separato provvedimento, successivamente alla rilevazione degli iscritti fissata al 15 ottobre 2026. Il Budget Duale leFP comprende:

- una riserva di € 1.003.469,59, non distribuita in sede di assegnazione con il decreto n. 8192/2026, destinata alla procedura di subentro nel Comune di Montichiari (BS) di cui ai citati decreti n. 6436/2026 e n. 8121/2026;
- la quota di € 4.549.715,96, già assegnata all'istituzione for-

mativa destinataria della revoca disposta con decreto n. 9277/2026, da riassegnare ad esito della procedura avviata con decreto n. 9332/2026;

- l'integrazione di € 3.000.000,00 disposta con la citata d.g.r. n. XII/6491/2026, attribuita agli Enti individuati ad esito della medesima procedura;
- la quota di € 168.405,43, già assegnata all'istituzione formativa destinataria della revoca disposta con decreto n. 9790/2026, da riassegnare ad esito della procedura avviata con decreto n. 9814/2026;

Dato atto inoltre che le richieste di anticipazione finanziaria, presentate successivamente alla pubblicazione del presente Avviso e antecedentemente all'integrazione del Budget Duale leFP, sono riferite agli importi già distribuiti alle Istituzioni formative con il citato decreto n. 8192/2026;

Ritenuto pertanto di approvare l'«Avviso per il finanziamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale dell'anno Formativo 2026/2027 in attuazione della d.g.r. XII/6315 del 15 giugno 2026», di cui all'Allegato A e ai seguenti Allegati, che costituiscono tutti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato 1: Atto di adesione;
- Allegato 2: Piano di intervento personalizzato;
- Allegato 3: Domanda di partecipazione;
- Allegato 4: Domanda di contributo per «componente disabilità-progetti»;
- Allegato 5: Comunicazione di accettazione;
- Allegato 6: Dichiarazione riassuntiva unica;
- Allegato 7: Comunicazione di rinuncia;
- Allegato 8: Domanda di liquidazione dell'anticipo;
- Allegato 9: Schema Fidejussione;
- Allegato 10: Richiesta di liquidazione doti;
- Allegato 11: Relazione delle attività svolte;
- Allegato 12: Informativa sul trattamento dei dati personali;
- Allegato 13: Modulo richiesta accesso atti;
- Allegato 14: Loghi;
- Allegato 15: Scheda stage;
- Allegato 16: Format di ammissione all'annualità successiva;

Vista la Comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con particolare riferimento al punto 2.5 «Istruzione e attività di ricerca» che al punto 28 afferma che «L'istruzione pubblica organizzata nell'ambito del sistema scolastico nazionale finanziato e controllato dallo Stato può essere considerata un'attività non economica. La Corte di giustizia ha dichiarato che: «istituendo e mantenendo un tale sistema di pubblica istruzione, finanziato in generale dal bilancio pubblico e non dagli alunni o dai loro genitori, lo Stato non intendeva svolgere attività lucrative, bensì assolveva i propri compiti in campo sociale, culturale ed educativo nei confronti dei propri cittadini»;

Valutato che il finanziamento dei servizi del sistema di leFP non rileva ai fini degli aiuti di Stato in quanto finalizzato a garantire l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, alla luce dei principi esposti nel paragrafo 2.5 «Istituzione e attività di ricerca» della richiamata Comunicazione n. 2016/C 262/01 e trattandosi di attività di funzione e potestà pubblica;

Dato atto, pertanto, che le misure di cui al presente provvedimento non si intendono finanziare nemmeno indirettamente attività economiche, trattandosi di finanziamento dedicato al sistema dell'istruzione e formazione professionale, che ai sensi della normativa statale è parte integrante del sistema educativo nazionale di istruzione e che non comporta aumento di produttività e competitività dell'azienda, nonché di rimborsi di spese sostenute per realizzare progetti formativi all'estero a favore di studenti. Inoltre, le istituzioni formative sono tenute alla separazione contabile tra le attività svolte in regime di accreditamento e quelle svolte sul libero mercato;

Acquisiti i seguenti pareri:

- del Comitato di valutazione aiuti di Stato, di cui alla d.g.r. n. XII/2340 del 20 maggio 2024 (Allegato B) e di cui al decreto del Segretario Generale n. 8804 del 10 giugno 2024, espresso nella seduta del 3 giugno 2026 in occasione della valutazione della proposta di delibera confluita nella d.g.r. 6315/2026;
- del Comitato di Coordinamento della Programmazione europea in esito alla procedura scritta conclusasi il 29 luglio

2026, dopo che si era già espresso in occasione della d.g.r. 6315/2026 con procedura scritta conclusasi il 3 giugno 2026;

- dell'Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021-2027, espresso con nota prot. n. E1.2026.0973460 del 29 luglio 2026;

Vista la comunicazione del 27 luglio 2026 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Dato atto che:

- sono state rispettate e previste le regole e le procedure di cui alla policy in materia di privacy By Design previste con la d.g.r. n. 7837 del 12 febbraio 2018 e che le stesse sono state applicate in modo puntuale per il trattamento dati;
- si applica la privacy by default in ragione del fatto che rispetto all'Anno Formativo 2022/2023, per il quale era stata effettuata la privacy by design, non ci sono variazioni per ciò che riguarda i dati trattati e le modalità di trattamento, così come già applicato per gli Anni Formativi successivi, da ultimo per l'Anno Formativo 2025/2026 disciplinato dall'Avviso approvato con decreto n. 9578 del 7 luglio 2025 e successive modifiche e integrazioni;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Richiamata infine la deliberazione del Consiglio regionale n. XII-42 del 20 giugno 2023 «Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura», che in particolare ha previsto l'Obiettivo strategico 3.2.1 «Potenziare l'istruzione e la formazione professionale (leFP) in raccordo con le filiere economico-produttive;

Visti:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti Organizzativi della XII Legislatura;
- la l.r. 34/78 e successive modifiche e integrazioni, la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 23 «Bilancio di previsione 2025 - 2027», nonché il regolamento di contabilità;
- la d.g.r. n. XII/5605 del 30 dicembre 2025 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2026-2028 -piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2026 -piano di studi e ricerche 2026-2028 -programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house -prospetti di raccordo bilancio regionale e piani attività di enti e società -prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti»;
- il decreto n. 19197 del 30 dicembre 2025 «Bilancio finanziario gestionale 2026-2028»;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate, in attuazione della d.g.r. n. XII/6315 del 15 giugno 2026:

1. di approvare l'«Avviso per il finanziamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale dell'anno Formativo 2026/2027 in attuazione della d.g.r. XII/6315 del 15 giugno 2026», di cui all'Allegato A e ai seguenti Allegati, che costituiscono tutti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato 1: Atto di adesione;
- Allegato 2: Piano di intervento personalizzato;
- Allegato 3: Domanda di partecipazione;
- Allegato 4: Domanda di contributo per «componente disabilità-progetti»;
- Allegato 5: Comunicazione di accettazione;
- Allegato 6: Dichiarazione riassuntiva unica;
- Allegato 7: Comunicazione di rinuncia;
- Allegato 8: Domanda di liquidazione dell'anticipo;
- Allegato 9: Schema Fidejussione;
- Allegato 10: Richiesta di liquidazione doti;
- Allegato 11: Relazione delle attività svolte;
- Allegato 12: Informativa sul trattamento dei dati personali;
- Allegato 13: Modulo richiesta accesso atti;
- Allegato 14: Loghi;
- Allegato 15: Scheda stage;

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 04 agosto 2026

- Allegato 16: Format di ammissione all'annualità successiva;

2. di dare atto che, come previsto dalla citata d.g.r. n. 6315/2026, come integrata dalla successiva d.g.r. n. XII/6491 del 13 luglio 2026, la Giunta regionale ha stabilito di stanziare per l'AF 2026/2027 risorse complessive pari a € 296.031.310,65, delle quali € 268.831.310,65 sono oggetto del presente provvedimento e così suddivise:

- € 174.681.310,65, a valere su risorse regionali e statali, comprensivi dell'incremento di € 3.000.000,00 disposto con la d.g.r. n. 6491/2026, a copertura del Budget Duale leFP, destinato al finanziamento dei percorsi ordinari di prima, seconda, terza e quarta annualità e di IV anno, ivi compresi i percorsi in forma modulare per il contrasto alla dispersione scolastica, nonché, in via integrativa, dei PPD ove il relativo budget dedicato non risulti sufficiente;
- € 56.000.000,00, a valere sulle risorse del PR FSE+ 2021-2027, Priorità 2, Obiettivo specifico ESO4.6, Azione f.1, a copertura del Budget Terzi Anni, destinato al finanziamento dei percorsi di terza annualità;
- € 15.150.000,00, a valere sulle risorse del PR FSE+ 2021-2027, Priorità 3, Obiettivo specifico ESO4.8, Azione h.1, a copertura del Budget PPD, destinato al finanziamento dei Percorsi Personalizzati per allievi Disabili di prima, seconda e terza annualità e dell'eventuale anno integrativo;
- € 23.000.000,00, a valere su risorse regionali e statali, per il sostegno didattico agli allievi con disabilità certificata dei percorsi di prima, seconda, terza e quarta annualità, da assegnare mediante lo «sportello» in ordine cronologico di presentazione delle domande di dote e fino all'esaurimento delle risorse;

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di trasmettere il presente provvedimento per posta elettronica ordinaria a tutte le istituzioni formative accreditate interessate dall'iniziativa di finanziamento;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Portale del PR FSE+ 2021-2027 <http://www.fse.regione.lombardia.it>, sul portale Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it e su Cruscotto Lavoro;

6. di pubblicare il presente provvedimento e l'Allegato A sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

La dirigente
Valeria Marziali

Cofinanziato
dall'Unione europeaRegione
Lombardia

ALLEGATO A

**IEFP 2026/2027:
AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE PROFESSIONALE DELL'ANNO FORMATIVO 2026/2027
IN ATTUAZIONE DELLA DGR XII/6315 DEL 15/06/2026**

CUP _____

Cofinanziato dal PROGRAMMA REGIONALE FSE+ 2021-2027 (Fondo Sociale Europeo Plus)

Priorità: 2. Istruzione e Formazione

Obiettivo specifico: ESO4.6. Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità

Azione f.1. Sostegno al sistema di istruzione e formazione professionale

Priorità: 3. Inclusione Sociale

Obiettivo specifico: ESO4.8. Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati (FSE+)

Azione h.1. Sostegno all'inclusione socio-lavorativa per le persone in condizioni di vulnerabilità o a rischio di marginalità

INDICE

A - INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE _____

A.1 Finalità e obiettivi _____

A.2 Riferimenti normativi _____

A.3 Soggetti beneficiari _____

A.4 Soggetti destinatari _____

A.4.1 Percorsi triennali e prime tre annualità dei percorsi quadriennali _____

A.4.2 Quarta annualità dei percorsi quadriennali e percorsi di IV anno _____

A.4.3 Percorsi personalizzati per allievi con disabilità (PPD) _____

A.4.4 Progetti per il sostegno didattico agli allievi con disabilità certificata _____

A.4.5 Percorsi di contrasto alla dispersione scolastica _____

A.4.6 Riepilogo requisiti di accesso ai contributi _____

A.5 Dotazione finanziaria _____

B - CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE _____

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione _____

B.2 Percorsi finanziabili _____

B.2.1 Percorsi triennali e prime tre annualità dei percorsi quadriennali _____

B.2.2 Quarta annualità dei percorsi quadriennali e percorsi di IV anno _____

B.2.3 PPD _____

B.2.4 Percorsi di contrasto alla dispersione scolastica _____

B.2.5 Progetti per il sostegno didattico agli allievi con disabilità certificata _____

B.2.6 Personalizzazione del percorso _____

B.2.7 Coinvolgimento di Academy, training center aziendali o interaziendali e Laboratori territoriali per l'occupabilità _____

B.3 Servizi ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità _____

B.3.1 Valore economico della dote leFP "componente formazione", "componente disabilità – progetti" e della dote istruzione domiciliare o ospedaliera _____

B.3.2 Valore economico della dote PPD _____

B.3.3 Ammissibilità temporale dei servizi finanziabili _____

C - FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO _____

C.1 Creazione dei percorsi formativi, avvio e svolgimento delle attività _____

C.1.1 Creazione dei percorsi formativi in SIUF _____

C.1.2 Comunicazione di avvio delle attività _____

C.1.3 Modalità di erogazione delle attività e deroghe _____

C.1.4 Registrazione delle attività _____

C.1.5 Variazioni del calendario _____

C.1.6 Rilascio delle relevant certification _____

C.1.7 Esami _____

C.2 Presentazione delle domande _____

C.2.1 Richiesta telematica di contributo _____

C.2.2 Richiesta della "componente disabilità – progetti" _____

C.2.3 Richiesta scritta di dote Istruzione ospedaliera/domiciliare _____

C.2.4 Incompatibilità della dote leFP con altre tipologie di dote per lo stesso A.F. 2026/2027 _____

C.3 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse _____

C.4 Verifica di ammissibilità delle domande _____

C.4.1 Verifica e ammissibilità della dote formazione, della “componente disabilità-progetti” e dei PPD _____

C.4.2 Verifica e ammissibilità della dote Istruzione ospedaliera e domiciliare _____

C.5 Rinuncia alla dote _____

C.6 Caratteristiche della fase di rendicontazione _____

C.6.1 Rendicontazione delle Doti _____

C.6.2 Rendicontazione dei progetti per il sostegno didattico agli allievi con disabilità certificata _____

C.6.3 Rendicontazione della dote Istruzione ospedaliera e domiciliare _____

C.7 Condizioni di riconoscimento economico _____

C.8 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione _____

C.8.1 Richiesta di liquidazione dell'anticipo a valere sul Budget Duale leFP _____

C.8.2 Liquidazione dell'anticipo _____

C.8.3 Liquidazione a saldo delle doti formazione richieste sul budget Duale leFP _____

C.8.4 Liquidazione delle Doti richieste a valere sul Budget Terzi Anni, sul Budget PPD e a sportello per i progetti per il sostegno didattico agli allievi con disabilità _____

C.8.5 Liquidazione dote Istruzione ospedaliera e domiciliare _____

C.8.6 Regolarità contributiva _____

C.8.7 Normativa antimafia _____

D - DISPOSIZIONI FINALI _____

D.1 Obblighi dei Soggetti beneficiari _____

D.2 Disposizioni in materia di contributi volontari e acquisto di materiale didattico _____

D.3 Ispezioni e controlli _____

D.3.1 Integrazioni documentali in sede di verifica propedeutica alla liquidazione _____

D.4 Revoca e decadenza del contributo _____

D.5 Rinuncia alla realizzazione dei percorsi _____

D.6 Proroghe dei termini _____

D.7 Monitoraggio dei risultati _____

D.8 Responsabile del procedimento _____

D.9 Trattamento dati personali _____

D.10 Pubblicazione, informazioni e contatti _____

D.11 Diritto di accesso agli atti _____

D.12 Definizioni e glossario _____

D.13 Riepilogo date e termini temporali _____

D.14 Elenco allegati _____

A - INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

L'Avviso è attuativo della DGR n. XII/6315 del 15 giugno 2026, con la quale la Giunta regionale ha approvato la Programmazione di dettaglio del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per l'Anno Formativo 2026/2027 e i primi orientamenti per la programmazione dell'Anno Formativo 2027/2028 ed è finalizzato a finanziarne la realizzazione dell'offerta formativa.

L'intervento si colloca in un quadro di continuità e stabilizzazione del sistema regionale di IeFP, caratterizzato dai seguenti elementi:

- il rafforzamento del sistema di IeFP, con l'obiettivo di offrire competenze strategiche al tessuto economico-produttivo, tramite un canale formativo organico, completo e di qualità, garantendo continuità didattica e formativa ai percorsi avviati nelle annualità precedenti, caratterizzate dalla presenza del finanziamento offerto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui ciclo di programmazione finanziaria si è concluso con l'Anno Formativo 2025/2026;
- l'attenzione alle categorie di studenti fragili e vulnerabili, anche attraverso l'attivazione di Percorsi Personalizzati per allievi con Disabilità (PPD) e di progetti per il sostegno didattico agli allievi con disabilità certificata;
- il consolidamento delle reti territoriali tra istituzioni formative e imprese, con il coinvolgimento diretto delle aziende attraverso strumenti quali l'alternanza scuola-lavoro, anche in modalità protetta per situazioni specifiche, i training center aziendali e le academy.

In tale contesto, l'Avviso ha l'obiettivo di promuovere e finanziare percorsi e progetti di IeFP che garantiscano esperienze formative di qualità, fortemente integrate con il mondo delle imprese. Tali esperienze devono contribuire a:

- contrastare la dispersione scolastica;
- promuovere l'occupabilità dei giovani;
- rafforzare la competitività del sistema economico regionale;
- sostenere gli studenti più fragili e vulnerabili.

I percorsi oggetto di finanziamento riguardano:

- tutte le annualità dei percorsi triennali e quadriennali di IeFP, nonché i percorsi di IV anno;
- i percorsi in forma modulare di prima, seconda e terza annualità finalizzati al contrasto alla dispersione scolastica;
- i Percorsi Personalizzati per allievi con Disabilità (PPD);
- i progetti per il sostegno didattico agli allievi con disabilità certificata attivati nell'ambito dei percorsi triennali, quadriennali e di IV anno.

All'interno del sistema unitario di IeFP, tali percorsi possono essere realizzati con flessibilità metodologica e organizzativa, nel rispetto dell'autonomia didattica delle istituzioni formative. Le attività devono essere adattate alle esigenze di personalizzazione degli studenti, nel rispetto del quadro normativo vigente, valorizzando:

- la modalità formativa duale;
- l'apertura a contesti innovativi, in Italia e all'estero.

I percorsi devono conformarsi alle disposizioni previste nelle Indicazioni regionali per l'offerta formativa di istruzione e formazione professionale (Decreto n. 12550/2013) e nelle relative Procedure applicative (Decreto n. 7214/2014), salvo quanto diversamente disposto dalla DGR n.

XII/6315/2026 in materia di alternanza scuola-lavoro, sia nella forma simulata che in quella rafforzata, opportunamente specificato più avanti nell'Avviso.

A.2 Riferimenti normativi

L'offerta formativa di leFP di Regione Lombardia si colloca all'interno del quadro ordinamentale nazionale e regionale finalizzato a garantire la piena attuazione delle previsioni in materia di assolvimento del Diritto e Doveri di Istruzione e Formazione (DDIF) e dell'Obbligo di Istruzione.

Normativa statale

- Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 114, come modificato dall'articolo 12 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 ("Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale");
- Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", in particolare l'art. 2, che assicura a tutti il diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età, sancendo che l'attuazione di tale diritto si realizza sia nel sistema di istruzione, sia in quello di istruzione e formazione professionale (leFP);
- Decreto Legislativo del 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- Decreto Legislativo del 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- Decreto Legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53" e successive modifiche e integrazioni;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
- Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
- Decreto Interministeriale dell'11 novembre 2011 che recepisce l'intesa siglata in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011, repertorio atto 137/CSR, fra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane, per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 139 del 2 agosto 2022 di approvazione delle "Linee Guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in modalità duale";
- Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 190 del 28 aprile 2025, con cui sono state ripartite tra le Regioni e Province Autonome le risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro, assegnando a Regione Lombardia € 69.418.049,00;

- Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 191 del 28 aprile 2025, con cui sono state ripartite tra le Regioni e Province Autonome le risorse per il finanziamento dei percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, assegnando a Regione Lombardia € 74.832.655,00;
- Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 156 del 2 aprile 2026, con cui sono state ripartite tra le Regioni e Province Autonome le risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro, assegnando a Regione Lombardia € 69.109.496,00;
- Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 157 del 2 aprile 2026, con cui sono state ripartite tra le Regioni e Province Autonome le risorse per il finanziamento dei percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, assegnando a Regione Lombardia € 76.608.700,00;

Normativa regionale

- Legge Regionale del 4 agosto 2003, n. 13 "Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate";
- Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia";
- Legge Regionale del 5 ottobre 2015, n. 30 "Qualità, innovazione e internazionalizzazione dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle LL. RR. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul Mercato del Lavoro";
- Legge Regionale del 24 novembre 2017, n. 25 "Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria";
- Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, in particolare il punto 3.2.1 "Potenziare l'istruzione e la formazione professionale (leFP) in raccordo con le filiere economico-produttive";

Disciplina regionale leFP

- Decreto del 20 dicembre 2013, n. 12550 "Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di leFP di secondo ciclo (art. 22 della l.r. 19/07)";
- Decreto del 28 luglio 2014, n. 7214 "Approvazione delle procedure, disposizioni, adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi all'offerta di leFP di secondo ciclo della Regione Lombardia, in attuazione del D.D.U.O. n. 12550 del 20/12/2013";
- Decreto n. 11462 dell'8 agosto 2025 "Integrazione delle «Indicazioni regionali per la leFP», già approvate con Decreto n. 12550/2013, con l'inserimento della previsione di interventi disciplinari, in attuazione della DGR n. XII/4504 del 03/06/2025";

Altri atti regionali

- Decreto del 29 dicembre 2015, n. 4700, con la quale è stato approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia sull'avvio della sperimentazione di azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale, poi sottoscritto il 13 gennaio 2016;
- Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia del 17 gennaio 2018, n. 7763 "Indirizzi regionali in materia di tirocini (prosecuzione del procedimento per decorrenza termini per l'espressione del parere da parte della competente commissione consiliare ai sensi dell'art. 1

commi 24 e 26 della Legge Regionale 3/2001)" e le relative FAQ, pubblicate sul sito istituzionale di Regione Lombardia e aggiornate, da ultimo, in data 24 giugno 2026;

- Decreto del 7 maggio 2018, n. 6286 "Indirizzi regionali in materia di tirocini – disposizioni attuative";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/5345 del 17 novembre 2025 "Aggiornamento linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a valere sul fondo regionale istituito con L.R. 4 agosto 2023 n. 13 per le annualità 2026-2027 e approvazione riparto 2025";
- DGR n. XII/5780 del 23 febbraio 2026 "Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) – Determinazioni in merito all'utilizzo della formazione a distanza (FAD) in caso di inagibilità delle sedi accreditate";
- DGR n. XII/5967 del 7 aprile 2026 "Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP): determinazioni in merito alla riassegnazione delle attività formative nei casi di revoca dei soggetti accreditati in attuazione dell'articolo 26, comma 2 quater della L.R. 19/2007";
- DGR n. XII/5994 del 13 aprile 2026, "Integrazioni alla DGR n. XII/5967/2026 "Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP): determinazioni in merito alla riassegnazione delle attività formative nei casi di revoca dei soggetti accreditati in attuazione dell'articolo 26, comma 2 quater della L.R. 19/2007" – Disciplina dell'interruzione del servizio in corso di anno";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/ 4551 del 16 giugno 2025 "Determinazioni in ordine alle modalità di acquisizione, gestione, conservazione e controllo delle garanzie fideiussorie, adottate con DGR 1770/2011 ai sensi della L.R. n. 19, art. 5, comma 1 b)";
- Decreto n. 3886 del 26 marzo 2026 "Approvazione delle procedure per l'effettuazione delle verifiche amministrative in loco in itinere sulle attività formative, ai fini della verifica della contestualità della rilevazione delle presenze nei percorsi ordinamentali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) – A. F. 2025/2026";

GRS

- Decreto n. 15537 del 31 ottobre 2025 "Approvazione della disciplina per la rilevazione delle presenze e la registrazione delle attività nella filiera formativa per l'a.f. 2025/2026 e completa sostituzione dei DDG n. 11095 del 1° agosto 2025 e n. 12493 del 4 settembre 2023";

Accreditamento

- Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia del 18 luglio 2022, n. XI/6696 "Procedure e requisiti per l'accREDITamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro – revoca delle D.G.R.: 26 ottobre 2011 – n. IX/2412, n. XI/2861 del 18 febbraio 2020 e n. XI/5030 del 12/7/2021";
- Decreto del 28 ottobre 2022, n. 15516 "Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale – sezione A in attuazione della D.G.R. n. XI/6696 del 18 luglio 2022";
- Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XII/5964 del 7 aprile 2026 "Modalità operative e procedurali per l'applicazione delle disposizioni in materia di decadenza, diffida, sospensione e revoca degli Enti accreditati alla formazione";

Repertorio regionale IeFP

- Decreto del 4 agosto 2015, n. 6643 "Aggiornamento del Repertorio dell'offerta di IeFP di secondo ciclo e integrazione del quadro degli standard formativi minimi di apprendimento del sistema di IeFP di Regione Lombardia";
- Decreto del 8 novembre 2019, n. 16110, con il quale è stato recepito l'Accordo siglato in Conferenza Stato Regioni del 1 agosto 2019 riguardante l'approvazione del nuovo Repertorio

delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, rinviando a successivi provvedimenti la declinazione delle Figure nazionali in Profili regionali;

- Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia del 3 giugno 2020, n. XI/3192 “Repertorio regionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale e ulteriori determinazioni per l’attuazione del Sistema di istruzione e formazione professionale per l’anno formativo 2020/2021”, con la quale è stato approvato il nuovo Repertorio regionale delle Figure di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, le relative competenze tecnico professionali e quelle culturali di base, oltre che i nuovi modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;
- Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XII/4615 del 23 giugno 2025, “Aggiornamento del Repertorio regionale dell’offerta di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)”;

Atti specifici sul campionamento delle domande di rimborso finanziate a valere sul FSE+ 2021-2027

- Decreto n. 6975 del 27 maggio 2026 “PR FSE+ 2021-2027 – Aggiornamento della metodologia di analisi e valutazione del rischio ex ante per le verifiche di gestione amministrative (on desk) di cui all’art. 74 del Reg. (UE) n. 2021/1060”, che sostituisce il Decreto n. 12044 del 2 agosto 2024;

Costi standard

- Decreto del 24 giugno 2009, n. 6353 “Modifiche ed integrazioni al D.D.U.O. n. 5486 del 3 giugno 2009, allegato B “Dote percorsi personalizzati per allievi con disabilità. Anno formativo 2009-2010”;
- Decreto del 5 agosto 2009, n. 8153 “Approvazione della metodologia di calcolo dei costi standard relativi ai servizi al lavoro e ai servizi alla formazione nell’ambito del sistema dote”;
- Decreto del 18 febbraio 2010, n. 1410 “Aggiornamento del quadro regionale degli standard minimi dei servizi formativi e del lavoro previsti dal D.D.U.O. del 22 gennaio, n. 420 e successive modifiche e integrazioni”;
- Decreto del 18 aprile 2011, n. 3513 “Aggiornamento della metodologia di calcolo del costo standard e degli standard minimi dei servizi al lavoro”;
- Decreto del 14 maggio 2012, n. 4103 “Aggiornamento della metodologia di calcolo del costo standard e degli standard minimi dei servizi al lavoro”;
- Regolamento delegato (UE) 2021/702 della Commissione del 10 dicembre 2020 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute, che fissava per l’Italia un’Unità di Costo Standard (UCS) per l’istruzione e formazione professionale pari a € 5.995,00;
- Regolamento delegato (UE) 2023/1676 della Commissione del 7 luglio 2023 che integra il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute, che alla Tabella 1a individua per l’Italia un’Unità di Costo Standard (UCS) per l’istruzione e formazione professionale pari a € 6.654,00;

- Deliberazione n. 5 del 12 aprile 2023 del Commissario Straordinario di ANPAL¹, che applica l'UCS relativa alla "Formazione individuale e individualizzata" di importo pari a € 45,00/ora, per il finanziamento a valere su FSE+ 2021-2027 dei progetti per le attività di sostegno didattico per gli allievi con disabilità;
- Decreto n. 17895 del 22 novembre 2024 dell'Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021-2027 "Adeguamento dei valori delle Unità di Costo Standard (UCS) dei servizi inerenti ai percorsi personalizzati per allievi disabili (PPD) erogati nell'ambito del sistema regionale di istruzione e formazione professionale (leFP) che approva l'adeguamento del valore dell'Unità di Costo Standard (UCS) dei servizi inerenti ai PPD".

Offerta formativa 2026/2027

- Decreto n. 15823 del 6 novembre 2025 "Piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione – Offerta formativa 2026/2027";

Programmazione regionale leFP 2026/2027

- Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia del 4 maggio 2026, n. XII/6122 "Programmazione finanziaria pluriennale del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) di Regione Lombardia per gli Anni Formativi 2026/2027 e 2027/2028 e parziale modifica della DGR 4729/2025 con contestuale rideterminazione delle coperture finanziarie";
- Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia del 15 giugno 2026, n. XII/6315 "Programmazione di dettaglio del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) per l'anno Formativo 2026/2027 e primi orientamenti per la programmazione dell'Anno Formativo 2027/2028";
- Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia del 13 luglio 2026, n. XII/6491 "Programmazione del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) per l'anno formativo 2026/2027, approvata con DGR XII/6315 del 15/06/2026: aumento della dotazione del 'Budget Duale leFP'";

Budget Istituzioni Formative

- Decreto n. 8192 del 19 giugno 2026 "Annullamento del Decreto n. 8131 del 18/06/2026 e integrale sostituzione dei Budget assegnati per l'anno Formativo 2026/2027 alle Istituzioni Formative accreditate nel Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) in attuazione della DGR n. XII/6315 del 15/06/2026";

Riassegnazione attività formative a seguito di revoca dell'accreditamento

- Decreto n. 6436 del 15 maggio 2026, con cui è stato approvato l'Avviso per la raccolta e l'individuazione degli Enti di formazione che subentrano, a partire dall'Anno Formativo 2026/2027, nell'erogazione dei percorsi di leFP nel Comune di Montichiari (BS);
- Decreto n. 8121 del 18 giugno 2026, con cui sono stati approvati gli esiti della raccolta di manifestazioni d'interesse ad erogare percorsi triennali e di IV anno di istruzione e formazione professionale (leFP) nel Comune di Montichiari (BS) a partire dall'anno formativo 2026/2027;
- Decreto n. 9277 del 9 luglio 2026 di revoca di una istituzione formativa accreditata;
- Decreto n. 9332 del 10 luglio 2026, con cui è stata avviata la raccolta di manifestazioni di interesse per l'erogazione dei percorsi precedentemente svolti dall'istituzione destinataria della revoca disposta con Decreto 9277/2026;
- Decreto n. 9790 del 20 luglio 2026 di revoca di una istituzione formativa accreditata;

¹ Formazione individuale e individualizzata come previsto nell'ambito delle misure 2.A, 2.B, 2.C, 4.A, 4.C del PON IOG 2014IT05M9OP001 e per operazioni simili (compresi gruppi target diversi). Si veda il link: <https://www.anpal.gov.it/documents/552016/1396906/Commissario+straordinario+-++Delibera+n.+5+del+12+aprile+2023.pdf/5a1be0a5-d265-af91-661c-ad322ddfd21d?t=1681369008133>

- Decreto n. 9814 del 21 luglio 2026, con cui è stata avviata la raccolta di manifestazioni di interesse per l'erogazione dei percorsi precedentemente svolti dall'istituzione destinataria della revoca disposta con Decreto 9790/2026;

Rettifiche finanziarie in sede di verifica amministrativa on desk

- Decreto n. 17076 del 26 novembre 2025 "PR FSE+ 2021-2027 – Modifica nuove indicazioni per l'applicazione di criteri di riduzione del contributo nel rispetto del principio di proporzionalità in presenza di carenze o non conformità alle disposizioni di riferimento delle operazioni in sede di verifiche di gestione ai sensi dell'art. 74 del Regolamento (UE) n. 1060/2021";

Per i percorsi formativi finanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus, si fa riferimento alle seguenti disposizioni:

- Legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE), oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- Regolamento Delegato (UE) 2021/702 della Commissione del 10 dicembre 2020 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013";
- Deliberazione della Giunta Regionale del 26 luglio 2021, n. XI/5106 che approva il piano finanziario preliminare del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo plus (FSE+) 2021-2027;
- Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 8 febbraio 2022, n. XI/4275 "Approvazione del documento "Principali sfide e priorità per l'utilizzo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027" e del documento "Principali sfide e priorità per l'utilizzo del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027" e avvio del negoziato sui fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027";
- Deliberazione della Giunta Regionale 4 aprile 2022, n. XI/6214 con cui la Giunta Regionale ha approvato, tra l'altro, la proposta di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia e individuato l'Autorità di Gestione pro-tempore del Programma FSE+ 2021-2027, successivamente confermata con DGR n. XI/6606 del 30/06/2022, DGR n. XII/628 del 13 luglio 2023 e DGR XII/6329 del 22 giugno 2026;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica italiana CCI 2021IT16FFPA001 relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, che stabilisce le priorità di investimento concordate per la

transizione verde e digitale dell'Italia, promuovendo al contempo interventi di politica attiva volti a migliorare l'occupazione e l'occupabilità nell'ambito dell'Obiettivo strategico di Policy 4 – Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;

- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)5302 finale del 17 luglio 2022, che approva il programma "PR Lombardia FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Lombardia in Italia CCI 2021IT05SFPR008 aggiornata con Decisione di esecuzione della Commissione C(2026) 1698 final del 11.3.2026 con cui è stata approvata dalla CE la versione 2.0 del PR Lombardia FSE+ 2021-2027, in particolare Priorità 2, Obiettivo specifico ESO4.6, Azione f.1 e Priorità 3, Obiettivo specifico ESO4.8, Azione h.1;
- Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto, tra l'altro, dell'approvazione da parte della Commissione Europea del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027, approvato con Decisione di Esecuzione CE C(2022)5302 del 17/07/2022;
- *"Criteri di selezione delle operazioni"* del Programma FSE+ 2021-2027, approvati nell'ambito della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza, avviata l'8 maggio 2026 e chiusa il 18 maggio 2026, in aggiornamento del documento già adottato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 settembre 2022, ai sensi dell'art. 40.2 lett. a) del Regolamento (UE) 2021/1060;
- Decreto n. 6570 del 19/05/2026 che aggiorna il documento il *"Brand Guidelines FSE+ 2021-2027"* contenente indicazioni per il corretto adempimento degli obblighi in materia di informazione e comunicazione da parte di Regione Lombardia e dei beneficiari degli interventi cofinanziati dalla Politica di coesione dell'Unione europea;
- Regolamento (UE) n. 2024/795 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
- DPR 10 marzo 2025, n. 66 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti);
- Regolamento (UE) 2025/1913 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 settembre 2025 recante modifica del regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) per quanto riguarda misure specifiche finalizzate ad affrontare sfide strategiche;
- il Vademecum del FSE+ 2021-2027, versione consolidata presentata nella riunione del Sottocomitato dei diritti sociali del 23 ottobre 2025;
- il Decreto n. 6113 del 11/05/2026 di aggiornamento dei responsabili di priorità/azioni del PR FSE+ 2021-2027 – modifica del Decreto n. 12394 del 10/09/2025;
- Decreto 7182 del 29/05/2026 che approva la versione 4.0 del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del PR LOMBARDIA FSE+ 2021-2027 - Revisione del Si.Ge.Co., approvato con Decreto n. 9280 del 30/06/2025;
- DGR n. XII/5578 del 22/12/2025 con la quale la Giunta ha approvato la proposta di riprogrammazione del Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 di Regione Lombardia, inserita nel quadro della Revisione intermedia della politica di coesione (Middle Term Review - MTR), che consente agli Stati membri di riallocare parte delle risorse disponibili verso le nuove priorità considerate strategiche per l'UE, tra cui il rafforzamento della

competitività attraverso tecnologie (STEP) e il sostegno alle attività connesse allo sviluppo delle competenze per la preparazione civile;

Trattamento dei dati personali

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

L'intervento si rifà:

- ai principi del D.lgs. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";
- alla Strategia per la parità di genere 2026-2030 COM(2026) 113 final, adottata dalla Commissione europea il 5 marzo 2026, che sostituisce la precedente Strategia 2020-2025 COM(2020)152;
- alla Strategia europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 COM(2021) 101;
- alla Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026;
- alla Strategia per la promozione dell'occupazione femminile di Regione Lombardia.

A.3 Soggetti beneficiari

Possono accedere al finanziamento le Istituzioni formative accreditate e iscritte nella sezione A dell'albo regionale ai sensi della DGR n. 6696/2022 e del relativo decreto attuativo n. 15516/2022, che abbiano presentato l'offerta formativa a finanziamento pubblico di cui al Decreto n. 15823/2025 o che abbiano in corso la prosecuzione di annualità finanziate nel quadro dell'offerta pubblica per l'anno formativo 2026/2027.

In attesa della definizione della dotazione strumentale minima per le istituzioni formative e con riferimento alla fruibilità e allo svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali, anche per l'anno formativo 2026/2027 si applicano i seguenti requisiti in materia di capacità logistica e di risorse professionali.

a. Capacità logistica

In conformità a quanto disposto dal Decreto n. 10187 del 13 novembre 2012 e dalla successiva Circolare esplicativa del 13 luglio 2015 (prot. n. E1.2015.0252753), relative all'utilizzo degli spazi per l'erogazione dei percorsi triennali e di quarto anno, le Istituzioni formative devono disporre di almeno cinque spazi, tra aule, laboratori e locali destinati ad attività espressivo-motorie, adeguati allo svolgimento dell'intero percorso triennale. È ammessa la condivisione degli spazi tra percorsi triennali svolti nella stessa sede, a condizione che sia rispettato un numero minimo complessivo di spazi definito in funzione del numero di prime annualità attivate, secondo la seguente tabella di riferimento:

Numero prime annualità	Numero spazi
1	5
2	8
3	13
4	16
5	21
6	24

Deve inoltre essere garantita la disponibilità di almeno un laboratorio coerente con la tipologia di offerta formativa erogata e dotato di attrezzature adeguate.

Qualora vengano avviate annualità aggiuntive oltre la sesta, le Istituzioni formative dovranno assicurare, per ciascuna di esse, tre spazi ulteriori rispetto a quelli indicati nella tabella.

È consentito l'utilizzo degli spazi accreditati anche nella fascia pomeridiana per l'erogazione di percorsi autofinanziati, esclusivamente previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ufficio regionale competente. Sono esclusi dal calcolo degli spazi i percorsi pomeridiani autofinanziati e autorizzati da Regione Lombardia e i percorsi serali autofinanziati.

Il calcolo degli spazi è effettuato sulla base delle prime annualità dei percorsi triennali, nonché dei percorsi personalizzati a sostegno degli allievi disabili².

Per le Istituzioni formative che, previo riconoscimento da parte della Regione Lombardia, organizzano percorsi in alternanza secondo la modalità della "bottega scuola", ai fini del calcolo degli spazi si considera composta una classe ogni 30 studenti.

Il rispetto del numero minimo di spazi può essere garantito anche attraverso l'adozione di soluzioni organizzative che prevedano la rotazione nell'uso degli spazi tra più classi, tenendo conto delle ore di alternanza. In ogni caso, dovrà essere assicurata la piena idoneità degli spazi in relazione alla normativa vigente in materia di sicurezza e antincendio.

Più esaurientemente, per quanto concerne le ulteriori disposizioni in materia di capacità logistica e gestionale si rinvia all'Allegato 1) alla D.G.R. n. 6696 del 18 luglio 2022.

b. Risorse professionali

Le Istituzioni formative devono disporre di personale docente e formatori, nonché di figure di supporto con livelli adeguati di professionalità, tali da garantire il presidio delle seguenti aree: attività formative, tutoraggio, orientamento, accertamento dei crediti formativi, certificazione delle competenze e supporto alla disabilità. Le competenze e i profili professionali dovranno essere coerenti con quanto previsto dalle Indicazioni regionali e dal Decreto 15516/2022³.

La verifica dei requisiti relativi ai punti a) e b) avviene sulla base delle informazioni disponibili nel Sistema Informativo regionale e, se necessario, tramite controlli in loco.

² Si considera composta una classe ogni 12 studenti che partecipino a tali percorsi – se assegnati a più classi con numeri contenuti o che frequentino periodi di formazione individuale o svolgano attività comuni insieme.

³ In relazione ai requisiti minimi alternativi richiesti per la funzione del Formatore per le aree di insegnamento non tecnico-professionali e del Formatore a sostegno della disabilità si rimanda alla Circolare regionale prot. E1.2023.0257159 del 22/06/2023.

A.4 Soggetti destinatari

Sono destinatari degli interventi i soggetti che, alla data di presentazione della richiesta di dote/progetti, soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:

- sono residenti in Lombardia oppure domiciliati presso il convitto dell'Istituto sede del corso, ovvero sono minori affidati a famiglie o comunità su provvedimento dell'Autorità giudiziaria;
- risultano iscritti e frequentanti un percorso leFP finanziato con risorse pubbliche presso l'Istituzione formativa accreditata che richiede la dote;
- rispettano i requisiti specifici previsti per la tipologia di percorso a cui sono iscritti, come dettagliato di seguito.

A.4.1 Percorsi triennali e prime tre annualità dei percorsi quadriennali

Per gli allievi iscritti a un percorso triennale finalizzato al conseguimento della Qualifica di leFP, ovvero alle prime tre annualità di un percorso quadriennale finalizzato al conseguimento del Diploma di leFP, è richiesto che, per la sola prima annualità, non abbiano compiuto 18 anni alla data di richiesta della dote.

Non sono ammessi alla dote coloro i quali abbiano già conseguito un Attestato di Qualifica, un Diploma di Tecnico di leFP, o un altro titolo di istruzione secondaria di secondo grado.

A.4.2 Quarta annualità dei percorsi quadriennali e percorsi di IV anno

Possono accedere alla dote gli allievi iscritti alla quarta annualità dei percorsi quadriennali o ai percorsi di IV anno di leFP, privi di un attestato di Diploma tecnico-professionale o altro titolo superiore, che non abbiano compiuto 21 anni alla data di richiesta della dote e che rientrino in una delle seguenti condizioni:

- siano stati ammessi alla quarta annualità del percorso quadriennale "Tecnico dei servizi di animazione turistico sportiva e del tempo libero" o del percorso quadriennale sperimentale "Tecnico della modellazione e fabbricazione digitale – Modellazione e prototipazione – Finitura creativa oggetti";
- oppure, risultino iscritti al IV anno di leFP senza aver conseguito il titolo di Diploma, a causa di ritiro dal percorso, non ammissione o mancato superamento dell'esame;
- oppure, nel caso di studenti con disabilità certificata, abbiano concluso un terzo anno di un percorso di Qualifica di leFP con il rilascio di un attestato di competenze;
- oppure, siano in possesso di una Qualifica coerente, ai sensi del Repertorio regionale, con il percorso di IV anno.

A.4.3 Percorsi personalizzati per allievi con disabilità (PPD)

Possono accedere alla dote gli studenti che:

- sono in possesso di una disabilità certificata in base alla normativa vigente;
- per la sola prima annualità, non abbiano compiuto 18 anni alla data della richiesta della Dote;
- abbiano concluso il primo ciclo di studi (licenza media), anche in assenza del relativo titolo, come previsto dall'art. 9 comma 4, DPR 122/2009;
- non abbiano già completato percorsi di istruzione o di istruzione e formazione professionale con il rilascio dell'attestazione di competenze previste per persone con disabilità o dell'attestato di frequenza, non abbiano ottenuto un titolo di Qualifica o Diploma, né risultino essere iscritti ad altri percorsi di istruzione o di leFP.

Possono accedere all'anno integrativo del PPD gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

- aver concluso un terzo anno in un PPD;
- non aver già usufruito dell'anno integrativo finanziato;
- non aver ottenuto alcuna Qualifica;
- non aver già beneficiato della dote, sia nell'ambito dei PPD che nell'ambito dei percorsi triennali di qualifica nonché dei quarti anni, con riferimento a quattro distinte annualità formative, ancorché frequentate presso differenti Istituzioni formative.

Le Istituzioni formative possono ammettere all'anno integrativo – senza riconoscimento della dote – gli allievi che, pur avendo concluso il terzo anno di un PPD, non sono in possesso dei requisiti richiesti per il finanziamento.

A.4.4 Progetti per il sostegno didattico agli allievi con disabilità certificata

Ai fini del riconoscimento dei progetti di sostegno didattico rivolti ad allievi con disabilità certificata, attivati nell'ambito dei percorsi triennali, quadriennali e di IV anno è necessario che l'allievo sia in possesso di una certificazione di disabilità ai sensi della Legge n. 104/1992.

Per le modalità di acquisizione o aggiornamento della certificazione di disabilità si rimanda alla DGR n. XII/2446 del 3 giugno 2024 “Determinazioni in ordine all'approvazione delle linee operative per il processo di individuazione e accompagnamento dell'alunno con disabilità ai fini dell'inclusione scolastica - Aggiornamento 2024”⁴, come integrata dalla nota esplicativa di cui al protocollo n. G1.2026.0026841 del 16 giugno 2026, relativa alle modalità applicative della terza fase della riforma della disabilità che coinvolge le Province di Brescia, Bergamo, Como, Milano, Mantova, Pavia e Sondrio⁵.

La certificazione di disabilità deve essere:

- valida per il secondo ciclo di istruzione, a cui afferisce la IeFP;
- oggetto di dichiarazione da parte dell'Istituzione Formativa in sede di presentazione della domanda di progetto, con riserva di dimostrazione della condizione di disabilità in un momento successivo nel caso in cui, a causa di impedimenti oggettivi, l'acquisizione della certificazione non sia possibile in sede di domanda di contributo;
- e, comunque, dimostrata in sede di rendicontazione delle attività e di liquidazione.

Ai fini della dimostrazione della condizione di disabilità, l'Istituzione Formativa deve indicare i riferimenti alla certificazione di disabilità (ente emittente e data di emissione), fermo restando l'obbligo di conservarla agli atti per eventuali controlli.

Eccezionalmente, e per i soli casi in cui non sia effettivamente possibile acquisire la certificazione di disabilità entro la fine delle attività formative, si considererà valida l'ultima certificazione di disabilità emessa a favore dell'allievo.

A.4.5 Percorsi di contrasto alla dispersione scolastica

Possono accedere alla dote gli allievi iscritti a percorsi di prima, seconda o terza annualità in forma modulare, finalizzati al contrasto dell'abbandono scolastico, di età compresa tra i 15 e i 25 anni.

⁴ <https://www.ats-brescia.it/accertamento-dell-alunno-disabile-integrazione-scolastica-dpcm-185-2006>

⁵⁵ https://www.mim.gov.it/documents/9064803/10317495/Nota+Regione+G1_2026_0026841+applicazione+DGR+2246.pdf/e1a8a0e1-d623-2b7a-a522-f82923bf39e6?t=1782200404411.

Ogni allievo può essere ammesso a non più di due annualità di tali percorsi.

Non sono ammessi alla dote coloro i quali abbiano già conseguito un Attestato di Qualifica, un Diploma professionale o altro titolo di istruzione secondaria di secondo grado.

A.4.6 Riepilogo requisiti di accesso ai contributi

Tipologia di percorso	Limite di età	Requisiti specifici	Esclusioni
Percorsi triennali e prime tre annualità dei percorsi quadriennali	< 18 anni (solo 1ª annualità)	Iscrizione a percorso di Qualifica o Diploma leFP quadriennale	Qualifica o Diploma di leFP oppure altro titolo di istruzione secondaria di secondo grado già acquisito
Quarta annualità percorsi quadriennali e percorsi di IV anno	< 21 anni	Alternativamente: 1) Ammissione alla 4ª annualità del percorso “Tecnico dei servizi di animazione turistico sportiva e del tempo libero” 2) Ammissione alla 4ª annualità del percorso sperimentale “Tecnico della modellazione e fabbricazione digitale – Modellazione e prototipazione – Finitura creativa oggetti” 3) Iscrizione al IV anno leFP senza Diploma per ritiro, non ammissione o mancato superamento esame 4) Solo per studenti con disabilità, conclusione del 3° anno leFP con attestato di competenze 5) In possesso di Qualifica coerente con il percorso di IV anno (rif. Repertorio regionale)	Attestato di Diploma tecnico-professionale o altro titolo di scuola secondaria di secondo grado già acquisito
PPD – Percorsi personalizzati per allievi con disabilità	< 18 anni (solo 1ª annualità)	Disabilità certificata	- Assenza di certificazione di disabilità - Attestazione di competenze previste per persone con disabilità oppure Qualifica o Diploma di leFP già acquisiti - Iscrizione ad altri percorsi di leFP o di istruzione secondaria di secondo grado
		Conclusione istruzione secondaria di primo grado (anche senza titolo)	

Tipologia di percorso	Limite di età	Requisiti specifici	Esclusioni
PPD – Anno integrativo	Nessun limite specifico	Conclusione di un terzo anno in un PPD	• Dote già fruita per 4 distinte annualità • Qualifica già conseguita
		Non aver già beneficiato della dote, sia nell’ambito dei PPD che nell’ambito dei percorsi triennali di qualifica nonché dei quarti anni, con riferimento a quattro distinte annualità formative, ancorché frequentate presso differenti Istituzioni formative	
		Nessuna Qualifica già ottenuta	
Progetti sostegno didattico	Nessun limite specifico	Disabilità certificata	Assenza di certificazione di disabilità oppure assenza di condizioni oggettive che giustificano la mancata acquisizione della certificazione entro i termini previsti
Percorsi di contrasto alla dispersione scolastica	Tra i 15 e i 25 anni	Iscrizione a percorso di prima, seconda o terza annualità in forma modulare Ammissione a non più di due annualità	Attestato di Qualifica, Diploma professionale o altro titolo di istruzione secondaria di secondo grado già acquisito

A.5 Dotazione finanziaria

Come stabilito dalla DGR n. XII/6315 del 15 giugno 2026, integrata con DGR n. XII/6491 del 13 luglio 2026, le risorse pubbliche disponibili ammontano a complessivi **€ 268.831.310,65**, di cui:

- **€ 174.681.310,65**, a valere su risorse regionali e statali, destinati al finanziamento:
 - dei percorsi ordinari di prima, seconda, terza e quarta annualità e di IV anno;
 - dei percorsi in forma modulare per il contrasto alla dispersione scolastica di prima, seconda e terza annualità;
 - dei PPD, nell'eventualità in cui il relativo budget dedicato non sia sufficiente a garantire la copertura totale del finanziamento per tutti gli allievi iscritti.

Tali risorse alimentano il Budget Duale leFP e comprendono tra l'altro:

- una riserva di € 1.003.469,59, non ancora distribuita alle Istituzioni formative assegnatarie dell'erogazione dei percorsi leFP nel Comune di Montichiari (BS) ad esito della raccolta di manifestazioni di interesse avviata con Decreto 6436/2026 e conclusa con Decreto 8121/2026;
- la quota di € 4.549.715,96, già assegnata all'istituzione formativa destinataria della revoca dell'accreditamento disposta con Decreto n. 9277/2026, da riassegnare ad esito della procedura pubblica avviata con Decreto 9332/2026;
- l'integrazione di € 3.000.000,00 disposta con la DGR n. XII/6491/2026, destinata a garantire la copertura dotale degli allievi iscritti nei Comuni di Buccinasco, Calcio, Grumello del Monte e Trezzano sul Naviglio nell'Anno Formativo 2025/2026 che proseguono il percorso nel

2026/2027, nonché degli allievi di prima annualità 2026/2027 interessati dalla procedura avviata con Decreto 9332/2026;

- la quota di € 168.405,43, già assegnata all'istituzione formativa destinataria della revoca dell'accreditamento disposta con Decreto n. 9790/2026, da riassegnare ad esito della procedura pubblica avviata con Decreto 9814/2026.

Il Budget Duale leFP, già assegnato con Decreto 8192/2026, sarà integrato dopo la rilevazione degli iscritti del 15 ottobre 2026;

- **€ 56.000.000,00**, a valere sulle risorse del PR FSE+ 2021-2027, Priorità 2 "Istruzione e Formazione" (Obiettivo specifico ESO4.6, Azione f.1), destinati esclusivamente al finanziamento dei percorsi ordinari di terza annualità. Tali risorse alimentano il Budget Terzi anni. Anche questo Budget sarà riassegnato ad esito delle procedure sopra richiamate (Decreto 6436/2026, Decreto 9332/2026 e Decreto 9814/2026);
- **€ 15.150.000,00**, a valere sulle risorse del PR FSE+ 2021-2027, Priorità 3 "Inclusione sociale" (Obiettivo specifico ESO4.8, Azione h.1), destinati al finanziamento dei PPD di prima, seconda e terza annualità e dell'eventuale anno integrativo. Tali risorse alimentano il Budget PPD;
- **€ 23.000.000,00**, a valere su risorse regionali e statali, destinati ai progetti per il sostegno didattico agli allievi con disabilità certificata iscritti alle prime, seconde, terze e quarte annualità dei percorsi.

B - CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

L'Avviso è finanziato con lo **strumento della dote/progetti** per i servizi formativi da riconoscere a fronte della frequenza da parte degli studenti di percorsi formativi di leFP erogati nell'anno formativo 2026/2027.

L'UCS pari a € 6.654,00 **copre tutte le spese direttamente correlate al percorso formativo**⁶, ovvero le spese per gli insegnanti, la manutenzione degli edifici scolastici, il materiale utilizzato dai docenti, le lezioni fuori dalle scuole, i costi amministrativi, eccetera.

L'UCS pari a € 45,00 per singola ora applicata per il finanziamento dei progetti per il sostegno didattico agli allievi con disabilità certificata **copre in modo dedicato i costi del personale specializzato, che opera in affiancamento alle attività ordinarie** di aula, laboratorio e alternanza, nell'ambito di progetti personalizzati costruiti sul Piano Educativo Individualizzato (PEI) e sul Piano di Intervento Personalizzato (PIP).

Tali finanziamenti non possono essere cumulati con altri contributi pubblici erogati per i medesimi interventi.

L'agevolazione non rappresenta neanche potenzialmente un finanziamento indiretto a favore delle imprese e non rileva ai sensi della disciplina degli aiuti di stato, secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione n. 2016/C 262/01 - al punto 2.5 paragrafi 28 e 29 e segg. - sulla nozione di aiuti di stato. Infatti, i soggetti economici in partnership opereranno quali meri fornitori delle Istituzioni formative; in caso di svolgimento di attività onerosa da parte di tali partner l'eventuale documento contabile dovrà essere emesso nei confronti dell'Istituzione formativa

⁶ European Commission, *Template for submitting data for EU level SCOs* (Article 14(1) ESF), January 2017.

accreditata. L'attività non comporta un aumento di produttività e competitività dell'azienda, avendo finalità esclusivamente formative.

Non è consentita l'attivazione di classi miste che siano in parte a finanziamento pubblico e in parte a finanziamento privato. Pertanto, nel caso di classi a finanziamento pubblico in cui alcuni allievi risultano assegnatari di dote, **le istituzioni formative non possono richiedere il pagamento della retta di iscrizione agli allievi iscritti ma non destinatari di dote**. Regione Lombardia procederà alla revoca del contributo pubblico nei casi accertati di richiesta e riscossione di rette private a studenti appartenenti a classi miste.

L'eventuale incapienza del budget e la conseguente copertura di un minor numero di doti rispetto alle annualità precedenti non costituisce motivazione valida per la non accoglienza di iscrizioni; in tutti i casi, le Istituzioni formative devono garantire il completamento del ciclo formativo avviato.

In coerenza con il **divieto del doppio finanziamento** per la medesima iniziativa e fatta salva la possibilità di attribuire al medesimo studente la dote formazione e la "componente disabilità – progetti", il destinatario finale del contributo non può risultare assegnatario di due doti relative al medesimo percorso formativo (sezione), così come non può essere destinatario contemporaneamente di due o più doti di tipologie diverse per il medesimo Anno Formativo. Resta salvo il principio per il quale lo studente può transitare in corso di anno ad una tipologia diversa di percorso (da leFP ad apprendistato e viceversa), restando comunque intestatario di una sola dote per quell'Anno Formativo.

B.2 Percorsi finanziabili

B.2.1 Percorsi triennali e prime tre annualità dei percorsi quadriennali

Sono finanziabili i **percorsi triennali** finalizzati all'acquisizione di una **Qualifica di leFP** e le prime tre annualità dei **percorsi quadriennali** finalizzati al conseguimento di un **Diploma di leFP**.

Tali percorsi devono avere una durata **annuale minima di 990 ore** e sono realizzati di norma in **modalità duale**⁷, articolandosi in alternanza scuola-lavoro simulata (protetta)⁸, attivabile di norma al primo anno per una durata compresa tra il 15% e il 25% del monte ore annuo, e alternanza scuola-lavoro rafforzata, per una durata compresa tra il 30% e il 50% del monte ore annuo, secondo le condizioni di attivazione, le modalità di erogazione e le deroghe disciplinate al paragrafo C.1.3.

B.2.2 Quarta annualità dei percorsi quadriennali e percorsi di IV anno

Sono finanziabili le quarte annualità dei percorsi quadriennali e i percorsi di IV anno finalizzati all'ottenimento di un Diploma di leFP, che rispettino una durata minima annuale di 990 ore.

Il percorso si svolge, di norma, in alternanza scuola-lavoro rafforzata, per una durata compresa tra il 30% e il 50% del monte ore annuo, fatta salva la possibilità di ricorrere all'alternanza scuola-lavoro simulata, in integrazione o in via esclusiva, alle condizioni e nei limiti descritti al paragrafo C.1.3.

⁷ La misura può fare riferimento all'intero gruppo classe o ad alcuni studenti, anche attraverso percorsi individualizzati.

⁸ Ai fini della registrazione nel GRS, l'alternanza scuola-lavoro simulata è equiparata, per modalità e tempistiche di rilevazione, alla formazione d'aula, secondo quanto specificato al paragrafo C.1.3.

B.2.3 PPD

Sono finanziabili i percorsi destinati ad allievi con disabilità certificata che non siano nelle condizioni di completare con successo i percorsi ordinari di leFP. Tali percorsi sono orientati a:

- sviluppare e potenziare le capacità cognitive, le conoscenze, le competenze professionali e le abilità possedute dagli allievi;
- favorirne l'inserimento socio-lavorativo;
- a garantire l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione.

Essi hanno una durata massima di tre anni e, in particolare, prevedono:

- una durata compresa tra 600 e 990 ore annuali;
- la possibilità di un anno integrativo aggiuntivo, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi.

Le Istituzioni formative sono tenute a inserire progressivamente adeguati spazi rivolti all'alternanza scuola-lavoro nei percorsi destinati ad allievi con disabilità certificata.

Di norma, questi percorsi, attuabili anche in modalità duale, devono prevedere esperienze di alternanza, indipendentemente dall'età degli studenti. Tali esperienze sono realizzate, in deroga alle disposizioni regionali sull'leFP, per un monte ore compreso tra il 15% e il 25% della durata annua del percorso, salva la possibilità, per gli studenti che hanno compiuto 15 anni, di svolgere alternanza rafforzata per un monte ore compreso tra il 30% e il 50%. Le modalità di erogazione e le deroghe sono disciplinate al paragrafo C.1.3.

Queste esperienze possono essere rivolte all'intero gruppo classe oppure a singoli studenti attraverso percorsi individualizzati.

Al termine del percorso è previsto il rilascio di un attestato di competenze. Tuttavia, qualora gli studenti abbiano raggiunto gli obiettivi previsti dalla progettazione formativa in riferimento agli standard minimi, anche orari, e agli obiettivi professionali attesi, potranno sostenere gli esami finalizzati al rilascio della Qualifica.

B.2.4 Percorsi di contrasto alla dispersione scolastica

Sono finanziabili i percorsi di prima, seconda o terza annualità specificamente orientati al contrasto dell'abbandono scolastico e all'innalzamento dei livelli di istruzione dei giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni, attraverso il conseguimento di una Qualifica di leFP.

Tali percorsi devono avere una durata compresa tra un minimo di 500 e un massimo di 990 ore e prevedere esperienze di alternanza scuola-lavoro rafforzata nella misura non inferiore al 30% e non superiore al 50% della durata complessiva del percorso, fatta salva la possibilità di integrare tale modalità con l'alternanza simulata, nel limite massimo del 20% annuale, alle condizioni di cui al paragrafo C.1.3.

Tali percorsi sono autonomamente progettati e attuati dalle Istituzioni formative sul piano sia didattico sia organizzativo con una forte personalizzazione temporale-organizzativa, anche in forma modulare, individuale e/o per gruppi di livello, interesse, compito o progetto.

Ogni allievo può essere **ammesso a non più di due annualità** di tali percorsi finalizzati al contrasto della dispersione scolastica e formativa. In tutti i casi non possono accedere alla dote gli studenti che abbiano già conseguito un attestato di qualifica, un diploma professionale o altro titolo superiore.

L'articolazione del percorso – in termini di durata, obiettivi di apprendimento e metodologie – è definita sulla base delle competenze già possedute da ciascun giovane, anche se acquisite in contesti non formali, e delle necessità educative effettive. È garantita la certificazione delle competenze ai fini del riconoscimento dei crediti, con possibilità di:

- riduzione oraria del monte ore programmato;
- introduzione di misure integrative.

Pur nel rispetto della natura individualizzata dei percorsi, è possibile prevedere fasi formative comuni – per lo sviluppo di ambiti di apprendimento trasversali o tecnico-professionali condivisi – tramite la costituzione di gruppi classe eterogenei, anche con profili leFP differenti in esito (Qualifica o Diploma).

Al termine del percorso è previsto:

- il rilascio di un attestato di competenze⁹, spendibile in termini di credito formativo ai fini del rientro in percorsi di istruzione e formazione, in particolare verso percorsi di Qualifica coerenti con il proprio specifico piano personalizzato;
- ovvero, nel caso di allievi che abbiano frequentato il 12° anno di istruzione e/o formazione e siano in possesso dei necessari requisiti di apprendimento culturali e tecnico professionali di Profilo, ammissione all'esame della corrispondente Qualifica.

A prescindere dalla durata, il percorso di contrasto alla dispersione scolastica deve essere inserito nell'offerta formativa dedicata.

B.2.5 Progetti per il sostegno didattico agli allievi con disabilità certificata

Sono finanziabili le attività di sostegno didattico rivolti agli allievi con disabilità certificata, finalizzati a garantire pari opportunità di apprendimento, effettiva inclusione e successo formativo.

Le ore di sostegno devono essere calibrate sui bisogni educativi e formativi effettivi di ciascun allievo, privilegiando interventi flessibili e modulati – individuali o in piccolo gruppo – che favoriscano l'acquisizione di competenze chiave, l'autonomia e la partecipazione al contesto classe. Questo finanziamento, pertanto, non rappresenta un semplice contributo aggiuntivo, ma una leva essenziale per rendere concreti i principi di accessibilità, equità e personalizzazione che caratterizzano l'offerta leFP, valorizzando la professionalità degli operatori e rafforzando la qualità complessiva del sistema formativo regionale.

Il finanziamento della componente disabilità assume pertanto un ruolo centrale nel garantire l'attuazione dei principi di accessibilità, equità e personalizzazione dell'offerta formativa di leFP, contribuendo al consolidamento della qualità e dell'inclusività del sistema.

⁹ Decreto 12550/2013, punto 2.5.

B.2.6 Personalizzazione del percorso

In attuazione delle Indicazioni regionali in materia di successo formativo e contrasto alla dispersione scolastica, con particolare attenzione agli studenti in situazione di disagio con impegni di lavoro, le Istituzioni formative possono ricorrere a soluzioni di personalizzazione e destrutturazione temporaneo-organizzativa del percorso standard, riservate a singoli o sotto-gruppi di allievi, e devono mantenere fermo il vincolo del monte ore complessivo riservato ai singoli allievi di cui al punto 2.10.2. delle Indicazioni e dell'incardinamento degli allievi interessati ad un percorso di Qualifica/Diploma e al corrispettivo gruppo di allievi.

Sulla base di specifiche e motivate richieste all'Ufficio competente è possibile **derogare al limite orario delle azioni formative in contesto lavorativo**, di cui al punto 2.11.2 delle Indicazioni. Le richieste devono essere trasmesse all'indirizzo di posta certificata lavoro@pec.regione.lombardia.it, all'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), la Dott.ssa Valeria Marziali. Una copia della richiesta deve essere altresì trasmessa via mail a ordinamentoiefp@regione.lombardia.it.

B.2.7 Coinvolgimento di Academy, training center aziendali o interaziendali e Laboratori territoriali per l'occupabilità

Nell'ambito dei percorsi di leFP è possibile erogare attività formative in *partnership* con imprese che mettono a disposizione docenti, spazi e/o strumentazioni, appartenenti ad *Academy*, fermo restando che la titolarità dell'attività di formazione resta in capo alla singola Istituzione Formativa, responsabile della registrazione e della rendicontazione delle ore.

Si applica un limite massimo di 100 ore annue per l'utilizzo di docenti e/o spazi e/o strumentazioni aziendali **nell'ambito della formazione d'aula e di laboratorio** (di cui al par. 2.11 delle Indicazioni).

Gli ambienti (quali aule, laboratori, Fab Lab, spazi di coworking) messi a disposizione dall'*Academy* sono considerati "laboratori professionalizzanti" presso aziende con processi produttivi **coerenti con i percorsi** offerti, con "attrezzature fruibili e di livello", per i quali non è richiesta la preventiva autorizzazione degli uffici competenti.

Le aziende coinvolte devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- rientrare nella classificazione di impresa media o grande in base alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e al decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 18 aprile 2005: in questo caso è possibile attivare l'*Academy* con una sola impresa;
- essere formalmente associate nell'ambito di filiere, distretti produttivi, reti di imprese: in questo caso è possibile attivare l'*Academy* con un minimo di due imprese associate.

Le *Academy* devono operare in *partnership*, cioè in collaborazione/compartecipazione, con l'istituzione Formativa di cui condividono finalità e obiettivi del percorso. La collaborazione/compartecipazione può essere a titolo gratuito oppure prevedere il mero rimborso dei costi reali senza possibilità di ricarichi, in quest'ultimo caso le spese sostenute dall'*Academy* sono assoggettate a rendicontazione.

Prima di procedere con la richiesta delle doti, le Istituzioni formative devono formalizzare una **specifica convenzione con le Academy**, nella quale sia dichiarato:

- l'interesse specifico nel perfezionamento delle competenze della figura professionale in esito al percorso formativo (di Qualifica o Diploma) e quali, tra la propria specializzazione, le procedure produttive e le tecnologie utilizzate, possono apportare un valore aggiunto per la formazione erogata;
- l'impegno a collaborare per la definizione dei piani formativi;
- il dettaglio delle attività che saranno svolte nelle diverse fasi del processo del percorso formativo: le attrezzature, le persone coinvolte e le eventuali modalità di rimborso;
- nel caso di rimborso dei costi reali, la documentazione che l'Academy è tenuta a produrre per la rendicontazione delle spese sostenute (documentazione utile a dimostrare la quantificazione del costo reale, atti di impegno, giustificativi di spesa e di pagamento).

Le Istituzioni formative devono tenere agli atti le convenzioni sottoscritte con le Academy e gli eventuali giustificativi di spesa e di pagamento.

NATURA DELLA COLLABORAZIONE CON ACADEMY, TRAINING CENTER E LABORATORI: ESCLUSIONE DELL'ESTERNALIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI DIDATTICHE

Il coinvolgimento di Academy, training center aziendali o interaziendali e Laboratori territoriali per l'occupabilità, alle condizioni di cui al presente paragrafo, costituisce una forma di collaborazione e non di esternalizzazione o delega delle prestazioni didattiche: tali soggetti non possono pertanto assumere, in luogo dell'Istituzione formativa, la titolarità dell'erogazione delle prestazioni didattiche.

Le relative collaborazioni devono risultare da un rapporto contrattuale (convenzione, contratto o atto equivalente) che documenti in modo analitico gli importi pattuiti, il personale coinvolto, il relativo costo orario o comunque il criterio di determinazione del corrispettivo, nonché le prestazioni effettivamente rese. Non sono a tal fine ammessi accordi che prevedano un corrispettivo forfettario o comunque privo di riscontro rispetto ai costi e alle prestazioni sottostanti, tali da non consentire di ricostruire la natura e la consistenza del rapporto tra l'Istituzione formativa e il soggetto collaborante. L'Istituzione formativa conserva agli atti, ai fini dei controlli di cui al paragrafo D.3, la relativa documentazione contabile e amministrativa (contratti, fatture, giustificativi di spesa e di pagamento), idonea a consentire a Regione Lombardia di verificare, in sede di controllo, la congruità del corrispettivo pattuito rispetto ai costi e alle prestazioni documentati.

B.3 Servizi ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

B.3.1 Valore economico della dote leFP "componente formazione", "componente disabilità - progetti" e della dote istruzione domiciliare o ospedaliera

Così come stabilito dalla DGR 6315/2026, sono tre le tipologie di dote/progetti finanziabili:

- **Dote leFP "componente formazione"**, la cui Unità di Costo Standard (UCS) è pari a € 6.654,00, fissata a questo importo per l'leFP dell'Italia dal Regolamento delegato (UE) 2023/1676 della Commissione del 7 luglio 2023 alla Tabella 1a¹⁰;
- **Dote leFP "componente disabilità"**. Sono finanziabili, nell'ambito dei percorsi di leFP, le attività di sostegno didattico rivolte agli allievi con disabilità certificata iscritti alle prime, seconde, terze

¹⁰ Regolamento delegato (UE) 2023/1676 della Commissione del 7 luglio 2023 che integra il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute.

e quarte annualità dei percorsi triennali e quadriennali, nonché al IV anno. Tali attività costituiscono una componente progettuale aggiuntiva rispetto alla formazione ordinaria e sono finalizzate a garantire l'effettiva inclusione e il successo formativo degli allievi, mediante l'affiancamento da parte di personale specializzato, nell'ambito di progetti personalizzati.

Nel quadro descritto, le Istituzioni Formative sono chiamate a garantire, per ciascun allievo con disabilità certificata, un intervento di sostegno didattico adeguato e proporzionato ai bisogni educativi e formativi individuali, in coerenza con quanto definito nel Piano Educativo Individuale e nel rispetto dei principi di equità, inclusione e pari opportunità che caratterizzano l'offerta di istruzione e formazione professionale.

In fase di adesione, la determinazione dell'ammontare massimo del progetto di sostegno didattico per ciascuna Istituzione Formativa avviene sulla base del numero di allievi con disabilità certificata regolarmente iscritti, applicando un valore di riferimento pari a € 3.446,00 per ciascun allievo. Il numero effettivo di ore di sostegno deve comunque essere determinato dalle specifiche esigenze formative ed educative del singolo allievo.

L'erogazione del servizio di sostegno può avvenire in forma individuale oppure individualizzata, con attività svolte in piccoli gruppi fino a un massimo di cinque allievi per ciascuna ora.

Ai fini della rendicontazione e della successiva liquidazione, i servizi relativi alla "componente disabilità – progetti" sono riconosciuti applicando l'Unità di Costo Standard (UCS) prevista dalla Delibera ANPAL n. 5 del 12 aprile 2023 per la "Formazione individuale e individualizzata"¹¹. L'UCS stabilisce un valore riconoscibile pari a € 45,00 per ora per ciascun allievo, fino a un massimo di tre allievi. Ne consegue che:

- per ciascuna ora di attività con un solo allievo partecipante, l'importo riconoscibile sarà pari a € 45,00;
- con due allievi partecipanti, l'importo riconoscibile sarà pari a € 90,00;
- con un numero compreso tra tre e cinque allievi, l'importo riconoscibile sarà pari al valore massimo di € 135,00 per ora.

Ai fini del raggiungimento del massimale rendicontabile previsto per ciascun progetto, l'Istituzione Formativa dovrà erogare un numero di ore di attività di sostegno didattico, determinato in funzione dell'effettivo numero di allievi con disabilità partecipanti per ciascuna ora. Considerato che l'importo riconoscibile è pari a € 45,00 per allievo, fino a un massimo di € 135,00 per ora (in presenza di almeno tre allievi e fino a un massimo di cinque), l'ammontare complessivo liquidabile dipenderà dalla combinazione tra il numero di ore effettivamente erogate e il numero di partecipanti presenti per ciascuna ora.

Il riconoscimento dell'importo orario è subordinato alla condizione che ***l'attività di sostegno sia effettivamente rivolta, per ciascuna ora, a non più di cinque allievi con disabilità certificata.***

Nel caso in cui tale limite venga superato (sei o più allievi in contemporanea), l'intera ora non potrà essere riconosciuta ai fini del finanziamento;

- **Dote Istruzione ospedaliera e domiciliare:** come da DGR 6315/2026, si tratta del contributo erogato alle istituzioni formative per gli alunni iscritti alle prime, seconde, terze e quarte annualità e al IV anno, per i quali il medico specialista certifichi l'impedimento a seguire i corsi per gravi motivi di salute, configurandosi la necessità di una **formazione a domicilio o in ospedale. È pari a un massimo di € 3.000,00** ed è destinato alle spese connesse al personale insegnante impegnato nell'attività didattica, secondo il fabbisogno specifico dello studente e con modalità personalizzate e individuali. L'importo orario è fissato in € 45,00 alla pari dei Servizi di sostegno per allievi disabili certificati (Delibera del Commissario straordinario ANPAL n. 5 del 12 aprile 2023).

¹¹ <https://www.anpal.gov.it/documents/552016/1396906/Commissario+straordinario+-++Delibera+n.+5+del+12+aprile+2023.pdf/5a1be0a5-d265-af91-661c-ad322ddfd21d?t=1681369008133>

La dote leFP “componente disabilità” e la dote “Istruzione ospedaliera e domiciliare” possono essere richieste in forma disgiunta e indipendente rispetto alla dote leFP “componente formazione”.

Tipologia di intervento	Servizi erogati	Costo orario	Importo massimo	Durata/Riferimento
Dote formazione	Prima, seconda, terza e quarta annualità e IV anno	€ 6,72/h	€ 6.654,00	Durata minima 990 ore
Progetti per il sostegno didattico agli allievi con disabilità certificata	Attività di sostegno per allievi con disabilità certificata	€ 45,00/h	€ 3.446,00	In base al fabbisogno educativi e formativi dell’allievo/a
Dote istruzione ospedaliera e domiciliare	Interventi individualizzati per allievi con impedimento alla frequenza in presenza per motivi di salute	€ 45,00/h	€ 3.000,00	In base al fabbisogno dell’allievo

B.3.2 Valore economico della dote PPD

Il valore della **Dote PPD** è fissato ad un **massimo di € 10.100,00 per singolo allievo**, così come stabilito dalla DGR 6315/2026 e in linea con il Decreto n. 17895/2024 che ha determinato i nuovi costi dei servizi erogati nell’ambito PPD.

I servizi riconosciuti dalla dote PPD sono:

- colloquio d’accoglienza e specialistico;
- definizione del percorso e tutoring e counselling orientativo;
- servizi di formazione (formazione individuale e formazione collettiva e stage).

Servizio		Durata Massima in Ore	Importo orario	Importo massimo
Servizi di elaborazione e realizzazione del PIP	Colloquio di accoglienza I livello (erogato a titolo gratuito dall’istituzione)	1	0,00 €	€ 10.100,00
	Colloquio specialistico (relativamente al 2° e 3° punto del “contenuto”)	2	40,10 €	
	Definizione del percorso	2	47,39 €	
	Tutoring e counselling orientativo	10	37,67 €	
Servizi di formazione	Formazione individuale, rivolta ad un solo giovane	Min 600 Max 990	58,64 €	
	Formazione collettiva e Stage (svolto presso realtà aziendali fino ad un massimo del 50%* del monte ore annuo previsto nel percorso formativo)		10,61 €	

B.3.3 Ammissibilità temporale dei servizi finanziabili

I percorsi formativi, le attività di sostegno didattico agli allievi con disabilità, i servizi PPD e le attività di istruzione domiciliare e/o ospedaliera sono riconosciute a condizione che siano svolti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2026 e il 31 agosto 2027.

C - FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Creazione dei percorsi formativi, avvio e svolgimento delle attività

C.1.1 Creazione dei percorsi formativi in SIUF

Gli interventi formativi possono essere erogati dalle istituzioni formative in ognuna delle proprie sedi operative accreditate alla Sezione "A".

Il numero di classi da attivare per ciascun percorso viene definito dalle istituzioni formative sulla base degli iscritti e degli spazi effettivamente disponibili, nel rispetto delle disposizioni riportate al paragrafo A.3 "Soggetti beneficiari", e in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza e antincendio.

Le istituzioni formative hanno la possibilità di attivare classi prime nei seguenti casi:

- con la presenza di allievi dotati o misti (dotati e non dotati). In tal caso, non è possibile richiedere contributi agli studenti, indipendentemente dal fatto che siano dotati o meno, ed è necessario garantire il completamento del ciclo di studi avviato;
- con soli allievi non dotati (ossia a totale autofinanziamento). Anche in questo caso va comunque garantita la possibilità di completamento del ciclo formativo avviato.

In linea con quanto stabilito nelle Indicazioni e, più precisamente, nelle Procedure, il gruppo classe, al suo avvio, deve essere composto da:

- un massimo di n. 30 allievi;
- un massimo di n. 5 allievi con disabilità certificata.

Eventuali deroghe relative al numero di allievi disabili sono possibili solo sulla base di specifica autorizzazione da parte dell'Ufficio regionale competente. La richiesta deve essere inviata tramite PEC all'indirizzo lavoro@pec.regione.lombardia.it all'attenzione del RUP Valeria Marziali.

È consentita l'attivazione di percorsi riservati ad allievi disabili in diritto-dovere esclusivamente nell'ambito dei PPD. Nel caso in cui per uno stesso percorso le iscrizioni siano superiori a n. 12 allievi, pur restando valido il tetto massimo di doti riconoscibili per classe, l'Istituzione formativa può istituire una o più classi nel rispetto dei limiti di capienza e delle norme di sicurezza vigenti. In ogni caso, **le classi dei PPD non possono superare il numero massimo di 16 allievi.**

Gli studenti dell'anno integrativo dei PPD possono essere iscritti a una terza annualità dei medesimi percorsi dell'a.f. 2026/2027 o in una classe appositamente dedicata.

Ogni percorso deve essere associato a un unico profilo di uscita, coerente con il Repertorio regionale leFP approvato con DGR 3192/2020 e aggiornato con DGR n. XII/4615 del 23 giugno 2025. I percorsi devono inoltre essere coerenti con il Piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione – Offerta formativa 2026/2027, approvato con Decreto n. 15823/2025.

Entro il 30 settembre 2026 è inoltre possibile inserire **ulteriori percorsi autofinanziati**, ancorché non approvati nel citato Piano regionale, a seguito di trasmissione di esplicita comunicazione all'indirizzo di posta certificata lavoro@pec.regione.lombardia.it, all'attenzione del RUP Valeria Marziali. La comunicazione dovrà specificare in modo puntuale **la fascia oraria di erogazione** dei corsi.

C.1.2 Comunicazione di avvio delle attività

Le Istituzioni formative devono comunicare l'avvio dei corsi tramite la piattaforma dedicata (SIUF).

Ai fini dell'avvio dei corsi, l'Istituzione formativa è tenuta a caricare, per ciascuna sezione, un file contenente il calendario, nel formato reso disponibile in SIUF – Servizio gestione corsi (area documentazione).

C.1.3 Modalità di erogazione delle attività e deroghe

La formazione d'aula e/o di laboratorio si svolge in presenza, così come le attività di alternanza (alternanza rafforzata/tirocinio) hanno luogo presso le aziende ospitanti, mentre l'alternanza simulata è di norma erogata presso l'Istituzione formativa.

In coerenza con la normativa vigente, le attività didattiche – comprese quelle in alternanza – non possono superare le sei ore continuative giornaliere, al termine delle quali è obbligatoria una pausa di almeno trenta minuti, e non possono in ogni caso eccedere le otto ore complessive al giorno.

In casi specifici e motivati sono ammesse le seguenti deroghe alle modalità ordinarie di erogazione delle attività in presenza e in azienda:

- in presenza di casi specifici che richiedano garanzia di continuità didattica (ad esempio per malattia e/o fragilità documentata), è possibile attivare, per singoli studenti, percorsi in formazione a distanza (FAD), esclusivamente in modalità sincrona, limitatamente al 30% del monte ore di formazione d'aula e/o laboratorio;
- in presenza di certificazione medica specialistica che attesti l'impossibilità a seguire il percorso per motivi di salute, la formazione d'aula e/o di laboratorio può essere svolta in FAD sincrona fino al 100% del relativo monte ore.

Inoltre, in presenza di casi specifici di particolare complessità che richiedano garanzia di continuità didattica (ad esempio, per malattia e/o fragilità documentata) o in presenza di certificazione medica specialistica che attesti l'impossibilità a seguire il percorso per motivi di salute, relativamente alle ore di alternanza scuola-lavoro è possibile ricorrere allo strumento del project work, quale modalità di erogazione dell'alternanza disciplinata nel prosieguo del presente paragrafo, quale strumento sostitutivo sia dell'alternanza simulata (protetta) sia dell'alternanza rafforzata, realizzabile in presenza o da remoto, in modalità sincrona, secondo gli obblighi di tracciamento di cui al paragrafo C.1.4; diversamente, laddove neppure il project work sia fattibile, l'Istituzione formativa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio competente per la valutazione delle soluzioni applicabili al caso specifico.

ATTIVITÀ IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO SIMULATA (PROTETTA)

Consiste in una modalità di apprendimento esperienziale simulato presso l'Istituzione formativa oppure svolto nell'ambito di visite in contesti produttivi aziendali, e deve prevedere un effettivo raccordo con la realtà del mondo del lavoro attraverso forme quali:

- commessa da parte dell'azienda di un progetto o prototipo;
- coinvolgimento di un esperto aziendale nelle fasi di definizione/organizzazione dell'"impresa" e/o monitoraggio e valutazione degli esiti;
- valutazione delle attività e dei prodotti/servizi in capo all'azienda, in relazione agli standard professionali, o, per gli alunni a partire dai quindici anni di età, partecipazione a parti di processo lavorativo reale.

L'alternanza scuola-lavoro simulata è destinata in via ordinaria agli allievi frequentanti la prima annualità con età inferiore a 15 anni alla data di avvio del percorso, come prima esperienza di apprendimento pratico propedeutica all'inserimento in contesti produttivi reali a partire dal secondo anno. Qualora l'allievo compia il quindicesimo anno di età nel corso del percorso, l'Istituzione formativa può personalizzare il percorso individuale prevedendo il passaggio all'alternanza rafforzata a decorrere da tale data. La modalità qui descritta si riferisce ai percorsi di cui al paragrafo B.2.1.

In relazione all'alternanza scuola-lavoro simulata sono ammesse le seguenti deroghe. Essa è destinata:

- anche agli allievi, compresi quelli con disabilità certificata, per i quali l'Istituzione formativa, in ragione delle specifiche condizioni dello studente, ritenga che non possano partecipare all'alternanza scuola-lavoro rafforzata e consideri l'alternanza simulata quale unico strumento efficace per garantirne il successo formativo (ad esempio, nell'ambito della pedagogia speciale o della didattica inclusiva), a prescindere dall'annualità frequentata, e quindi anche nell'ambito delle quarte annualità dei percorsi quadriennali e dei percorsi di IV anno di cui al paragrafo B.2.2;
- limitatamente ai percorsi di cui al paragrafo B.2.1, agli allievi che abbiano compiuto almeno 15 anni di età e che si iscrivano, per la prima volta, a un percorso del sistema regionale di leFP¹², nel qual caso l'alternanza scuola-lavoro simulata può essere svolta per l'intera durata prevista dal percorso oppure essere combinata, in corso d'anno, con l'alternanza rafforzata. Ai fini del presente punto, per prima esperienza nel sistema di leFP si intende il primo accesso dello studente a un percorso del sistema regionale di leFP; la medesima condizione si considera integrata anche quando lo studente, pur avendo già frequentato un percorso del sistema regionale di leFP presso altra Istituzione formativa, acceda per la prima volta al percorso erogato dall'Istituzione formativa richiedente la dote, qualora quest'ultima valuti e motivi che lo stesso non sia nelle condizioni di svolgere l'alternanza scuola-lavoro rafforzata.

Con riferimento a entrambi i casi in deroga sopra descritti, la valutazione e la relativa motivazione, di cui l'Istituzione formativa conserva evidenza agli atti, sono rimesse alla stessa Istituzione formativa, senza necessità di certificazioni di soggetti terzi, fermo restando che tale modalità deve essere applicata **solo nei casi di effettiva e maggiore necessità**.

In via residuale, l'alternanza scuola-lavoro protetta può essere attuata anche nella modalità del **project work**, in presenza presso l'Istituzione formativa oppure in modalità sincrona dalla propria

¹² A titolo esemplificativo e non esaustivo: per effetto di un recente inserimento nel sistema scolastico italiano, di un trasferimento da altro ordine o percorso di istruzione, ovvero di altre condizioni di fragilità motivate dall'Istituzione formativa.

abitazione o, ad esempio, presso strutture di ricovero e cura o comunità per minori o strutture dedicate, riservata esclusivamente agli allievi che, per malattia e/o fragilità documentate ovvero per altre situazioni di oggettivo e giustificato impedimento, non siano nelle condizioni di recarsi in azienda:

- il project work deve prevedere le opportune semplificazioni rispetto ai contenuti della consegna e ai risultati attesi dell'elaborato individuale, costituendo la prima esperienza di apprendimento pratico attraverso l'elaborazione individuale di un compito finalizzato ad applicare le conoscenze acquisite durante la formazione in aula. L'obiettivo è sviluppare competenze tecnico-professionali spendibili per il successivo inserimento nei contesti lavorativi;
- sotto la guida del docente o del tutor didattico/aziendale, in possesso di competenze nella materia di riferimento, l'allievo è tenuto a realizzare un elaborato concreto (manufatto, prodotto multimediale, documento, o altro output valutabile), derivante da una commessa aziendale oppure da una consegna formulata internamente dal tutor/docente;
- lo svolgimento del project work prevede le seguenti fasi operative: assegnazione del progetto; assistenza in itinere ai discenti; monitoraggio e valutazione intermedia dell'avanzamento; valutazione in itinere e finale degli elaborati; condivisione dei risultati con il gruppo o sottogruppo classe;
- le attività di project work possono svolgersi anche presso i laboratori specialistici dell'Istituzione formativa.

Le attività di alternanza scuola-lavoro simulata, compreso il project work svolto in presenza, sono registrate nel GRS con la stessa modalità e gli stessi tempi previsti per le attività di aula. Il project work svolto in modalità sincrona è invece soggetto agli obblighi di tracciamento di cui al paragrafo C.1.4 (report di sintesi login/logout).

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO RAFFORZATA

Prevede, di norma, un monte ore compreso tra il 30% e il 50% della durata annua del percorso¹³, salve le specifiche percentuali stabilite per ciascuna tipologia di percorso ai paragrafi B.2.1, B.2.2, B.2.3 e B.2.4.

Consiste in percorsi di apprendimento in assetto esperienziale in impresa, nei quali rientra l'impresa formativa, intesa come percorso di apprendimento in assetto esperienziale svolto presso un'organizzazione interna o esterna all'istituzione formativa¹⁴, anche costituita *ad hoc* per il coinvolgimento diretto degli allievi nell'erogazione di servizi o produzioni di beni (Scuola Impresa e Bottega scuola). Essa può essere realizzata non solo attraverso esperienze di tirocinio presso un'azienda, ma anche attraverso l'impresa formativa. Le attività di impresa formativa sono registrate nel GRS con la medesima modalità e gli stessi tempi previsti per l'alternanza rafforzata, anche mediante voci equivalenti alle attività svolte in contesto lavorativo (quali tirocinio o formazione in assetto lavorativo); la registrazione è in ogni caso duplice, dovendo essere effettuata sia mediante scheda stage sia mediante registrazione elettronica nel GRS, applicando i tempi di registrazione delle attività svolte in azienda.

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante sono tenuti a rispettare la disciplina regionale vigente in materia di tirocini (DGR n. 7763 del 17 gennaio 2018) e le relative FAQ, pubblicate al seguente link: <https://www.regione.lombardia.it/content/dam/rl/canali-tematici-servizi/03-istruzione->

¹³ In deroga alle Indicazioni regionali.

¹⁴ Se realizzata presso un'organizzazione interna all'istituzione formativa, l'impresa formativa è attuata con il concorso di personale interno all'istituzione formativa.

[formazione-e-lavoro/10-tirocinio/red-tirocini-ifl/allegati/FAQ%20tirocini%20agg_24_06_26.pdf](#), assicurando un affiancamento costante al tirocinante, anche attraverso modalità da remoto.

Durante lo svolgimento del tirocinio è sempre richiesto il coinvolgimento attivo del **tutor aziendale** nel tutoraggio in itinere.

Nel caso in cui l'organizzazione ospitante adotti modelli di lavoro in **smart working**, l'Istituzione formativa e il datore di lavoro possono valutare l'applicazione di tale assetto anche all'attività formativa in contesto lavorativo, sulla base di: profilo formativo del percorso; compatibilità delle competenze da acquisire a distanza con il piano didattico; congruenza tra mansioni e obiettivi formativi.

Le attività di alternanza scuola-lavoro simulata possono altresì concorrere ad integrare, nel limite massimo del 20% annuale del relativo monte ore, i percorsi in alternanza scuola-lavoro rafforzata di cui ai paragrafi B.2.1, B.2.2 e B.2.4, a prescindere dal ricorrere di uno dei casi di cui alla sezione precedente.

DEROGHE ALLE PERCENTUALI MINIME

I percorsi devono essere programmati e svolti nel rispetto delle durate minime e massime e delle percentuali di alternanza sopra descritte. La verifica circa il rispetto del monte ore minimo e massimo è effettuata sia in sede di richiesta della dote, avendo a riferimento la durata proposta, sia in sede di rendicontazione, avendo a riferimento le ore registrate nel registro GRS.

In casi specifici, anche con riferimento all'alternanza simulata (protetta) o rafforzata, è possibile derogare rispetto alle percentuali minime previste, in particolare:

- quando cause sanitarie o situazioni analoghe determinano una riduzione forzata del monte ore annuo da svolgere in alternanza;
- in presenza di condizioni specifiche dell'allievo, riconducibili a fragilità sociali, sanitarie o di altra natura adeguatamente documentate.

C.1.4 Registrazione delle attività

Presenze e assenze sono puntualmente annotate sul registro dal docente ed entrano nel conteggio delle ore necessarie a determinare la validità dell'anno scolastico del singolo studente. Le giustificazioni delle assenze devono essere acquisite dalle Istituzioni formative ai fini della vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione (fino a 16 anni) e del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione (fino a 18 anni); esse non rilevano ai fini del GRS, ma restano agli atti dell'Istituzione formativa.

I percorsi devono essere oggetto di registrazione di tutte le attività formative svolte, sia di aula/laboratorio sia di tirocinio/alternanza, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal Decreto n. 15537 del 31 ottobre 2025 e successive modifiche e integrazioni (di seguito anche "Decreto GRS").

Resta fermo che la contestualità della registrazione delle presenze nel GRS è soggetta a verifica anche mediante controlli a campione in loco, secondo la metodologia e i criteri di rettifica finanziaria stabiliti dal Decreto n. 17076 del 26 novembre 2025 e successive modifiche e integrazioni,

richiamato al paragrafo C.7, nonché secondo le modalità operative di svolgimento delle verifiche in loco in itinere stabilite dal Decreto n. 3886 del 26 marzo 2026.

Con riferimento alle attività di aula, laboratorio e di alternanza scuola-lavoro simulata (protetta), queste devono essere registrate esclusivamente in forma elettronica nel GRS, che costituisce l'unica prova dell'effettiva erogazione della formazione e il solo elemento di verifica ai fini dei controlli amministrativo-documentali, inclusi quelli svolti in loco. È fatta salva la facoltà dell'Istituzione formativa di compilare, per proprie esigenze organizzative interne, anche un registro formativo presenze in formato cartaceo, con l'indicazione delle attività svolte, della presenza/assenza e con firma apposta giornalmente da studenti e docenti e, se previsto, dal tutor; tale registro cartaceo, ove compilato, non ha in ogni caso alcun valore ai fini delle verifiche amministrative e dei controlli, anche in loco, che si fondano esclusivamente sui dati del GRS. La presente disposizione si intende automaticamente allineata a quanto stabilito dal Decreto GRS, come eventualmente modificato successivamente all'adozione del presente Avviso.

Le ore di FAD, oltre a essere registrate nel GRS, devono essere supportate da un report di sintesi indicante il login e il logout degli alunni partecipanti: tali report devono essere caricati sul sistema informativo Bandi e Servizi qualora le doti risultino campionate, così da consentire lo svolgimento della verifica. Le medesime modalità di tracciamento – registrazione nel GRS e report di sintesi login/logout – si applicano al project work svolto in modalità sincrona di cui al paragrafo C.1.3.

Con riferimento al tirocinio, all'alternanza scuola-lavoro rafforzata e alle attività di impresa formativa (Scuola-Impresa, Bottega scuola), le attività svolte in contesto lavorativo sono tracciate mediante una delle seguenti modalità, alternative tra loro:

- **modalità cartacea/digitale ordinaria:** le attività sono attestate dal tutor aziendale mediante la «Scheda stage», il cui format – coerente con l'Allegato 1 al Decreto GRS e s.m.i. – è allegato al presente Avviso quale Allegato 15, con successivo caricamento dei dati nel GRS secondo le tempistiche ordinarie. Ai fini delle verifiche documentali fanno fede la «Scheda stage» e la relativa registrazione elettronica nel GRS;
- **modalità QR Code:** a partire dal 1° ottobre 2026, le Istituzioni formative possono aderire, su base volontaria e anche per singoli allievi, alla rilevazione delle presenze in contesto lavorativo mediante QR Code. L'adesione è vincolante ai fini del riconoscimento economico e sostituisce, per l'intera durata del tirocinio/alternanza, sia la registrazione delle attività sul GRS sia la compilazione della «Scheda stage»; non è ammesso l'utilizzo combinato o parziale delle due modalità per il medesimo allievo nel medesimo periodo. Il QR Code è attivato per singolo allievo e non per l'intera sezione. Le modalità e le tempistiche di convalida delle presenze sono specificamente disciplinate nel provvedimento relativo alle regole di registrazione delle attività formative per l'Anno Formativo 2026/2027. La convalida e l'eventuale modifica delle timbrature sono riservate esclusivamente al tutor aziendale, con esclusione di qualsiasi altro soggetto, incluso il personale di segreteria dell'Istituzione formativa.

Poiché la funzionalità QR Code è attiva dal 1° ottobre 2026, i tirocini e le attività di formazione interna avviati anteriormente a tale data devono obbligatoriamente adottare la modalità cartacea/digitale su GRS, per l'intera durata dell'attività, al fine di evitare l'utilizzo ibrido delle due modalità. Ai fini delle verifiche documentali, in caso di adesione alla modalità QR Code, fanno fede esclusivamente i dati acquisiti tramite tale sistema, fermo restando quanto previsto in materia di controlli al paragrafo D.3.

Per gli studenti inseriti nei percorsi formativi in corso d'anno, le presenze/assenze inserite nel GRS devono riferirsi all'effettivo periodo di inserimento nella classe. Con riferimento agli alunni ritirati, le assenze successive alla data di ritiro non devono essere inserite.

Le ore di formazione erogate durante eventuali esperienze all'estero, realizzate nell'ambito dei PIP degli alunni beneficiari di dote, concorrono al conteggio delle ore rendicontabili. Occorre redigere apposito registro con firma giornaliera di studenti, docenti e, se previsto, tutor; tali ore, se rientranti nel monte ore programmato, devono essere inserite nel GRS: all'interno della quota di formazione d'aula/laboratorio, con riferimento alle attività formative di aula; all'interno della quota di formazione in contesto lavorativo, con riferimento alle attività di alternanza.

ATTIVITÀ EROGATE A FAVORE DI ALLIEVI IN ISTRUZIONE DOMICILIARE O OSPEDALIERA

Le attività didattiche a favore degli alunni iscritti affetti da gravi patologie, per i quali il medico specialista certifichi l'impedimento a seguire i corsi per gravi motivi di salute e pertanto per i quali occorre una formazione a domicilio o in ospedale, devono essere registrate nel GRS secondo le regole vigenti per la formazione d'aula e avvalendosi delle apposite voci.

Le eventuali ore di FAD autorizzate, oltre ad essere registrate nel GRS, devono essere supportate dal report di sintesi indicante il login e logout degli alunni partecipanti alla FAD: tali report dovranno essere trasmessi a corredo della richiesta di liquidazione.

Qualora l'alunno sia già destinatario di dote formazione/disabilità, nella medesima giornata e fascia oraria non possono essere rendicontate ore di assenza per tale dote e ore di presenza per la dote a domicilio/ospedaliera.

C.1.5 Variazioni del calendario

L'Istituzione formativa ha l'obbligo di informare in tempo utile gli studenti e la famiglia o i tutori legali di ogni variazione al calendario, rendendola pubblica tramite affissione alla bacheca dell'Istituzione medesima ed eventuale pubblicazione sul proprio sito internet.

C.1.6 Rilascio delle relevant certification

Al termine del percorso formativo, l'Istituzione Formativa deve garantire che, per ciascun allievo destinatario della dote – ad eccezione degli allievi frequentanti i Percorsi Personalizzati per allievi Disabili (PPD), per i quali il rilascio di una relevant certification non costituisce condizione ai fini della rendicontazione e della liquidazione della spesa –, sia stato rilasciato uno dei seguenti atti certificativi:

- ammissione all'anno successivo;
- conseguimento della Qualifica professionale;
- conseguimento del Diploma professionale;
- certificazione parziale, rilasciata in caso di mancata acquisizione della Qualifica o del Diploma, ovvero in caso di non ammissione all'anno successivo, così come previsto dall'art. 20, comma 1, lettera b) del D.lgs n. 226/2005;
- attestazione delle competenze acquisite, prevista nei casi di disabilità certificata.

AMMISSIONE ALL'ANNUALITÀ SUCCESSIVA

L'ammissione all'annualità successiva è attestata da un'autocertificazione, redatta secondo il format di cui all'Allegato 16 al presente Avviso, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato/Dirigente scolastico, che contiene il riferimento alla seduta del Consiglio di classe a seguito della formalizzazione degli esiti degli scrutini, relativamente ai singoli alunni. La dichiarazione è compilata direttamente sul sistema SIUF, che ne attribuisce il protocollo.

Per gli alunni che non hanno raggiunto il 75% di frequenza e che ai sensi delle Indicazioni (Allegato A, paragrafo 4.5.2.a) sono stati ammessi all'annualità successiva, il verbale di scrutinio finale dovrà contenere la motivazione dell'ammissione e il legale rappresentante/delegato/Dirigente scolastico ne dovrà dare atto nell'autocertificazione.

CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO A SEGUITO DEL SUPERAMENTO DELLE PROVE D'ESAME

La relevant certification è rappresentata da uno dei seguenti titoli di studio:

- Qualifica leFP;
- Diploma leFP.

Alla conclusione degli esami e a seguito del superamento delle prove, SIUF - Sezione "Certifica!" genera l'attestato di Qualifica/Diploma, al quale è assegnato un numero di protocollo.

ATTESTATI DI COMPETENZE

Le Istituzioni formative sono tenute a svolgere le funzioni specifiche relative alla certificazione intermedia, in ottemperanza all'art. 20, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 226/2005, al paragrafo 4.4 delle Indicazioni, rilasciando gli attestati di competenze nei seguenti casi:

- mancata acquisizione del titolo di studio;
- mancata ammissione all'anno successivo/all'esame finale;
- interruzione del percorso;
- allievi con disabilità che al termine del percorso non hanno conseguito tutte le competenze di cui agli Standard di apprendimento del profilo formativo professionale.

Gli attestati di competenze sono generati dal sistema informativo SIUF. Per i relativi modelli si rimanda alla DGR 3192/2020 (Allegato C).

Per la garanzia del presidio dell'accertamento dei crediti formativi e della certificazione delle competenze e supporto alla disabilità, relativamente alla disponibilità di docenti/formatori e di altre figure o funzioni con adeguati livelli di professionalità, si rimanda a quanto previsto dalle Indicazioni.

C.1.7 Esami

Con successivo apposito atto saranno fornite le disposizioni in merito allo svolgimento degli esami di Qualifica e di Diploma professionale dei percorsi di leFP presso le istituzioni formative e presso e le istituzioni scolastiche che erogano percorsi di leFP in sussidiaria. Le disposizioni comprenderanno indicazioni in merito alle date di svolgimento degli esami, incluse le sessioni per gli apprendisti, e le regole per l'accesso dei candidati esterni.

Per gli aspetti più generali, si fa riferimento a quanto esplicitato nelle Indicazioni e nelle Procedure in relazione alle disposizioni sull'ammissione alle sessioni d'esame.

C.2 Presentazione delle domande

C.2.1 Richiesta telematica di contributo

La richiesta dei contributi di cui al presente Avviso avviene secondo due distinte modalità: **a budget** e **a sportello**.

Il budget costituisce un importo massimo predeterminato, assegnato a ciascuna Istituzione formativa secondo i criteri stabiliti dalla DGR n. 6315/2026, entro il quale l'Istituzione formativa può presentare le richieste di dote. Sono richiedibili a budget:

- la dote leFP "componente formazione", nei limiti del Budget Terzi Anni e del Budget Duale leFP;
- la dote PPD, nei limiti del Budget PPD.

Lo sportello costituisce invece la modalità di richiesta dei contributi in ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento delle risorse complessivamente disponibili, senza articolazione in budget per singola Istituzione formativa. È richiedibile a sportello la "componente disabilità – progetti", da inserire nei progetti relativi alle attività di sostegno didattico agli allievi con disabilità certificata.

La richiesta di contributo in modo telematico riguarda tre tipologie di dote:

- **dote formazione** nei limiti del Budget Terzi Anni e del Budget Duale leFP assegnati con Decreto n. 8192 del 19 giugno 2026, rispettivamente per il finanziamento delle doti di terza annualità dei percorsi triennali e quadriennali di leFP e per il finanziamento delle doti di prima, seconda, terza e quarta annualità dei percorsi triennali e quadriennali e di IV anno, oltreché delle doti PPD. Il numero massimo di doti "componente formazione" per classe/gruppo classe è pari a 30;
- **dote disabilità**, "componente disabilità – progetti", da inserire in progetti relativi alle attività di sostegno didattico agli allievi con disabilità certificata, richiedibile a sportello e dunque fino all'esaurimento delle risorse. Diversamente dalle annualità formative precedenti è rimosso il limite delle cinque "doti disabilità" per classe;
- **dote PPD** nei limiti del Budget PPD attribuito con Decreto n. 8192 del 19 giugno 2026. La richiesta dei servizi di elaborazione e realizzazione dei PIP relativa ai PPD deve essere presentata congiuntamente alla richiesta di Dote "componente formazione". Il numero massimo di dotati per classe dei PPD è 12.

La selezione e la verifica del possesso dei requisiti per accedere al contributo è posta in capo all'Istituzione formativa, che ha l'obbligo di conservare la relativa documentazione a supporto.

La richiesta di **dote leFP "componente formazione"** e di **dote PPD** deve essere inoltrata dalle Istituzioni formative, di cui al precedente punto A.3, a Regione Lombardia esclusivamente attraverso il sistema informativo Bandi e Servizi, accessibile dall'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it, nel rispetto delle seguenti tempistiche: **dalle ore 12:00 del 18 novembre 2026 e fino alle ore 13:00 del 22 aprile 2027.**

La richiesta di dote è condizionata all'avvenuta iscrizione degli studenti nella classe già creata nella piattaforma dedicata SIUF e alla trasmissione da parte dell'Istituzione formativa dell'**Atto di Adesione (Allegato 1)**, firmato elettronicamente dal rappresentante legale dell'ente o da altro

soggetto con potere di firma, da presentare tramite il sistema informativo Bandi e Servizi, a partire dalle medesime date di apertura sopra indicate.

Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande sono definiti nei manuali appositamente predisposti e resi disponibili all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it.

Il genitore, il tutore legale dello studente o lo studente stesso, se maggiorenne, elabora con il supporto dell'Istituzione formativa il proprio **Piano di Intervento Personalizzato (Allegato 2)** e la **Domanda di partecipazione (Allegato 3)**.

Prima di confermare la dote l'Istituzione formativa è tenuta ad acquisire dal sistema informativo:

- il Piano di Intervento Personalizzato, sottoscritto dalla stessa Istituzione formativa e dal genitore/tutore dello studente (se minorenni) o dallo studente (se maggiorenne);
- la Domanda di partecipazione, sottoscritta dal genitore/tutore dello studente (se minorenni) o dallo studente (se maggiorenne).

Tali documenti devono essere conservati agli atti e consegnati in copia al genitore/tutore dello studente (se minorenni) o allo studente (se maggiorenne).

In seguito all'esito positivo delle verifiche, l'Istituzione formativa e lo studente ricevono dal sistema informativo una **Comunicazione di accettazione (Allegato 5)** riportante i servizi concordati, l'importo della dote e l'identificativo del progetto. L'Istituzione formativa è tenuta a consegnarne copia al genitore/tutore dello studente (se minorenni) o allo studente (se maggiorenne).

Il perfezionamento della richiesta di Dote da parte dell'Istituzione formativa avviene mediante la trasmissione della **Dichiarazione Riassuntiva Unica (Allegato 6)**, firmata elettronicamente dal rappresentante legale dell'ente o da altro soggetto con potere di firma, tramite il sistema informativo.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (*electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica*), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con **firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata**. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Al fine del riconoscimento della Dote va considerata la data e l'ora di invio, con assegnazione, della stessa.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 (Tabella B art. 11) e dell'art. 7, legge 29 dicembre 1990, n. 405; art. 187, D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; Nota 2, lett. E), art. 4, Tariffa, Parte Ia, D.P.R. n. 642/1972).

C.2.2 Richiesta della "componente disabilità – progetti"

Il format per la presentazione della "componente disabilità – progetti" è disponibile all'**Allegato 4**.

La richiesta di **dote disabilità** deve essere inoltrata dalle Istituzioni formative, di cui al precedente punto A.3, a Regione Lombardia esclusivamente attraverso il sistema informativo Bandi e Servizi, accessibile dall'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it, nel rispetto delle seguenti tempistiche: **dalle ore 12:00 del 18 novembre 2026 e fino alle ore 13:00 del 22 aprile 2027.**

Nello stesso periodo deve essere operata l'aggregazione delle doti in progetti.

La richiesta della "componente disabilità – progetti" avviene in due fasi.

Fase 1 – Richiesta della dote per singolo allievo. L'Istituzione formativa richiede, per ciascun allievo con disabilità certificata, la dote "componente disabilità", per un importo massimo annuale di € 3.446,00, secondo il format di cui all'Allegato 4, corredato dalla dichiarazione relativa al possesso della certificazione di disabilità, con indicazione dell'autorità che l'ha rilasciata e della data di rilascio.

Fase 2 – Aggregazione in progetto. Successivamente alla richiesta delle doti, secondo la tempistica che sarà resa nota con successivo provvedimento, l'Istituzione formativa aggrega le doti in uno o più progetti, secondo i seguenti criteri:

- il livello di aggregazione di riferimento è la singola sede operativa accreditata (identificata tramite ID sede SIUF);
- ciascun progetto può contenere un massimo di 50 allievi; qualora una sede accolga più di 50 allievi con disabilità, l'Istituzione formativa deve costituire più di un progetto per la medesima sede; a prescindere dal numero di allievi accolti, un'Istituzione formativa multisede deve in ogni caso costituire un progetto per ciascuna sede;
- gli allievi che svolgono le ore di sostegno in compresenza devono essere inseriti nel medesimo progetto, pena la mancata remunerazione della compresenza da parte del sistema;
- il budget potenziale di ciascun progetto è dato dalla somma degli importi delle doti degli allievi in esso inseriti ($\text{€ } 3.446,00 \times \text{numero allievi}$);
- il numero massimo di allievi per progetto è esteso di 10 unità (fino a un massimo di 60) al solo fine di consentire l'inserimento di nuovi allievi a seguito di rinunce; oltre tale soglia estesa, gli allievi eccedenti devono essere inseriti in un nuovo progetto.

In caso di ritiro anticipato di un allievo, l'Istituzione formativa può presentare rinuncia alla relativa dote; l'allievo resta comunque inserito nel progetto fino a diversa comunicazione. In caso di nuovo inserimento in corso d'anno, l'Istituzione formativa presenta domanda di dote per il nuovo allievo e successivamente lo aggiunge al progetto in modifica.

Le Istituzioni formative che riscontrino oggettive difficoltà a rispettare il vincolo dei 50 allievi per progetto possono rivolgersi alla Struttura Sistema leFP (Istruzione e Formazione Professionale), scrivendo alla mail ordinamentoiefp@regione.lombardia.it.

C.2.3 Richiesta scritta di dote Istruzione ospedaliera/domiciliare

Per il riconoscimento del contributo a favore di alunni iscritti per i quali il medico specialista certifichi l'impedimento a seguire i corsi per gravi motivi di salute, configurandosi la necessità di una formazione a domicilio o in ospedale, l'Istituzione formativa deve presentare **entro le ore 13:00 del 22 aprile 2027** specifica richiesta alla Struttura competente all'indirizzo di posta certificata lavoro@pec.regione.lombardia.it all'attenzione del RUP Valeria Marziali, corredata dal parere medico e da un progetto formativo, riportante altresì le modalità di erogazione.

La richiesta deve essere inoltrata prima dell'inizio dello svolgimento delle attività in modalità domiciliare o ospedaliera.

Copia della richiesta va trasmessa via mail all'indirizzo ordinamentoiefp@regione.lombardia.it.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 (Tabella B art. 11) e dell'art. 7, legge 29 dicembre 1990, n. 405; art. 187, D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; Nota 2, lett. E), art. 4, Tariffa, Parte Ia, D.P.R. n. 642/1972).

C.2.4 Incompatibilità della dote leFP con altre tipologie di dote per lo stesso A.F. 2026/2027

A valere sul presente Avviso non è possibile richiedere contemporaneamente la dote leFP "componente formazione" per gli studenti già beneficiari di dote nell'ambito dell'Avviso pubblico per l'apprendistato di primo livello dell'anno formativo 2026/2027 di prossima pubblicazione, così come non deve esserci sovrapposizione temporale nell'erogazione dei medesimi servizi relativi ad altre tipologie di dote (ad esempio, Avviso Dote Inserimento Lavorativo¹⁵).

Nel caso dell'apprendistato di primo livello, questa regola si applica anche qualora cessino anticipatamente dal contratto di apprendistato per dimissione volontaria del lavoratore o per recesso da parte del datore di lavoro e rientrino nel percorso ordinario di leFP.

A questo scopo si precisa che:

- il beneficiario finale della dote non può risultare assegnatario di due doti relative al medesimo percorso formativo (sezione), così come non può essere beneficiario contemporaneamente di due o più doti di tipologie diverse per il medesimo Anno Formativo - che convenzionalmente inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto - fatta salva la possibilità di attribuire al medesimo studente la dote formazione e il contributo per l'attività di sostegno didattico in presenza di disabilità;
- resta salvo il principio per il quale lo studente può transitare in corso di anno ad una tipologia diversa di percorso (dal percorso ordinamentale leFP al percorso in apprendistato), restando comunque intestatario di una sola dote contemporaneamente per quell'anno formativo. Nel caso in cui l'allievo transiti da leFP ad apprendistato, l'istituzione formativa deve rinunciare alla dote leFP e provvedere alla richiesta della dote Apprendistato;
- fermo restando che non possono essere riconosciuti i costi relativi agli stessi servizi, agli alunni che beneficiano della dote leFP "componente formazione" a valere sul presente Avviso possono essere erogati servizi di orientamento al lavoro, in particolare attraverso le misure e le politiche di orientamento promosse dalla Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro di Regione Lombardia, inclusa la dote orientamento specifica per alunni con disabilità (azione prevista dalle linee di indirizzo di cui alla DGR n. 5345/2025) e ogni altra iniziativa di orientamento che dovesse essere successivamente attivata dalla medesima Direzione Generale;
- il beneficiario di una dote leFP può accedere ad una dote sul bando "GOL ordinario" o DIL - Dote Inserimento Lavorativo a condizione che, alla data di adesione all'Avviso "GOL ordinario" o DIL - Dote Inserimento Lavorativo, il percorso di leFP sia concluso e lo studente abbia sostenuto l'eventuale esame o si sia ritirato definitivamente dal percorso di leFP con la contestuale rinuncia da parte dell'Istituzione formativa al contributo relativo Dote "Formazione" nell'ambito del presente Avviso.

¹⁵ <https://www.bandir.regione.lombardia.it/servizi/servizio/bandi/dettaglio/istruzione-formazione-lavoro/lavoro-occupazione/dote-inserimento-lavorativo-dil-RLW12025050663>

C.3 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

Le domande di contributo sono dichiarate ammissibili in conformità ai **criteri di ammissibilità** indicati nel paragrafo C.4, nel rispetto dell'**ordine cronologico** di presentazione delle stesse, fino a esaurimento del budget definito per singola Istituzione formativa per la dote formazione e per la dote PPD e fino ad esaurimento della disponibilità complessiva per la componente disabilità.

La presentazione delle domande di dote non fa maturare alcun credito in capo all'istituzione formativa richiedente, atteso che solo in sede di rendicontazione e verifica dell'erogazione dell'attività, anche mediante la verifica del GRS, e di verifica sulla spesa rendicontata può determinarsi il valore effettivo spettante all'istituzione formativa. Questo principio si applica anche all'erogazione dell'anticipazione finanziaria, dal momento che la verifica sulle doti sottostanti alla quota anticipata può determinare forme di recupero da parte dell'Istituzione formativa in caso di minore rendicontazione o di decurtazioni della spesa o di irregolarità.

C.4 Verifica di ammissibilità delle domande

C.4.1 Verifica e ammissibilità della dote formazione, della "componente disabilità-progetti" e dei PPD

La procedura informatica verifica la completezza e la conformità dei dati dichiarati – per il tramite dell'Istituzione formativa prescelta – rispetto ai requisiti previsti dal presente Avviso.

Come già indicato al paragrafo C.2.1, in seguito all'esito positivo delle verifiche, lo studente e il beneficiario ricevono dal sistema informativo una comunicazione di accettazione riportante i servizi concordati, l'importo della dote e l'identificativo del progetto.

Con specifico riferimento alla "componente disabilità – progetti", il sistema informativo Bandi e Servizi verifica che preventivamente alla richiesta del contributo l'Istituzione Formativa abbia registrato l'allievo come soggetto con disabilità nell'anagrafica di SIUF. È fatto obbligo dell'Istituzione Formativa conservare agli atti la certificazione di disabilità, che dovrà essere esibita in sede di controlli.

C.4.2 Verifica e ammissibilità della dote Istruzione ospedaliera e domiciliare

L'ammissione del contributo della dote per l'istruzione ospedaliera e domiciliare è definita con atto regionale da adottarsi entro 60 giorni dalla trasmissione della PEC, a seguito di istruttoria da parte della competente struttura della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro, volta a verificare il possesso dei requisiti e il progetto formativo, nonché l'eventuale ammissibilità dell'intervento individualizzato a distanza per l'alunno (non collegamento a lezioni di classe, né FAD per gruppo classe, né lezioni registrate).

C.5 Rinuncia alla dote

Il ritiro dello studente dal percorso formativo e la rinuncia alla dote costituiscono atti distinti, ancorché tra loro connessi, soggetti a un diverso canale di tracciamento:

- **ritiro dal percorso formativo.** Nel caso di ritiro volontario dello studente nel corso dell'anno formativo, indipendentemente dal fatto che sia destinatario di dote, il genitore o il tutore legale è tenuto a darne comunicazione formale all'Istituzione formativa. Quest'ultima provvede, entro

cinque giorni lavorativi dalla comunicazione, a registrare il ritiro nel Sistema Informativo Unitario della Formazione (SIUF);

- **rinuncia alla dote.** Qualora lo studente ritirato sia destinatario di dote, l'Istituzione formativa presenta, entro il medesimo termine di cinque giorni lavorativi, comunicazione di rinuncia espressa alla dote assegnata, tramite il sistema informativo Bandi e Servizi, secondo il format di cui all'Allegato 7.

Nel caso in cui lo studente risulti assente per un periodo prolungato, per motivi diversi da malattia e/o infortunio certificati da un medico competente, l'Istituzione formativa è tenuta a segnalare la **rinuncia tacita** alla dote entro 5 giorni successivi al 30° giorno di calendario solare dall'ultimo giorno di frequenza tramite il sistema informativo. La rinuncia tacita alla dote non incide sul perdurare dell'iscrizione dello studente al percorso (assegnazione nella sezione in SIUF).

Il format della comunicazione di rinuncia è riportato nell'**Allegato 7**.

La rinuncia alla dote comporta la decadenza totale del contributo.

Qualora la rinuncia alla dote avvenga entro il limite massimo del budget assegnato per il Budget Terzi Anni, Duale leFP e per i Budget PPD, l'Istituzione Formativa potrà richiedere l'assegnazione della dote a favore di un nuovo studente, iscritto e in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso. La richiesta dovrà pervenire a Regione Lombardia entro e non oltre le ore 13:00 del 22 aprile 2027.

Nel caso in cui l'allievo destinatario della dote cambi sezione all'interno della stessa Istituzione Formativa sarà necessario procedere alla rinuncia della dote originaria e, se sussistono i requisiti, all'eventuale richiesta di una nuova dote. Quest'ultima costituisce l'unico riferimento per accedere alla rendicontazione.

In caso di decesso dell'allievo beneficiario e previa rinuncia alla relativa dote, l'Istituzione Formativa può attivare la procedura di subentro, a favore di un altro studente non ancora titolare di dote, iscritto e in possesso dei requisiti previsti.

In caso di interruzione della frequenza da parte dell'allievo, resta fermo l'obbligo per le Istituzioni Formative di assicurare il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obbligo di istruzione e di vigilanza sull'adempimento del medesimo, ai sensi del Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139, dell'articolo 64, comma 4-bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché dell'articolo 114 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e della normativa regionale richiamata al paragrafo A.2 "Riferimenti normativi".

Non può essere presentata richiesta di liquidazione delle doti degli alunni che hanno rinunciato al beneficio del presente Avviso per partecipare all'"Avviso pubblico apprendistato di primo livello - anno formativo 2026/2027" presso la medesima Istituzione formativa. Regione Lombardia procederà alla non ammissione delle eventuali doti e/o al recupero delle somme già liquidate.

C.6 Caratteristiche della fase di rendicontazione

Condizione per l'accesso alla rendicontazione e alla liquidazione della spesa, per tutte le tipologie di dote/contributo di cui al presente Avviso, è che:

- l'allievo abbia frequentato almeno il 30% del monte ore annuo programmato;

- sia stata rilasciata, ove prevista in relazione alla tipologia di percorso, una relevant certification tra quelle indicate al paragrafo C.1.6 (ammissione all'annualità successiva, attestato di competenze, Qualifica professionale, Diploma professionale); per i PPD si applica quanto previsto al medesimo paragrafo C.1.6.

Il mancato rispetto di entrambe le condizioni preclude l'accesso alla rendicontazione e alla liquidazione della spesa per il servizio interessato.

C.6.1 Rendicontazione delle Doti

Le doti di cui al presente Avviso sono soggette a rendicontazione delle attività formative svolte mediante la registrazione delle presenze/assenze nel SIUF – Servizio Gestione Corsi – GRS, secondo le modalità e le tempistiche di registrazione stabilite dal Decreto GRS e descritte al paragrafo C.1.4, vigenti al momento dell'avvio delle attività formative, come eventualmente modificate successivamente all'adozione del presente Avviso.

La rendicontazione riguarda anche i servizi al lavoro dei PPD, le ore erogate per la formazione a domicilio e/o in ospedale a favore degli alunni affetti da gravi patologie, nonché le attività afferenti agli interventi disciplinari corrispondenti a percorsi di rielaborazione personale o ad attività di utilità sociale, anche realizzate nella modalità dell'alternanza scuola-lavoro.

Ai fini della rendicontazione, il sistema Bandi e Servizi importa automaticamente i dati registrati nel GRS e, sulla base degli stessi, determina gli importi liquidabili, nel rispetto delle condizioni di accesso alla rendicontazione di cui al paragrafo C.6 e delle condizioni di riconoscimento economico di cui al paragrafo C.7.

L'Amministrazione gestisce la verifica della rendicontazione in base alla documentazione presentata dal beneficiario sulla piattaforma Bandi e Servizi, conformemente alle modalità previste dal presente Avviso.

C.6.2 Rendicontazione dei progetti per il sostegno didattico agli allievi con disabilità certificata

La rendicontazione delle attività di sostegno didattico rivolte agli allievi con disabilità certificata è effettuata su base progettuale e non in relazione al singolo allievo, valorizzando l'intervento complessivo erogato dall'Istituzione Formativa.

Sono considerate ammissibili le ore che prevedono la presenza di un allievo o la compresenza di un numero di allievi tra due e cinque, che appartengono allo stesso progetto.

Le ore rendicontabili sono determinate sulla base delle ore effettivamente registrate nel sistema GRS. Il numero complessivo di ore liquidabili viene trasmesso automaticamente dal sistema SIUF-GRS a Bandi e Servizi.

C.6.3 Rendicontazione della dote Istruzione ospedaliera e domiciliare

La rendicontazione della dote Istruzione ospedaliera e domiciliare non avviene tramite il sistema informativo Bandi e Servizi, ma sulla base delle ore registrate nel GRS con i codici attività dedicati alla formazione a domicilio e/o in ospedale.

A consuntivo, l'Istituzione formativa trasmette una relazione sulle attività di formazione svolte, con l'indicazione dei docenti coinvolti nell'erogazione delle relative ore.

Ai fini della rendicontazione, Regione Lombardia verifica la congruità delle ore indicate nella documentazione informativa trasmessa con quelle risultanti dalla registrazione nel GRS, nonché l'assenza di doppio finanziamento: a tal fine, per le ore di formazione erogate a domicilio o in ospedale, l'allievo risulta assente nella formazione d'aula ordinaria – tracciata con i relativi codici GRS e non riconosciuta ai fini dell'Unità di Costo Standard della dote di formazione ordinaria – e risulta contestualmente presente nella formazione d'aula erogata a domicilio o in ospedale, tracciata con i codici attività dedicati di cui al primo capoverso e riconosciuta ai fini della dote Istruzione ospedaliera e domiciliare.

La richiesta di liquidazione segue le modalità di cui al paragrafo C.8.5.

C.7 Condizioni di riconoscimento economico

- **Dote formazione:**
 - l'accesso alla rendicontazione e alla liquidazione è subordinato al rispetto delle condizioni di cui al paragrafo C.6 (frequenza minima del 30% del monte ore annuo programmato e rilascio della relevant certification);
 - in presenza di registrazione delle attività formative nel rispetto della tempistica fissata dal Decreto GRS ("registrazione nei termini") e di una frequenza pari almeno al 75% del monte ore annuo programmato, è riconosciuto il 100% del contributo economico ("dote piena"). In tal caso, per le ore di attività registrate fuori termine, che eccedono la soglia del 75% del monte ore programmato, non trovano applicazione le rettifiche previste dal Decreto n. 17076 del 26 novembre 2025;
 - nel caso di frequenza inferiore al 75%, ma non inferiore al 30% del monte ore programmato, l'importo da liquidare è ottenuto mediante riparametrazione sulla base della frequenza effettiva, includendo le assenze entro il limite del 25% delle ore effettivamente fruite, applicando il costo orario di € 6,72 al numero delle ore ammissibili (frequenza più assenze);
 - per i Percorsi di contrasto alla dispersione scolastica con un monte ore programmato pari a 990 ore, si applicano le medesime regole di cui ai due alinea precedenti; per i percorsi con un monte ore programmato inferiore a 990 ore, il contributo economico è determinato applicando il costo orario di € 6,72 alle ore fruite e alle ore di assenza (queste ultime entro il limite del 25% delle ore effettivamente fruite), a condizione che sia stato raggiunto almeno il 30% del monte ore programmato;
 - in ogni caso, la percentuale massima di alternanza/tirocinio ammissibile in fase di riconoscimento della spesa a rendicontazione è pari al 50% sulle ore programmate della sezione.
- **Componente disabilità-progetti:** all'istituzione formativa sono riconosciute le ore effettivamente fruite dall'allievo o dal gruppo di allievi. Ai fini della determinazione dell'importo ammissibile non sono conteggiate le assenze. A seconda del numero degli allievi presenti è determinato l'importo riconoscibile:
 - € 45,00 alla presenza di un allievo;
 - € 90,00 alla presenza di due allievi;
 - € 135,00 alla presenza di tre o più allievi, fino ad un massimo di cinque;

- **Dote PPD:**
 - per i servizi di elaborazione e realizzazione del PIP dei PPD può essere richiesta la liquidazione a prescindere dal raggiungimento del 30% delle ore previste dal PIP per tali servizi/esperienze;
 - formazione individuale per PPD: all'Istituzione formativa sono riconosciute le ore effettivamente fruite dall'allievo. Tali servizi sono riconosciuti a condizione che l'allievo abbia frequentato almeno il 30% delle ore previste dal PIP e tengono conto solo delle ore fruite dallo studente;
- **Dote Istruzione ospedaliera e domiciliare:** all'istituzione formativa sono riconosciute solo le ore di presenza e le ore di FAD previamente autorizzate dagli Uffici regionali; al contrario, non sono riconosciute le ore di assenza e le ore di FAD non autorizzate.

Le eventuali carenze o non conformità rilevate determineranno riduzioni del contributo secondo quanto previsto dal Decreto n. 17076 del 26 novembre 2025 e successive modifiche e integrazioni, nella fattispecie: le ore di tirocinio/formazione interna o assimilabili, che sono registrate "fuori termine", sono decurtate del 7% (resta invariata la decurtazione al 100% per le ore di aula/formazione esterna ed assimilabili, che sono registrate "fuori termine").

Resta fermo che la precompilazione della scheda stage, ove conforme al format di cui all'Allegato 15 al presente Avviso (Scheda stage) – corrispondente all'Allegato 1 al Decreto n. 15537 del 31 ottobre 2025 e successive modifiche e integrazioni – non determina alcuna riduzione del contributo, ai sensi dell'Allegato A al Decreto n. 17076/2025 e successive modifiche e integrazioni. Le modalità di precompilazione ammesse sono disciplinate dall'Art. 6 ("Scheda delle attività esterne") dell'Allegato A al Decreto n. 15537 del 31 ottobre 2025 e successive modifiche e integrazioni: sono precompilabili i dati identificativi dell'operatore, del destinatario e del percorso, nonché la descrizione delle competenze con riferimento al Repertorio regionale delle figure professionali dell'IeFP, ai profili IFTS e ITS o al QRSP; in alternativa alla compilazione delle competenze, è possibile indicare la descrizione dell'attività svolta dal discente, che in tal caso deve essere redatta quotidianamente e non può in alcun caso essere precompilata.

La tabella seguente riassume in modo sintetico le condizioni minime richieste per il riconoscimento e la liquidazione della dote componente formazione, della "componente disabilità – progetti" e dei principali servizi previsti nei PPD, distinguendo tra regole generali, eccezioni e limiti specifici per l'ammissibilità della spesa:

Servizio / Componente	Condizione per il riconoscimento del servizio	Elementi che concorrono al calcolo	Soglie o limiti applicabili	Condizione per la liquidazione della spesa
Dote componente formazione – Importo intero	Fruizione $\geq$ 75% delle ore programmate, registrazione nei termini	Ore effettivamente fruite	Minimo 75% delle ore programmate	Liquidabile per intero ("dote piena"); rettifiche Decreto 17076/2025 disapplicate oltre soglia 75%
Dote componente formazione –	Fruizione $<$ 75% delle ore programmate	Ore effettivamente fruite + assenze	Minimo 30% del monte ore programmato	Liquidabile in proporzione alle ore ammissibili,

Servizio / Componente	Condizione per il riconoscimento del servizio	Elementi che concorrono al calcolo	Soglie o limiti applicabili	Condizione per la liquidazione della spesa
Importo riparametrato	ed erogazione di almeno il 30% delle ore previste da PIP	(massimo 25%) × € 6,72/ora	Massimo 25% assenze	previo raggiungimento di almeno il 30% del PIP
Percorsi antidispersione (< 990 ore)	Fruizione ≥ 30%	Ore effettivamente fruito + assenze (massimo 25%) × € 6,72/ora	Minimo 30% del monte ore programmato	—
Alternanza / Tirocinio	—	—	Massimo 50% delle programmate della sezione	Ammissibile fino al 50% delle ore programmate per sezione
Formazione individuale / sostegno (PPD)	Erogazione di almeno il 30% delle ore previste da PIP	Ore effettivamente fruito	Massimo 25% assenze delle ore effettivamente fruito	Riconoscibile se erogato almeno il 30% delle ore PIP
Elaborazione / realizzazione PIP	Servizio riconosciuto a prescindere della frequenza alle attività di formazione	Ore registrate nel GRS	Massimali orari previsti da tabella al par. B.3.2	Liquidabile anche senza raggiungimento di almeno il 30% delle ore previste da PIP
Componente disabilità-progetti	—	Ore effettivamente fruito	—	—

C.8 Modalità e tempi per l’erogazione dell’agevolazione

C.8.1 Richiesta di liquidazione dell’anticipo a valere sul Budget Duale leFP

L’istituzione formativa può presentare richiesta di anticipazione per un importo pari al massimo all’80% della propria quota di “Budget Duale leFP”. Ciò significa che la liquidazione al massimo sarà pari all’80%, ma l’istituzione formativa può chiedere una percentuale inferiore.

La liquidazione deve essere accompagnata da polizza fideiussoria per le istituzioni formative di natura giuridica privata¹⁶, secondo il format di cui all’Allegato 9. La polizza fideiussoria deve coprire l’importo complessivo che viene chiesto in anticipazione e ha durata di 15 mesi.

¹⁶ Secondo quanto previsto dalla DGR n. XII/4551 del 16 giugno 2025, i Centri di Formazione Professionale costituiti come aziende speciali ai sensi del TUEL (D.Lgs. 267/2000) non sono obbligati alla prestazione della garanzia fideiussoria.

La **domanda di liquidazione dell'anticipo** (Allegato 8), a valere sul Budget Duale leFP, deve essere trasmessa **a partire dalle ore 12:00 del 4 agosto 2026** tramite il sistema informativo Bandi e Servizi, corredata da **polizza fidejussoria (ove necessaria) e da eventuale nota di debito**.

La nota di debito è una facoltà dell'istituzione formativa:

- laddove voglia emettere la nota di debito, questa deve essere corrispondente al valore dell'anticipo richiesto. Si precisa che, laddove emessa in sede di anticipo, dovrà essere emessa anche in sede di richiesta di saldo con un valore corrispondente all'importo totale rendicontato a valere sul "Budget Duale leFP" e sul relativo bando. ciò implica quindi una valutazione dell'istituzione formativa circa i propri adempimenti di natura contabile e di registrazione degli incassi;
- se non è emessa in sede di anticipo, in sede di saldo dovrà essere di un valore corrispondente all'importo totale rendicontato a valere sul "Budget Duale leFP" e sul relativo bando.

Si precisa che la trasmissione della domanda di liquidazione dell'anticipazione deve essere preceduta dalla sottoscrizione dell'Atto di adesione, che varrà anche per la successiva richiesta di Dote.

C.8.2 Liquidazione dell'anticipo

La liquidazione dell'anticipo avviene in due tranches:

- una prima *tranche* pari al **50%** del budget assegnato, erogabile anche prima dell'avvio delle attività formative e prima della richiesta delle relative doti, a valere sulle risorse di competenza dell'annualità di bilancio 2026 stanziati sui relativi capitoli di spesa;
- una seconda *tranche* pari al **30%** del budget assegnato, erogabile nei primi mesi dell'anno 2027.

Ai fini della liquidazione, è fatta salva la verifica della regolarità contributiva (DURC) e della certificazione antimafia.

Resta inteso che, essendo la liquidazione antecedente alla formale richiesta di doti, nel caso sia effettuata una richiesta di doti dal valore complessivo inferiore alla quota incassata a titolo di anticipo, l'istituzione formativa sarà chiamata a restituire la differenza.

I termini per la liquidazione da parte di Regione Lombardia sono fissati in 120 giorni dalla protocollazione delle richieste di anticipo, atteso l'elevato numero degli utenti cui fa riferimento la singola richiesta e la complessità delle operazioni di controllo.

C.8.3 Liquidazione a saldo delle doti formazione richieste sul budget Duale leFP

La **richiesta di liquidazione finale (Allegato 10)**, corredata dalla **Relazione delle attività svolte (Allegato 11)**, dovrà essere inoltrata entro la scadenza definita con successivo provvedimento.

Nel caso sia stata liquidata la quota di anticipo, la quota erogata a saldo sarà pari alla differenza fra importo ammissibile, così come definito in sede di verifica della rendicontazione, e importo già erogato.

Nel caso di istituzioni formative che decidono di non accedere all'anticipazione con presentazione di fidejussione, la liquidazione può essere richiesta solo a saldo.

I termini per la liquidazione da parte di Regione Lombardia sono fissati in 120 giorni dalla protocollazione delle richieste di liquidazione finale, atteso l'elevato numero degli utenti cui fa riferimento la singola richiesta e la complessità delle operazioni di controllo.

C.8.4 Liquidazione delle Doti richieste a valere sul Budget Terzi Anni, sul Budget PPD e a sportello per i progetti per il sostegno didattico agli allievi con disabilità

Le doti leFP “componente formazione” a valere sul Budget Terzi Anni, sul Budget PPD e per i progetti per il sostegno didattico agli allievi con disabilità certificata sono liquidati a saldo, ossia a conclusione delle attività formative.

La richiesta di liquidazione finale (Allegato 10), corredata dalla Relazione delle attività svolte (Allegato 11), dovrà essere inoltrata entro la scadenza definita con successivo provvedimento.

I termini per la liquidazione da parte di Regione Lombardia sono fissati in 80 giorni dalla protocollazione delle richieste di liquidazione afferenti al finanziamento del PR FSE+ 2021-2027 (Terzi anni e PPD) e in 120 giorni dalla protocollazione delle richieste di liquidazioni afferenti al “sostegno allievi con disabilità”.

Il format di richiesta di liquidazione del progetto “componente disabilità” sarà reso disponibile successivamente, con separato provvedimento.

C.8.5 Liquidazione dote Istruzione ospedaliera e domiciliare

La richiesta di liquidazione deve essere trasmessa dalle Istituzioni formative alla casella di posta certificata lavoro@pec.regione.lombardia.it – all’attenzione del RUP Valeria Marziali – entro e non oltre la data del 30 settembre 2027.

Alla richiesta deve essere allegata la documentazione che certifica le ore di attività didattica di sostegno erogate allo studente a domicilio e/o in ospedale e/o di FAD (se autorizzate). Copia della richiesta va trasmessa altresì via mail all’indirizzo ordinamentoiefp@regione.lombardia.it.

I termini per la liquidazione da parte di Regione Lombardia sono fissati in 90 giorni dalla protocollazione delle richieste di liquidazione.

C.8.6 Regolarità contributiva

Con riferimento a tutte le tipologie di contributo ai fini della liquidazione sarà verificata la regolarità contributiva del beneficiario. Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d’ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

C.8.7 Normativa antimafia

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore a € 150.000,00, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e

presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia determina la decadenza dall'agevolazione.

D - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente Avviso, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

La Regione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di nuove disposizioni normative.

D.1 Obblighi dei Soggetti beneficiari

Le modalità attuative degli interventi formativi devono rispettare le disposizioni presenti nelle Indicazioni e Procedure, fatto salvo quanto diversamente indicato nella DGR n. XII/6315/2026.

I soggetti beneficiari del finanziamento sono tenuti a:

- **rispettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nell'Avviso e nei provvedimenti ivi richiamati;**
- sottoscrivere l'Atto di adesione e rispettare gli obblighi in esso contenuti;
- assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle risorse pubbliche ricevute, ai sensi della normativa vigente in materia (Legge n. 136/2010).

CRITERI DI SELEZIONE DEI DESTINATARI DELLE DOTI

Successivamente alla costituzione delle classi e nel caso in cui le risorse pubbliche a disposizione per il riconoscimento delle doti non siano sufficienti a coprire il numero totale degli alunni, le Istituzioni formative sono tenute ad effettuare una selezione degli studenti per cui si richiede la dote nel rispetto di criteri e modalità precedentemente definiti e formalizzati dalle stesse Istituzioni. Sarà cura delle Istituzioni formative caricare la documentazione relativa ai criteri di selezione nella sezione dedicata del sito Bandi e Servizi.

I criteri generali ai quali le Istituzioni formative devono ispirarsi conformemente ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione sono stati individuati dalla DGR 6315/2026 sotto riportati:

- valutazione della motivazione, del profilo personale e attitudinale rispetto al percorso scelto;
- stili di apprendimento orientati all'esperienza concreta e alla sperimentazione attiva;
- svantaggio economico (anche con riferimento all'indicazione della situazione economica);
- opportunità di interventi per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa;
- disponibilità massima di posti per studenti con disabilità certificata.

Le Istituzioni formative sono tenute pertanto a specificare tempi, modalità, procedure e criteri di selezione garantendone ampia diffusione – anche attraverso i loro siti internet – affinché siano disponibili e facilmente accessibili e le famiglie e gli utenti ricevano adeguata informazione.

Regione Lombardia si riserva di eseguire attività di ispezione e controllo al fine di verificare il corretto adempimento delle attività sopra riportate, avvalendosi anche della possibilità di effettuare

controlli in loco a campione presso le istituzioni formative che sono tenute a conservare la relativa documentazione a supporto.

In linea generale, si rammenta che l'eventuale incapienza del budget e la conseguente copertura di un minor numero di doti rispetto alle annualità precedenti non costituisce motivazione valida per la non accoglienza delle iscrizioni ai percorsi formativi. In tutti i casi, **le Istituzioni formative devono garantire al giovane il completamento del ciclo formativo avviato.**

OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E DI COMUNICAZIONE

I beneficiari devono attenersi alle vigenti disposizioni europee in tema di informazione e pubblicità contenute nell'art. 50 del Reg. (UE) n. 1060/2021, secondo quanto previsto dalle "Brand Guidelines FSE+ 2021-2027" contenenti indicazioni per il corretto adempimento degli obblighi in materia di informazione e comunicazione da parte di Regione Lombardia e dei beneficiari degli interventi cofinanziati dalla Politica di coesione dell'Unione europea, disponibili sul portale di Regione Lombardia al seguente indirizzo: <https://fse.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiafse2021-2027/avvisi-informativi7/indicazioni-e-strumenti-per-le-azioni-di-comunicazione-e-informazione-1>.

Con l'accettazione del contributo il beneficiario acconsente agli oneri di pubblicazione previsti dal Reg. (UE) 1060/2022.

I loghi da apporre alla documentazione sono disponibili all'Allegato 14. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i loghi devono essere apposti obbligatoriamente sul registro cartaceo per l'attività di tirocinio (in assetto lavorativo) e sul materiale informativo/divulgativo o conferenze/open day.

OBBLIGHI DI CORRETTA GESTIONE AMMINISTRATIVA

Per l'attuazione dei percorsi finanziabili a valere sul presente Avviso si intende procedere con l'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata, che include l'indicazione del CUP. Ciò è necessario per tutte le transazioni relative alle doti e al fine di assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse.

I soggetti beneficiari devono essere in possesso dei requisiti minimi tali da garantire il rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall'art. 69 del Regolamento (UE) 2021/1060, in materia di sana gestione finanziaria, prevenzione e correzione delle irregolarità, comprese le frodi, e restituzione di fondi indebitamente assegnati.

OBBLIGHI DI MESSA A DISPOSIZIONE E TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE

Le istituzioni formative sono tenute inoltre a conservare tutta la documentazione richiesta in fase di adesione e liquidazione, nonché le *evidence* attestanti il rilascio delle attestazioni.

Si invitano le Istituzioni formative ad osservare scrupolosamente gli adempimenti e le procedure sulla gestione dei percorsi, previsti dai rispettivi ordinamenti dei percorsi di studio e dai singoli Avvisi pubblici in merito a:

- registrazione delle presenze/assenze degli allievi e descrizione delle relative attività nel GRS (Gestione Registro Sezione);

- corretta compilazione e archiviazione della documentazione, ove necessaria. In particolare, si richiama l'attenzione al regolare svolgimento e alla produzione della documentazione necessaria relativa alle fasi di:
 - riconoscimento dei crediti in ingresso e determinazione della durata del percorso personalizzato;
 - verbalizzazione delle valutazioni di apprendimento e del giudizio di ammissione all'annualità successiva;
 - procedure e modulistica per il rilascio dei titoli di studio;
 - procedure e modulistica per la certificazione delle competenze e il rilascio degli attestati.

Fermo restando il regime ordinario di riconoscimento della spesa a costi unitari standard, le Istituzioni formative sono tenute a conservare, per l'intera durata prevista dalla normativa applicabile in materia di conservazione della documentazione a valere sui fondi strutturali e di investimento europei, la documentazione contabile e amministrativa idonea a comprovare i costi realmente sostenuti per la realizzazione delle attività finanziate (a titolo esemplificativo e non esaustivo: contratti e buste paga del personale docente e non docente impiegato, fatture e giustificativi di spesa, giustificativi di pagamento), al fine di consentire a Regione Lombardia di condurre, ove ritenuto necessario, i controlli a costi reali di cui al paragrafo D.3.

D.2 Disposizioni in materia di contributi volontari e acquisto di materiale didattico

Essendo il contributo regionale mediante la “dote formazione” onnicomprensivo dei costi sostenuti dalle istituzioni formative e così come previsto dalle “Indicazioni regionali”¹⁷, **le istituzioni formative non possono richiedere alle famiglie contributi aggiuntivi rispetto a quanto ricevono da Regione sotto forma di contributo dotale.**

CONTRIBUTO VOLONTARIO PER I SERVIZI FORMATIVI

Fermo restando quanto contenuto al par. 3.14 “Contributi volontari” dell’Allegato A della DGR 6315/2026, al divieto sopra illustrato **fanno eccezione i contributi di carattere volontario**, che le famiglie sono libere di versare, ma che **possono essere richiesti solo a condizione che siano rispettati i criteri di trasparenza, equità e pubblicità di seguito descritti:**

- le istituzioni formative devono portare le famiglie adeguatamente a conoscenza dell'importo, della finalità, delle modalità e tempi di versamento e delle modalità di utilizzo delle relative risorse, assicurando che le famiglie siano opportunamente informate del carattere libero e volontario della contribuzione, tale da non creare ambiguità o aspettative di vincolo sul pagamento;
- non devono essere proposti importi differenziati per studenti appartenenti al medesimo percorso;
- non devono riguardare i servizi contenuti nel paragrafo B.2 in quanto già oggetto di rimborso da parte di Regione;
- devono riguardare attività da svolgersi fuori dall'orario ordinario, e devono prefiggersi di offrire occasioni ricreative, di apprendimento di materie extracurricolari o di acquisizione di competenze ritenute coerenti e utili al percorso frequentato. A titolo esemplificativo, possono essere chiesti contributi aggiuntivi per l'organizzazione di laboratori di approfondimento, il

¹⁷ Decreto n. 12550 del 20 dicembre 2013 (paragrafo 2.12): “Le Istituzioni formative, per gli allievi che fruiscono del finanziamento pubblico attraverso il sistema ‘dote’, non possono richiedere alle famiglie ulteriori contributi aggiuntivi, se non di carattere volontario o relativamente a specifiche casistiche previste da disposizioni regolamentari regionali”.

sostegno allo studio, le attività ludiche ed extracurricolari fruibili su base volontaria dagli allievi, eccetera;

- possono altresì riguardare le spese vive connesse allo svolgimento, al di fuori della sede dell'Istituzione formativa, di attività rientranti nella programmazione curricolare del percorso – quali, a titolo esemplificativo, viaggi di istruzione, visite a fiere o ad altri eventi, ovvero qualsiasi altra attività delocalizzata rispetto alla sede ufficiale del percorso – anche qualora tali attività si svolgano nell'ambito dell'orario ordinario delle lezioni, a condizione che le famiglie siano preventivamente e adeguatamente informate dei costi connessi e che il relativo versamento avvenga secondo le modalità tracciabili di cui al presente paragrafo;
- i versamenti delle famiglie devono essere effettuati tramite bonifico o, comunque, con strumento soggetto alla tracciatura della transazione economica e devono essere registrati nel bilancio dell'istituzione formativa sotto la voce di “contributo volontario”, avendo cura di darne apposito resoconto annuale con l'indicazione degli importi, delle finalità di destinazione e della modalità di utilizzo. In ogni caso questi contributi devono essere contabilizzati separatamente dagli altri contributi ricevuti dalle istituzioni formative. L'addebito bancario può essere attivato solo ed esclusivamente in presenza di espressa dichiarazione di consenso della famiglia.

Il contributo volontario non deve essere condizione per l'iscrizione o per la frequenza ai corsi, né per l'ammissione agli esami, né per il rilascio degli attestati, né tantomeno deve essere vincolato ad alcuna controprestazione. Inoltre, non è consentito subordinare il pagamento del contributo volontario all'ottenimento del nulla osta per il trasferimento ad altra istituzione formativa. Infine, non sono ammesse richieste di contributo economico per l'organizzazione di esami intermedi fuori da quelli ufficiali organizzati da Regione Lombardia.

La documentazione volta a provare il rispetto di ciascun punto della regolamentazione sopra descritta in merito ai contributi volontari deve essere raccolta dall'Istituzione formativa e tenuta agli atti. Sarà oggetto di verifica in sede di ispezione in loco o nel caso di segnalazioni operate a Regione da parte delle famiglie. **In caso di accertamento di irregolarità delle istituzioni formative, Regione Lombardia procederà alla revoca totale o parziale del finanziamento attribuito sulla base delle posizioni individuali irregolari verificate, in misura del contributo indebitamente riscosso.**

ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO

Fermo restando quanto contenuto al par. “3.15 Materiale didattico” dell'Allegato A della DGR 6315/2026, le “Indicazioni regionali” prevedono che *“Le spese relative al materiale di cancelleria e di supporto per il lavoro personale degli allievi, nonché per gli strumenti e dotazioni personali degli allievi riservati alle attività di laboratorio e/o in assetto lavorativo sono a carico delle famiglie. Le istituzioni formative e scolastiche possono supportare le famiglie provvedendo a gestire l'acquisto del materiale ad uso individuale per conto e su delega delle famiglie stesse al fine di ottenere prezzi più vantaggiosi. Con riferimento a target di utenza particolarmente bisognosi, il materiale, gli strumenti ed i supporti possono anche essere acquistati dall'Istituzione, da Istituzioni associate in rete o da associazioni di genitori e concessi in comodato d'uso agli allievi”*.

L'istituzione formativa può proporre l'acquisto centralizzato del materiale didattico, dovendo però:

- presentare l'esito di una ricerca di mercato, che dà prova che il prezzo ottenuto dall'istituzione formativa è migliore rispetto a quello di mercato;
- fornire alle famiglie l'elenco degli oggetti da comprare e le specifiche tecniche, nel caso le famiglie vogliano comprarli in autonomia;

- richiedere il pagamento delle famiglie con mezzi di tracciatura elettronica della transazione economica; l'addebito bancario può essere attivato solo ed esclusivamente in presenza di espressa dichiarazione di consenso della famiglia;
- rilasciare apposito documento contabile a riprova del pagamento avvenuto; identificare nel bilancio dell'istituzione formativa l'importo riscosso ogni anno per l'acquisto centralizzato del materiale didattico.

Contestualmente alla proposta di acquisto centralizzato, l'Istituzione formativa deve mettere a disposizione delle famiglie l'elenco dettagliato del materiale e le relative specifiche tecniche, con l'indicazione puntuale dei materiali obbligatori e facoltativi, in modo da consentire alle famiglie di provvedere in autonomia. L'acquisto centralizzato costituisce infatti un'opportunità che le Istituzioni formative possono offrire, ma non imporre.

Anche qualora l'Istituzione formativa non proceda all'acquisto centralizzato, essa è comunque tenuta a fornire alle famiglie tutti i dettagli necessari all'acquisto autonomo, senza indicare o suggerire fornitori specifici. Ove siano indicati fornitori specifici, l'indicazione deve essere accompagnata da motivazioni di efficienza e qualità, supportate da un'adeguata indagine di mercato.

La documentazione volta a provare il rispetto di ciascun punto della regolamentazione sopra descritta in merito al materiale didattico deve essere raccolta dall'Istituzione formativa e tenuta agli atti. Sarà oggetto di verifica in sede di ispezione in loco o nel caso di segnalazioni operate a Regione da parte delle famiglie. **In caso di accertamento di irregolarità delle istituzioni formative, Regione Lombardia procederà alla revoca totale o parziale del finanziamento attribuito sulla base delle posizioni individuali irregolari verificate, in misura del contributo indebitamente riscosso.**

D.3 Ispezioni e controlli

L'erogazione del contributo è subordinata alle verifiche condotte da Regione Lombardia, che si riserva altresì di effettuare l'attività di ispezione del regolare svolgimento dei corsi.

Ciascuna richiesta di dote è sottoposta preliminarmente, in ciascuna fase dell'iter, ad una verifica automatica mediante interrogazione dei sistemi informatici, sul possesso dei requisiti di accesso al presente Avviso:

- requisito di accesso da parte del soggetto beneficiario (che riceve il contributo);
- requisiti di accesso dei soggetti destinatari dell'intervento (età, residenza/domicilio, assenza di incompatibilità con altre doti e assenza di doppio finanziamento; avvenuta presa in carico; avvenuta iscrizione al percorso formativo; possesso della certificazione di disabilità);
- rispetto della tempistica stabilita dal presente Avviso per la presentazione della domanda di dote/progetto, della rendicontazione e della richiesta di liquidazione.

Ciascuna richiesta di liquidazione, che può contenere anche più di una dote/progetto, sarà sottoposta alle seguenti forme di controllo:

- controllo automatico a cura dei sistemi informatici in uso con riferimento alla presenza dei seguenti elementi:
 - calcolo del contributo spettante sulla base delle ore registrate nel GRS e nel rispetto delle regole descritte (percentuale minima richiesta di frequenza e percentuale massima di assenze ammessa);

- verifica della presenza della documentazione richiesta in sede di presentazione della richiesta di liquidazione;
- controlli di regolarità-amministrativo contabile ai fini della pagabilità, a cura dell'Ufficio regionale preposto al controllo di primo livello, per accertare la regolarità e la coerenza della documentazione presentata in sede di richiesta di liquidazione con quella prevista dal presente Avviso, nonché per verificare l'assenza del doppio finanziamento;
- controlli a campione dei registri e delle relative schede stage della formazione in modalità tirocinio (contesto lavorativo).

Oltre alle verifiche amministrativo-contabili, l'Amministrazione regionale potrà effettuare presso i soggetti beneficiari visite e verifiche, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività al fine di attivare a vario titolo la vigilanza sulle azioni finanziate e di verificare che i percorsi finanziati siano realizzati nel rispetto delle disposizioni del presente Avviso. **Nel caso ad esito di queste verifiche siano rilevate irregolarità, l'Amministrazione procederà alle opportune determinazioni di decadenza o revoca, a seconda dei casi rilevati, oppure all'eventuale recupero di somme già erogate.**

Regione Lombardia si riserva la facoltà di disporre, in qualsiasi momento e anche successivamente alla liquidazione delle risorse, controlli e verifiche nei confronti delle Istituzioni formative, finalizzati ad accertare la corretta realizzazione delle attività formative finanziate nonché il corretto e appropriato utilizzo, anche contabile, delle risorse pubbliche assegnate e liquidate. Tali controlli possono essere effettuati secondo metodologie a costi reali, anche in deroga al regime ordinario di riconoscimento della spesa a costi unitari standard, e possono riguardare sia la fase di esecuzione dei percorsi sia quella successiva alla loro conclusione. Essi possono essere attivati d'ufficio, a seguito di segnalazione, ovvero nell'ambito di piani di controllo programmati.

La verifica a costi reali, condotta dall'Ufficio incaricato dei controlli avvalendosi anche di società di revisione contabile, è finalizzata ad accertare la corretta realizzazione delle attività formative finanziate nonché il corretto e appropriato utilizzo, anche contabile, delle risorse pubbliche assegnate e liquidate, ai sensi del paragrafo 3.18 dell'Allegato A alla DGR n. XII/6315 del 15 giugno 2026. Regione Lombardia può avvalersi di tale verifica, in particolare, in presenza di elementi sintomatici di inadempimenti o irregolarità, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancati pagamenti nei confronti di fornitori, dipendenti o collaboratori; mancati versamenti di contributi previdenziali e assicurativi attestati dai relativi enti; una grave situazione debitoria a carico del beneficiario, emergente da procedure esecutive riferite a debiti afferenti alle attività finanziate. La mancata dimostrazione dei costi realmente sostenuti comporta il mancato riconoscimento dei costi medesimi, fermo restando quanto previsto in materia di decadenza e revoca al paragrafo D.4.

Più in generale, l'Amministrazione regionale procederà alla segnalazione alle autorità giudiziarie competenti in caso di:

- eventuali irregolarità gravi, quali frode, riciclaggio e conflitto di interessi. Laddove accertate, il contributo sarà revocato;
- dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, finalizzate a procurare un indebito vantaggio economico.

È altresì facoltà degli Organi di controllo europei, nazionali e regionali effettuare verifiche e visite, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, al fine di attivare a vario titolo la vigilanza sulle azioni finanziate.

Al fine di permettere lo svolgimento dei controlli in loco da parte di Regione Lombardia e/o di altri organismi competenti, secondo le modalità operative stabilite dal Decreto n. 3886 del 26 marzo 2026, i soggetti beneficiari devono pertanto conservare tutta la documentazione relativa alla realizzazione dei percorsi, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 1060/2022 e secondo quanto definito nelle indicazioni operative per la rendicontazione.

D.3.1 Integrazioni documentali in sede di verifica propedeutica alla liquidazione

La fase di verifica di regolarità amministrativo contabile, successiva alla rendicontazione e alla richiesta di liquidazione, può includere eventuali richieste di integrazioni documentali, utili all'Amministrazione per ottenere dai soggetti beneficiari i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari in relazione alla documentazione presentata sulla piattaforma "Bandi e Servizi" e prevista dall'Avviso.

Nel caso di richiesta di integrazione documentale, i termini temporali dell'istruttoria si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La richiesta di integrazione avviene esclusivamente tramite la piattaforma "Bandi e Servizi"; al richiedente verrà inviata anche una mail dalla piattaforma all'indirizzo di posta elettronica ordinaria del referente di progetto indicato nella domanda di dote. È pertanto un'esclusiva responsabilità del richiedente avere cura di inserire e aggiornare l'indirizzo di posta elettronica sopra citato mediante la piattaforma "Bandi e Servizi".

Le integrazioni, finalizzate alla presentazione di documenti mancanti ed essenziali per la pagabilità, devono pervenire **entro e non oltre 7 giorni solari calcolati a partire dal giorno successivo a quello dalla data della richiesta**. Dopo tale termine, il sistema Bandi e Servizi non consentirà il caricamento della documentazione integrativa. La mancata risposta entro il termine comporta la decadenza totale dal contributo.

Nel caso l'Amministrazione reputi necessario avere ulteriori documenti o chiarimenti sulla documentazione presentata, può discrezionalmente procedere ad una seconda richiesta di integrazione documentale, assegnando un ulteriore termine perentorio di 7 giorni solari calcolati a partire dal giorno successivo a quello della data della richiesta. Dopo tale termine, il sistema Bandi e Servizi non consentirà il caricamento della documentazione integrativa. Nel caso l'integrazione documentale/chiarimenti non sia considerata esaustiva, non si procederà alla pagabilità della richiesta di liquidazione con conseguente avvio della procedura di decadenza dal contributo.

D.4 Revoca e decadenza del contributo

In caso di inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti gli obblighi, inclusi quelli di informazione e comunicazione, e dei divieti previsti dal presente Avviso pubblico nonché della normativa di riferimento, Regione Lombardia procede a non liquidare il contributo pubblico oppure, se le somme sono già state erogate, ad adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

Ai fini del presente paragrafo, si intende per:

- a) **revoca del contributo**: la conseguenza applicabile in presenza di irregolarità di particolare gravità, che incidono sulla legittimità del finanziamento nel suo complesso – quali, a titolo esemplificativo, quelle qualificate come tali dall'Allegato A al Decreto n. 17076 del 26 novembre 2025 e successive modifiche e integrazioni con riferimento all'ambito di applicazione

"Progetto/Operazione" (Tabella 1), tra cui: mancata realizzazione dell'attività, frode, malversazione di erogazioni pubbliche, doppio finanziamento, mancato rispetto della normativa di riferimento in materia di selezione dei partecipanti, comportamento ostativo all'esecuzione della verifica in loco;

- b) **decadenza del contributo, totale o parziale:** la conseguenza applicabile in presenza di irregolarità che comportano il mancato riconoscimento del contributo, senza tuttavia incidere sulla legittimità del finanziamento nel suo complesso. Si distingue in:
- decadenza **totale**, quando l'irregolarità riguarda l'ambito "Progetto/Operazione" di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A al Decreto n. 17076 del 26 novembre 2025 e successive modifiche e integrazioni, con conseguente decadenza dell'intero contributo concesso;
 - decadenza **parziale**, quando l'irregolarità riguarda le singole ore o attività, secondo l'ambito "Ore/Attività" di cui alla Tabella 2 del medesimo Allegato A, con conseguente mancato riconoscimento del contributo limitatamente alle ore o alle attività interessate, nella misura del 100% o del 7% a seconda della fattispecie, come richiamato al paragrafo C.7.

Nei casi di revoca del contributo e decadenza totale dal contributo, il responsabile del procedimento avvia il relativo procedimento con comunicazione a mezzo PEC al soggetto beneficiario, prevedendo 30 giorni per le controdeduzioni.

Nel caso di verifiche a costi reali, le controdeduzioni sono valutate solo se pervenute prima della conclusione della verifica ed entro i termini e nelle modalità indicate di volta in volta dall'Ufficio incaricato dei controlli. La mancata o ritardata produzione delle controdeduzioni al di fuori dei termini e/o con modalità diverse da quanto indicato ne impedisce la valutazione da parte dell'Ufficio incaricato dei controlli, anche con il supporto della società di revisione contabile, e la chiusura del controllo avverrà conseguentemente non tenendo conto di quanto eventualmente prodotto in ritardo.

Nei casi di decadenza parziale o decurtazione del contributo, il soggetto beneficiario è portato a conoscenza tramite comunicazione di pagabilità parziale dell'Ufficio preposto al controllo, recapitata via e-mail dal sistema Bandi e Servizi.

D.5 Rinuncia alla realizzazione dei percorsi

Nel caso di rinuncia espressa alla continuazione nella realizzazione dei servizi, i soggetti beneficiari devono trasmettere la comunicazione di rinuncia all'indirizzo di posta certificata lavoro@pec.regione.lombardia.it e all'attenzione del RUP Valeria Marziali entro il termine del 30 settembre 2026.

D.6 Proroghe dei termini

Possono essere previste proroghe dei termini esclusivamente con provvedimenti di modifica al bando.

D.7 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura/questo intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- n. percorsi formativi attivati;
- n. enti di formazione beneficiari;

- n. studenti coinvolti.

Con riferimento ai progetti finanziati con risorse europee, gli indicatori di monitoraggio relativi all'Obiettivo specifico ESO4.6. – Azione f.1. Sostegno al sistema di istruzione e formazione professionale - Priorità: 2. Istruzione e Formazione - sono:

- Indicatore di output: EECO01 Numero complessivo dei partecipanti;
- Indicatore di risultato: EECR03 Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento."

Con riferimento ai progetti finanziati con risorse europee, gli indicatori di monitoraggio relativi all'Obiettivo specifico ESO4.8. – Azione h.1. Sostegno all'inclusione socio-lavorativa per le persone in condizioni di vulnerabilità o a rischio di marginalità - Priorità: 3. Inclusione Sociale - sono:

- Indicatore di output: EECO12 Partecipanti con disabilità;
- Indicatore di risultato: EECR03 Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento."

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro e apprezzato da parte dei potenziali beneficiari. Anche a tal fine, i beneficiari sono tenuti a provvedere all'aggiornamento costante e tempestivo delle informazioni relative ai destinatari, nel rispetto di modalità e tempi indicati da Regione Lombardia.

D.8 Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e della legge regionale n. 1/2012 è la Dirigente *pro tempore* della Struttura Sistema leFP (Istruzione e Formazione Professionale) della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro: Valeria Marziali.

D.9 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. n. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'**Allegato 12**.

D.10 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, sul sito del PR FSE+ 2021-2027 www.fse.regione.lombardia.it, sul portale Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it.

Eventuali informazioni sull'Avviso potranno essere richieste via mail all'indirizzo ordinamentoiefp@regione.lombardia.it.

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1/2012, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.

D.11 Diritto di accesso agli atti

In attuazione delle “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (Legge 7 agosto 1990, n. 241) si rimanda all’informativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, di cui all’**Allegato 13**.

D.12 Definizioni e glossario

- ACADEMY: contesto attrezzato da imprese finalizzato all’acquisizione di competenze specialistiche, all’accesso a tecnologie innovative, alla creazione di ambienti facilitanti la contaminazione dei saperi (manageriali, di processo, tecnici, relazionali);
- BANDI E SERVIZI: la piattaforma informatica “Bandi e Servizi” di Regione Lombardia per la presentazione on-line di richieste di contributo e di finanziamento a valere sui fondi promossi da Regione Lombardia e dall’Unione Europea;
- GRS: Gestione Registro Sezione. È il sistema introdotto da Regione Lombardia all’interno della piattaforma SIUF per la registrazione delle attività formative;
- leFP: Istruzione e Formazione Professionale;
- PIP: il Piano di intervento personalizzato, nel quale viene definita l’articolazione dei servizi, con i rispettivi valori economici, che saranno erogati al destinatario. La definizione del PIP è propedeutica alla richiesta di dote;
- PPD: Percorsi Personalizzati per allievi Disabili;
- SIUF: la piattaforma informatica “Sistema informativo unitario della formazione” di Regione Lombardia per la gestione dell’accreditamento e dell’offerta formativa.

D.13 Riepilogo date e termini temporali

Creazione sezioni	<i>Secondo i tempi che saranno successivamente comunicati (insieme alle offerte formative)</i>
Richiesta anticipazione a valere su Budget Duale leFP	Dalle ore 12:00 del 4 agosto 2026
Comunicazione Avvio corsi	Secondo le regole vigenti al momento dell’avvio delle attività formative
Comunicazione rinuncia all’iniziativa	30 settembre 2026
Richiesta di dote formazione (Budget Duale leFP)	Dalle ore 12:00 del 18 novembre 2026 alle ore 13:00 del 22 aprile 2027
Richiesta dote PPD	Dalle ore 12:00 del 18 novembre 2026 alle ore 13:00 del 22 aprile 2027
Richiesta “componente disabilità – progetti”	Dalle ore 12:00 del 18 novembre 2026 alle ore 13:00 del 22 aprile 2027
Richiesta dote istruzione ospedaliera e domiciliare	Dal 1° settembre 2026 alle ore 13:00 del 22 aprile 2027
Rinuncia alla dote	• Espressa: entro 5 giorni lavorativi dal ritiro volontario dell’allievo • Tacita: entro 5 giorni successivi al 30° giorno di calendario solare dall’ultimo giorno di frequenza
Conclusione attività formative	Al più tardi entro il 31 agosto 2027

Richiesta liquidazione finale doti a rendicontazione	<i>Secondo i tempi che saranno successivamente comunicati</i>
Liquidazione	• 120 giorni per l'anticipo a valere sul Budget Duale leFP (C.8.2); • 120 giorni per il saldo delle doti formazione a valere sul Budget Duale leFP, per chi non ha richiesto l'anticipo (C.8.3); • 80 giorni per il saldo delle doti a valere sul Budget Terzi Anni e sul Budget PPD (C.8.4); • 120 giorni per la liquidazione della "componente disabilità – progetti" (C.8.4); • 90 giorni per la liquidazione della dote Istruzione ospedaliera e domiciliare (C.8.5).

D.14 Elenco allegati

- Allegato 1: Atto di adesione
- Allegato 2: Piano di intervento personalizzato
- Allegato 3: Domanda di partecipazione
- Allegato 4: Domanda di contributo per “componente disabilità-progetti”
- Allegato 5: Comunicazione di accettazione
- Allegato 6: Dichiarazione riassuntiva unica
- Allegato 7: Comunicazione di rinuncia
- Allegato 8: Domanda di liquidazione dell’anticipo
- Allegato 9: Schema Fidejussione
- Allegato 10: Richiesta di liquidazione doti
- Allegato 11: Relazione delle attività svolte
- Allegato 12: Informativa sul trattamento dei dati personali
- Allegato 13: Modulo richiesta accesso atti
- Allegato 14: Loghi
- Allegato 15: Scheda stage
- Allegato 16: Format di ammissione all'annualità successiva

SCHEDA INFORMATIVA*

TITOLO	IEFP 2026/2027: AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DELL'ANNO FORMATIVO 2026/2027 IN ATTUAZIONE DELLA DGR XII/6315 DEL 15/06/2026
DI COSA SI TRATTA	L'Avviso costituisce il dispositivo di finanziamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione: - percorsi triennali per il conseguimento della Qualifica professionale e percorsi quadriennali e di IV anno per il conseguimento del Diploma professionale; - percorsi personalizzati per allievi disabili (PPD); - attività di sostegno didattico agli allievi con disabilità certificata attivati nell'ambito dei percorsi triennali, quadriennali e di IV anno; - percorsi di prima, seconda e terza annualità finalizzati al contrasto alla dispersione scolastica.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Istituzioni formative accreditate e iscritte nella sezione A dell'albo regionale ai sensi della DGR n. 6696/2022 e del relativo decreto attuativo n. 15516/2022, che abbiano presentato l'offerta formativa a finanziamento pubblico di cui al Decreto n. 15823/2025 o che abbiano in corso delle prosecuzioni di annualità a finanziamento pubblico nell'Anno formativo 2026/2027.
DOTAZIONE FINANZIARIA	€ 268.831.310,65
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	L'Avviso è finanziato con: - lo strumento della dote per i servizi formativi per un importo massimo di € 6.654,00 ad allievo; - lo strumento del progetto per la "componente disabilità" pari ad un massimo di € 3.446,00 ad allievo; - lo strumento della dote per i PPD per un importo massimo di € 10.100,00 ad allievo; - lo strumento della dote a favore di alunni iscritti affetti da gravi patologie per i quali occorre una formazione a domicilio/ospedale per un importo massimo pari a € 3.000,00 ad allievo.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Non rileva ai fini degli aiuti di stato in quanto finalizzato a garantire l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.
PROCEDURE DI SELEZIONE	Assegnazione budget/operatore – Sistema dotale
DATA APERTURA	04/08/2026 per richiesta anticipazione a valere sul Budget Duale IeFP 18/11/2026 per richiesta doti formazione, doti PPD e "componente disabilità – progetti" 01/09/2026 per richiesta dote Istruzione ospedaliera e domiciliare - DATA DA DEFINIRE per richiesta liquidazione a saldo
DATA CHIUSURA	22/04/2027 per richiesta doti formazione, doti PPD, doti istruzione ospedaliera/domiciliare e "componente disabilità – progetti" - DA DEFINIRE per scadenza richiesta liquidazione a saldo

TITOLO	IEFP 2026/2027: AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DELL'ANNO FORMATIVO 2026/2027 IN ATTUAZIONE DELLA DGR XII/6315 DEL 15/06/2026
COME PARTECIPARE	• Bandi e Servizi (www.bandi.regione.lombardia.it) per doti formazione/PPD e componente disabilità-progetti • PEC per dote istruzione ospedaliera/domiciliare
CONTATTI	Eventuali informazioni sull'Avviso potranno essere richieste via mail all'indirizzo ordinamentoiefp@regione.lombardia.it .

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.